

XXIX.

TORNATA DI SABATO 1º DICEMBRE 1900

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE PALBERTI.

INDICE.

Comunicazioni della Presidenza (Telegramma dell'ammiraglio Candiani)	Pay. 832
Disegni di legge (Presentazione):	
Spese per la spedizione in Cina (SARACCO)	801
Sanità pubblica (Id.)	801
Emigrazione (<i>Seguito della discussione</i>)	792-801
ABIGNENTE	799
ALESSIO	823
BACCELLI A.	805-11
BISSOLATI	822
CASCIANI	802-07
DI STEFANO	808
FABRI	813
FAILETTI	795-802
FIAMBERTI	815
GIANTURCO (<i>ministro</i>)	828
GUERCI	826
LEMMI	808
LUZZATTI LUIGI (<i>relatore</i>)	792
	793-98-801-02-11-16-31
MARINO	793-97-802-28
MAZZA	800-02
MORIN (<i>ministro</i>)	810-25-26
OLIVIERI	830
PANTANO (<i>relatore</i>)	819-24-26
RIZZETTI	800-01
SANTINI	803
SONNINO-SIDNEY	831
VALLI E.	810
VIENNA	817
VISCONTI-VENOSTA (<i>ministro</i>)	801-08-11-16-27
Interrogazioni:	
Divieto di apertura di una farmacia:	
ROMANIN-JACUR (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	784-85
VALERI	785
Francobolli, monete e carte valori:	
FRADELETTI	787
PASCOLATO (<i>ministro</i>)	786
RUBINI (<i>ministro</i>)	786

Ferrovie sicule (Messina):	
BRANCA (<i>ministro</i>)	788-90
NOÈ	789
PRESIDENTE	790
Detenzione arbitraria di un arrestato illegalmente:	
BALENZANO (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	792
GALLINI	791-92
ROMANIN-JACUR (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	790
Osservazioni e proposte:	
Lavori parlamentari:	
GIOLITTI	833
PRESIDENTE	832
RUBINI (<i>ministro</i>)	784
SARACCO (<i>presidente del Consiglio</i>)	833
SUARDI	831
Relazioni (Presentazione):	
Linee telefoniche (DI SAN GIULIANO)	788
Verificazione di poteri.	784-832

La seduta comincia alle ore 14.5.

Fulci Nicolò, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di ieri che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Bertarelli, di giorni 10; Bonacossa, di 4. Per motivi di salute gli onorevoli: Molmenti, di giorni 10; Meardi, di 10.

(Sono concessi).

Verificazione di poteri.

Presidente. La Giunta delle elezioni, nella tornata pubblica del 30 novembre ha verificato non essere contestabile la elezione seguente, e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale ha dichiarato valida l'elezione medesima:

Collegio di Foligno: eletto Gallo Nicolò.

Dò atto alla Giunta di questa sua comunicazione, e salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento, dichiaro convalidata questa elezione.

Per l'Esposizione finanziaria.

Rubini, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Rubini, ministro del tesoro. Chiedo alla Camera che voglia consentire che l'esposizione finanziaria sia fatta da me domani.

Presidente. Come la Camera ha inteso, l'onorevole ministro del tesoro ha chiesto di fare domani la sua Esposizione finanziaria. Io proporrei che domani alle ore 15, fosse stabilita la seduta per l'esposizione finanziaria.

Se non vi sono opposizioni così rimarrà inteso.

(Così rimane stabilito).

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

Le prime quattro interrogazioni sono le seguenti:

Marchesano, al ministro dell'interno, « se creda legale e corretto l'atto del Prefetto di Palermo, il quale proibisce un comizio elettorale, solo perchè promosso dalla associazione *Pro Palermo*, che non propugna la lista del prefetto. »

Aguglia, ai ministri delle finanze e dell'agricoltura e commercio, « per sapere se essi intendano adottare il sistema della bollatura legale dei recipienti che si usano per la compra in grosso dei vini, o di adottare altri efficaci provvedimenti per evitare le continue frodi che si commettono a danno dell'erario e dei produttori di vini coll'usare recipienti sui quali sono indicate misure non corrispondenti al vero. »

De Prisco, al ministro della guerra, « per

conoscere i motivi d'interesse pubblico e le ragioni di opportunità che hanno determinato il tramutamento di centinaia di operai dalla fabbrica d'armi di Torre Annunziata, nonchè per conoscere come intende il ministro stesso conciliare siffatte disposizioni, che preparavano evidentemente la soppressione dello stabilimento, col voto emesso dalla Camera, in occasione della discussione del bilancio della guerra, col quale intese di ingungere al Governo di rispettare gli interessi degli operai e di quella città per il mantenimento dello storico stabilimento. »

Cerri, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere se le mansioni dell'Ispettore ferroviario governativo, in rapporto al servizio dei treni alla stazione di Roma, siano state e come adempiute in occasione del disastro del 13 agosto. » ma gli onorevoli interroganti che ho nominati non essendo presenti, le loro interrogazioni s'intendono decadute.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Valeri, al ministro dell'interno « sui criteri che hanno determinato l'autorità prefettizia di Macerata (Marche) ad impedire l'apertura di una farmacia al dottor Augusto Budini in Porto Recanati, dacchè, la detta autorità prefettizia per avere volute tenere buone informazioni notoriamente inesatte, ha leso interessi privati disponendo contrariamente alla legge sull'esercizio delle farmacie. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

Romanin-Jacur, sotto-segretario di Stato per l'interno. L'onorevole Valeri sa certamente che intorno ai diritti ed alle concessioni delle farmacie noi ci troviamo in presenza di molto dibattute questioni le quali anche nella giurisprudenza hanno avuto decisioni tra loro molto diverse. La farmacia per la quale l'onorevole Valeri rivolge la sua interrogazione si trovava in questa condizione: quattro concorrenti si erano presentati come aspiranti alla riapertura di una farmacia in Porto Recanati, dopo che l'apertura, la chiusura e la riapertura di questa farmacia avevano dato luogo ad un numero infinito di pratiche. Concessioni, ritiro di aspiranti, proprietari che vantavano diritti di mantenerla e chiuderla a proprio talento. Si tratta di una questione assai assai involuta. Fra i quattro concorrenti, il prefetto, sull'avviso conforme

del Consiglio provinciale sanitario, credette di preferire un certo signor Zaini, il quale era l'antico proprietario della farmacia aperta nel 1895 ed emise il relativo Decreto. Contro questo decreto del prefetto il signor Budini, altro degli aspiranti, che crede i suoi diritti lesi, ha interposto ricorso. Il ricorso fa il suo cammino, cioè, è in corso la regolare istruttoria.

Il Ministero dell'interno sentirà, come è suo dovere, il Consiglio di Stato, e quindi pronuncerà la sua decisione. Siamo qui di fronte ad una di quelle tante contese le quali debbono avere la loro soluzione in conformità delle disposizioni e comprenderà bene l'onorevole Valeri che, pendendo, come già gli dissi, ancora l'istruttoria, io non posso prevenire col mio parere oggi la decisione che sarà presa quando l'istruttoria sarà compiuta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Valeri.

Valeri. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato della cortese sua risposta.

La questione della farmacia di Porto Recanati ha l'apparenza di essere di poco momento, ma invece ha una grande importanza per gli abitanti di quel paese. Converrà con me l'onorevole sotto-segretario di Stato che questi decreti prefettizi emanati per risolvere le lunghe ed intricate questioni relative alle farmacie, pel caso speciale lasciano adito a qualche sospetto di favoritismo in pro' di una parte, e a danno dell'altra.

Romanin-Jacur, *sotto-segretario di Stato per l'interno.* Siamo in corso d'istruttoria.

Valeri. Sì; ma una delle parti ha sporto reclamo, e, ormai, già da 4 o 5 mesi, e non ha ancora avuto il bene di ottenere una risposta. Riconosco quindi che questa interrogazione, sotto il manto un poco umile di una questione locale di non grande momento, involge ripeto, invece una questione di alta e delicata umanità.

In fatti da parecchi anni questa questione dura e la risultante ne è che in quel paesello è aperta una sola farmacia, mentre per il numero degli abitanti e per la grandezza del territorio ce ne dovrebbero essere due almeno.

L'onorevole sotto-segretario di Stato avrà fatto un po' la vita dei piccoli paesi; gli sarà accaduto la sera di andare a conversare in farmacia, e avrà sentito dei poveri diavoli

macilenti e smunti chiedere al farmacista non che spedisse una ricetta, ma che indicasse loro il prezzo del farmaco. Al rispondere del farmacista che il prezzo è di quattro o cinque soldi, il povero diavolo, che non ne ha che due o tre, è costretto ad andarsene senza quel farmaco che dovrebbe servire per salvare la vita forse, o, almeno, alleviare i dolori qualche suo caro.

Così per le lungaggini di questa procedura, e per la mancanza di una seconda farmacia, viene a mancare anche quel po' di concorrenza che in tutti i generi di commercio è necessaria per mantenere i prezzi ad un giusto livello. Così per le difficoltà della procedura, ed un po' anche per la malavoglia del Governo per cui questo reclamo si trascina da 4 o 5 mesi, manca in Porto Recanati una seconda farmacia con danno evidente di quegli abitanti.

Io voglio sperare che la solerzia dell'onorevole sotto-segretario di Stato, compreso dalle mie parole della importanza della cosa, vorrà provvedere in modo che, secondo giustizia ed equità, nel più breve tempo possibile la questione sia definita.

Romanin-Jacur, *sotto-segretario di Stato per l'interno.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Romanin-Jacur, *sotto-segretario di Stato per l'interno.* Ho già fatto rilevare come neppure la giurisprudenza sia concorde riguardo a queste questioni che riguardano la concessione delle farmacie. Sul reclamo sporto dall'interessato Budini è, ripeto, in corso un'istruttoria, la quale per disposizione di legge deve essere condotta con tutte quelle lunghe pratiche che io, insieme con l'onorevole Valeri, posso deplorare che sieno minuziose e lunghe, ma sono tassativamente determinate dalla legge. Prometto però che cercherò di affrettarle il meglio che mi sarà possibile e non ho duopo di assicurare l'onorevole Valeri che da parte sua il Ministero deciderà secondo equità e giustizia.

Presidente. Segue l'interrogazione dell'onorevole Molmenti, al presidente del Consiglio « perchè voglia, nell'imminente emissione dei nuovi francobolli e delle carte valori e nella coniazione delle nuove monete, raccomandare ai ministri competenti di osservare, meglio che non si sia fatto sin qui, le esigenze dell'arte. »

Non essendo presente l'onorevole Mol-

menti, questa interrogazione s'intende ritirata.

Insieme con questa vi è un'altra interrogazione dell'onorevole Fradeletto. Egli ha interrogato il Governo « per sapere quali sieno i suoi intendimenti artistici circa i modelli delle nuove monete, dei nuovi francobolli e dei nuovi biglietti di banca. »

Rubini, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Rubini, ministro del tesoro. L'onorevole Fradeletto desidera di conoscere quali siano gli intendimenti artistici del Governo, a riguardo delle nuove monete, dei biglietti di Banca e dei francobolli. Egli si fa qui portavoce autorevole di parecchie lagnanze che furono sollevate intorno ai nostri tipi di carte-valori o di monete, che non rispondono completamente a quella nitidezza di conio o di stampo od a quel fine sentimento dell'arte, che si riscontra nei prodotti similari dell'estero. Però l'onorevole Fradeletto vorrà consentir meco che poco rimane da fare, per questo riguardo, al Governo.

Io non voglio con ciò asserire che il difetto lamentato sia in genere nelle condizioni artistiche e nel sentimento del paese; ma è certo che, anche in altre manifestazioni, e ben più alte di quel che non siano le manifestazioni d'arte, intorno alle quali si aggira questa interrogazione, non sempre il nostro paese ha potuto sostenere con completa sua soddisfazione, il confronto con l'estero.

Io trovai, allorchè giunsi al Ministero, avviata la pratica, o, per meglio dire, data una promessa dal mio onorevole predecessore al Comitato che organizzava le feste per il centenario di quell'insigne artista che fu Benvenuto Cellini. Io non solo confermai quella promessa, quell'impegno; ma accrebbi anche il premio che il mio onorevole predecessore aveva promesso al Comitato, al fine di indire un concorso pel migliore esemplare o tipo di disegno da applicarsi al conio delle nuove monete.

Questo in riguardo alle monete di metallo.

Però, siccome il concorso non aveva luogo immediatamente, ed è venuta la necessità di coniare monete nuove con altro conio, così io ho dovuto dare incarico di predisporne i tipi agli artisti che sono a disposizione del

Ministero. Con ciò non è detto che il concorso, quando sortisse buon esito, non abbia a poter valere per un'altra occasione; mentre tuttavia spero che il nuovo prodotto potrà riuscire, meglio dei precedenti, di soddisfazione al pubblico ed anche all'onorevole Fradeletto.

Rimane, per quanto mi riguarda, di discorrere dei biglietti di banca. Anche a questo proposito, le critiche o, per lo meno, le osservazioni, non interamente benevoli, hanno trovato luogo di manifestarsi, e con ragione, particolarmente sugli ultimi biglietti da lire venticinque.

In correlazione alle lamentele io presi immediatamente la determinazione di continuare, non solo negli studi, ma nell'opera già intrapresa dal mio predecessore, perchè quei biglietti fossero mutati; ed ora si sta allestendo il nuovo tipo, il quale, sia per la qualità della carta a filigrana, sia per le incisioni ed il disegno della stampa, io voglio credere che sostituirà molto decorosamente il tipo che dovrà essere tolto dalla circolazione.

Il terzo punto sul quale interroga l'onorevole Fradeletto è di competenza del mio collega delle poste e dei telegrafi e perciò, se egli e la Camera lo consentono, lascio a lui di parlarne.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

Pascolato, ministro delle poste e dei telegrafi. Per la parte che mi riguarda, non posso esporre che dei fatti, non degli intendimenti artistici, come desidera l'onorevole interrogante perchè intendimenti artistici non ho il diritto di averne. Grande è la mia deferenza, la mia devozione all'arte ed agli artisti; ma qui non sono che un amministratore e non posso parlare che da amministratore; quindi rispondo all'interrogazione coll'espore i fatti ed i fatti sono questi.

Quando si presentò la urgente necessità della sostituzione dei nuovi francobolli: quelli attualmente in corso, credetti opportuno di rivolgermi ad un'autorità artistica ufficiale e competente, ad un corpo costituito chiedendo la designazione di un artista, da quale si potesse attendere con piena fiducia che i disegni da lui preparati corrispondessero al fine che dovevamo proporci, vale a dire di migliorare, sotto il punto di vista ar

tistico, i francobolli e le carte-valori che la Posta mette in circolazione.

L'artista, noto per altri egregi lavori, mi venne indicato, accettò l'incarico, si accinse al suo lavoro e presentò i disegni: questi ora appunto si rimettono all'Officina di carte e valori di Torino per l'incisione e per la stampa.

Non ho certamente la presunzione di essere riuscito a contentar tutti, ma tuttavia ho la speranza che i tipi proposti dall'artista, e da me accettati, non incontrino un giudizio troppo sfavorevole.

Naturalmente ci sarà chi troverà a ridire, e questo bisogna attendersi, e l'Amministrazione non può pretendere di sfuggire ad ogni censura. Ma, quanto alla possibilità di ricorrere ad altri mezzi, che ci venivano suggeriti da competenti associazioni artistiche, a quelli cioè di bandire dei concorsi per la creazione dei nuovi tipi, debbo dire che non potevo adottarli, perchè ero stretto dalla necessità e dall'urgenza.

Per le monete e per i biglietti di banca si può forse procedere con una maggiore lentezza, ma quanto ai francobolli che sono, come si dice in linguaggio giuridico, cose consumabili, vale a dire tali che non si può farne uso senza consumarli, evidentemente bisognava preparare sollecitamente la sostituzione, come si prepara ogni anno la quantità necessaria da mettere in circolazione. Non avrei dunque potuto attendere l'esito di un concorso e per questo ho dovuto rinunciare ad accogliere i suggerimenti, per quanto rispettabili, di quelle associazioni artistiche, e per questa volta ho dovuto procedere così, come l'urgenza imponeva. Ciò non impedirà poi che se i risultati del lavoro che ora si sta compiendo non corrispondessero alla mia speranza e non incontrassero la approvazione del pubblico, si possa in avvenire provvedere meglio nelle rinnovazioni, che sono continue, di questo genere di valori.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fradeletto.

Fradeletto. Ringrazio gli onorevoli ministri della cortese risposta. Il ministro delle poste e dei telegrafi mi dice che, causa l'urgenza, non ha potuto bandire un concorso e che si è rivolto ad un Corpo accademico, il quale gli ha suggerito il nome di un artista; io mi auguro che questa volta, per caso raro, il Corpo accademico abbia avuto la mano fe-

lice e mi auguro altresì che l'esempio non resti isolato ed infecondo.

Quanto alla risposta dell'onorevole ministro del tesoro, debbo dirgli che mi rallegro altamente del premio di 2,000 lire da lui accordato alla Società per l'Arte pubblica che ha sede in Firenze, affinchè essa potesse aprire, come lodevolmente ha fatto, un concorso per un nuovo tipo di moneta metallica, concorso che si chiuderà alla fine di questo mese. Me ne rallegro, sia perchè quella Società merita davvero di essere assecondata ed incoraggiata ne' suoi nobili propositi, sia perchè questa volta, di fronte ad una geniale iniziativa, l'onorevole ministro del tesoro non si è mostrato custode così rigido dello scrigno pubblico da non indursi ad aprirlo, per quanto cautamente. Ma questo premio non è che un primo e troppo piccolo passo.

Noi abbiamo visto bandire un altro concorso di simil genere, ma abbiamo potuto constatare con rincrescimento che il suo risultato fu nullo, perchè i modelli prescelti o non si vollero adottare o almeno non vennero fino ad oggi adottati, causa la passiva resistenza che lo spirito consuetudinario e la scarsissima educazione estetica oppongono spesso fra noi alle cose veramente belle e originali.

Io dunque mi dichiarerò pienamente soddisfatto quando gli onorevoli ministri potranno darmi queste assicurazioni: anzitutto che d'ora in poi, quando si tratterà di emettere nuovi francobolli e nuove carte-valori o di coniare nuove monete, si apriranno dei concorsi fra gli artisti nazionali, come ha fatto la Francia, come sta facendo ora il Belgio, come faranno la Germania e l'Austria; che le Commissioni giudicatrici di questi concorsi si comporranno, almeno in parte, di artisti e, meglio ancora, di intenditori d'arte, eletti, imparziali e soprattutto giovani; e che, in fine, i modelli prescelti verranno effettivamente adottati.

L'onorevole ministro del tesoro ha detto che il Governo in questo campo non può far molto; ma io credo invece che possa fare moltissimo. Sottragga finalmente l'arte, anche nelle sue manifestazioni più modeste, all'impero della burocrazia e la restituisca a sè stessa! (*Bene!*) Le nostre Amministrazioni avranno tutte le virtù, ma nessuno di voi, onorevoli colleghi, per quanto benevolo, sarà

certo disposto ad accordar loro la virtù del senso estetico. Vedete, per esempio, la moneta italiana dell'Eritrea; essa è di una goffaggine irritante, mentre la moneta di Menelik è improntata di nobiltà figurativa, perchè il re barbaro si è servito dell'opera di uno dei più squisiti medaglisti francesi.

Così alcuni dei nostri attuali francobolli sono per disegno e per colore, esemplari di cattivo gusto. L'effigie di Re Umberto nelle nostre cartoline è un involontario oltraggio artistico al compianto Principe e non ha nemmeno il merito della rassomiglianza. I nostri biglietti di Banca, cui alludeval'onorevole Rubini, sono carichi di emblemi goffi, puerili, disegnati male, o almeno con un convenzionalismo accademico che oggi non si dovrebbe più tollerare. Capisco bene che chi ha la fortuna di possedere molti di quei biglietti non si accorge della loro bruttezza (*Si ride*), per l'abitudine che ci fa, e chi ha la sfortuna di possederne pochi, non se ne accorge, per il rispetto religioso con cui li considera. (*Si ride*). Ma non sarà possibile in Italia fare una cosa bella, quando il farla non costerebbe quattrini, ma semplicemente un po' di amore, di buona volontà e di fiducia nell'intelligenza dei nostri artisti? Io confido pertanto che il Governo s'indurrà al più presto a bandire tali concorsi, accogliendo così il voto di alcuni ragguardevoli sodalizi artistici e di buona parte della stampa italiana, la quale, conviene dirlo a suo onore, precede di molto i poteri pubblici e si occupa di codeste questioni, apparentemente tenui, con una assiduità che dovrebbe far persuaso il mondo ufficiale della loro importanza. E la loro importanza consiste in ciò: che da un lato esse si riconnettono a quel largo movimento di rinnovazione che va attuandosi oggi in ogni campo della industria artistica, e dall'altro rievocano una tradizione interamente nostra, quella feconda e luminosa tradizione italiana per cui il senso del bello anziché rimanere solitario e circoscritto alle forme superiori della creazione, discendeva e penetrava in tutti gli oggetti e in tutti gli usi della vita. (*Bravo! Benissimo!*)

Ecco, onorevoli ministri, i motivi della mia interrogazione, sull'argomento della quale dovrò forse ritornare, se rimarrò in questa Camera e se gli onorevoli colleghi me lo consentiranno, in altro e più riposato momento. (*Vive! approvazioni*).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Di San Giuliano a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Di San Giuliano. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Spesa straordinaria di lire 700 mila, per costruzione di linee telefoniche, ripartita fra gli esercizi 1899-900 e 1900-901.

Presidente. Sarà stampata e distribuita.

Seguito delle interrogazioni.

Presidente. Continueremo nelle interrogazioni. Viene ora una interrogazione dell'onorevole Noè al ministro dei lavori pubblici: « sulla flagrante violazione delle Convenzioni ferroviarie le quali impongono alla Società per le ferrovie sicule che in Messina ci sia una direzione di esercizio per tutta la Rete sicula. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per rispondere a questa interrogazione.

Branca, ministro dei lavori pubblici. Questa interrogazione dell'onorevole Noè credo venga in ritardo. Più di un mese e mezzo addietro corse voce, e a ciò forse allude questa interrogazione, che la Società della Rete Sicula volesse abolire la Direzione dell'esercizio a Messina. Si fecero interpreti di questa voce l'onorevole Picardi ed il sindaco di Messina. Mi affrettai a scrivere alla Società per domandare informazioni e per manifestare nel modo più reciso che il Governo non avrebbe mai permesso la soppressione di questa Direzione; dopo di che si ebbero le informazioni più rassicuranti e la Direzione di Messina è rimasta tale quale era.

Anzi, prima del 1885, quando, cioè, pur non esistendo a Palermo la Direzione generale, l'organismo direttivo del movimento e traffico delle ferrovie della Sicilia, in allora esercitate dalla Società delle strade ferrate Meridionali, era concentrato nell'ufficio di Delegazione sedente in Messina, tale ufficio aveva azione assai ristretta, dipendendo dalla Direzione dei trasporti di Ancona, e non vi erano addetti che 609 impiegati, mentre ora ve ne sono 727.

Io posso quindi assicurare l'onorevole Noè che la Direzione di esercizio di Messina,

quale fu costituita dopo il 1885, e, cioè, senza il riparto degli Istituti di previdenza, portato a Palermo, ma con l'accresciuta importanza dell'ufficio controllo-prodotti per tutta la Rete, e con l'aggiunta di un ufficio di manutenzione e con più di 700 impiegati, non solo rimane immutata, ma ho assicurazioni scritte che, piuttosto, la sua ingerenza, secondo le esigenze del servizio, potrà essere ulteriormente sviluppata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Noè.

Noè. Le dichiarazioni dell'onorevole ministro dei lavori pubblici mi provano, una volta ancora, la malafede delle Amministrazioni ferroviarie e il modo allegro, per non dire altro, con cui il Governo crede di tutelare l'interesse del Paese.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha detto che gli impiegati sotto le Meridionali erano 609, mentre adesso sono 727 e che ciò prova che dalle Convenzioni ferroviarie la Direzione dell'esercizio in Messina si è aumentata ed avvantaggiata.

Faccio osservare all'onorevole ministro, che, al tempo delle Meridionali, Messina era il centro ferroviario più importante dell'Isola, che a Messina risiedeva una Delegazione di esercizio con un direttore che aveva giurisdizione sull'intera rete Sicula; che a Messina c'era l'ufficio movimento, sezione orientale, c'era l'ufficio trazione, l'ufficio delle officine, l'ufficio manutenzioni, l'ufficio cassa e ragioneria, l'ufficio controllo-prodotti, l'ufficio istituti di previdenza, l'ufficio sanitario ed un magazzino di rifornimento, con un ispettore avente giurisdizione, non solo sull'intera rete Sicula, ma anche su un tratto della rete Calabrese.

Tutti questi uffici erano in Messina quando in Sicilia c'era la sola rete principale, perchè la Valsavoia-Caltagirone, la Siracusa-Licata, la Messina-Patti-Cerda erano allora in corso di studio. E tutti questi uffici, onorevole ministro, furono soppressi dalla Direzione della rete Sicula, ed in Messina sono rimasti l'ufficio controllo, una Direzione anemica, messa lì per burla, un ufficio delle officine ed un magazzino con un personale ridotto, numericamente, alla minima espressione.

E faccio osservare che il personale della Direzione, così com'è attualmente, è inferiore al personale che c'era sotto le Meridionali.

Allora, per la Direzione locale, per la Delegazione e per gli uffici della Delegazione, c'erano 661 impiegati; oggi, invece, ce ne sono 725. Certamente con le nuove linee aperte, col servizio cumulativo dello stretto, gl'impiegati sono un centinaio di più, ma avrebbero dovuto essere, a quest'ora per lo meno, il doppio, perchè in Sicilia abbiamo oggi il doppio di chilometri di strada ferrata di quanti se ne avessero sotto le meridionali. È chiaro dunque che l'aumento di più che un centinaio d'impiegati non abbia nulla che vedere con la Direzione di esercizio, essendo questi per necessità di cose adibiti ad altri uffici.

Il magazzino di rifornimento, così com'è ora, è come se non esistesse assolutamente, perchè, sotto le Meridionali, la Delegazione di allora aveva il diritto di rifornirsi direttamente sulla piazza di Messina di tutti i generi, senza chiedere l'autorizzazione alla Direzione di Ancona: oggi la Direzione locale e l'ufficio di controllo non hanno questo diritto, e tutto viene accentrato altrove, tanto che il commercio di Messina ne risente gravissimo danno. Faccio in proposito osservare al ministro che Messina è stata sempre offesa nei suoi interessi più vitali, che ha veduto sempre calpestati i suoi diritti, anche se nascenti da contratti o da leggi. Ed io deploro che le amministrazioni ferroviarie siano così potenti da potere addirittura eludere le leggi, e calpestare ogni diritto anche a danno di una cittadinanza così patriottica come quella di Messina.

Io, che ho l'onore di parlare alla Camera per la prima volta, lascio ad essa il giudizio su questi abbandoni del Governo e sulla onnipotenza delle Compagnie ferroviarie.

Presidente. Onorevole Noè, ricordi che ha cinque minuti soltanto a sua disposizione!

Noè. Debbo però rilevare che la popolazione di Messina a buon diritto stigmatizza l'operato del Governo, il quale, invece di tutelare gli interessi del Paese, permette che le amministrazioni ferroviarie che fanno tanti lautissimi guadagni, sfruttando quanto più è possibile le forze dei suoi operai e le migliori risorse della Nazione, violino impunemente leggi e contratti.

La condiscendenza poi del Governo verso le società arriva al punto da lasciar calpestare spesso ogni diritto e da compromettere persino,

specialmente in Sicilia, la integrità personale dei cittadini.

Presidente. Onorevole Noè, i cinque minuti sono ormai passati!

Noè. Parlo per la prima volta, signor presidente, mi lasci almeno concludere.

l'amministrazione ferroviaria non solo gestisce in Sicilia la sua azienda con materiali impossibili, ma costringe anche gli operai ad un lavoro così esorbitante e così esauriente da metterli nella impossibilità di far bene il loro dovere; da ciò quei disservizi che spesso apportano disgrazie a tutti.

Io, parlando in questo momento da conservatore e non da rivoluzionario, invito il Governo a pensare seriamente ai gravi fatti denunziati anche perchè Messina attraversa un triste periodo, come possono farne fede tutti i deputati di quella provincia.

Messina si è veduta togliere il porto franco, la manifattura di tabacchi, il collegio militare e tante altre cose; si è visto barattare indegnamente il bacino per cui furono buttati sul lastrico 200 operai.

Messina ha sofferto tante iatture!

Pensi dunque il Governo che quella città ha ragione di essere stanca e provveda energicamente perchè se Messina continuerà ad essere, come pel passato, offesa nei suoi diritti più sacri e nei suoi interessi più vitali, non si fermerà facilmente, con danno e dolore di tutti, alle solite dimostrazioni di piazza.

Pensi il Governo che la Sicilia tutta è stanca, che vuole provvedimenti seri e non più ciarle! (*Commenti - Interruzioni*).

Presidente. Onorevole Noè, non posso lasciarla continuare e le tolgo la facoltà di parlare. (*Bene!*).

Onorevole ministro dei lavori pubblici, ha facoltà di parlare.

Branca, ministro dei lavori pubblici. Può accadere che il Governo e le Società si trovino in errore, perchè d'infalibili io almeno ne conosco assai pochi, nè io mi reputo affatto infallibile, nè pretendo che lo siano le Società. Ma se vi è caso in cui non siavi motivo a doglianze, è proprio questo, perchè dai 609 impiegati di prima, siamo passati a 727...

Noè. Ma non sono impiegati della Direzione!

Branca, ministro dei lavori pubblici. Da 688 mila lire di stipendi siamo passati a 941 mila.

E la questione è molto semplice: quando non esisteva una rete Sicula nè una Società Sicula. vera in Messina, come è detto, soltanto, non una vera e propria Direzione di esercizio, ma una Delegazione dipendente da Ancona, e con attribuzioni assai ristrette.

Ora che esiste una rete Sicula, la Direzione generale dell'esercizio è a Palermo, come, appunto, è stabilito nelle Convenzioni del 1885. Che si pretende dunque? Di concentrare tutto il movimento a Messina, togliendolo da Palermo? Perchè la questione si riduce a questo!

Noè. Non è questa. (*Commenti*).

Branca, ministro dei lavori pubblici. Questa appunto è la questione; perchè parte degli Uffici di cui parla l'onorevole Noè sono posti a Palermo, come conseguenza necessaria dell'essersi dovuta istituire in quella città la Direzione generale dell'esercizio.

Ma, del resto, io ripeto che tutti i servizi di Messina, sia come numero di impiegati, sia come spesa, sono aumentati e sensibilmente, rispetto a ciò che erano prima del 1885; quindi Messina, per questo verso, non può ritenersi danneggiata.

Ora, se a proposito di questo, si vogliono ricordare danni che Messina può avere avuto da chi sa quanto tempo, e se a proposito di questo si vuole ripetere il solito ritornello sulla oppressione delle Società e sulla miseria degli operai, può essere un tema come lo, ma non prova niente! E tengo a dirlo.

Presidente. Segue l'interrogazione dell'onorevole Gallini ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia « sulla detenzione arbitraria di tale Mazzotti arrestato a Lama Mocogno, trattenuto nelle carceri di Pavullo, per ordine di quell'Autorità politica, sebbene l'Autorità giudiziaria abbia dichiarato illegale l'arresto ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

Romanin-Jacur, sotto-segretario di Stato per l'interno. Questo signor Mazzotti, originario di Lama Mocogno, arrivò il 27 luglio nel suo paese nativo dopo alcuni anni di permanenza in America. Egli era sbarcato il 21 luglio dalla Guascogna all'Havre, ed il 4 agosto si rivolse all'autorità politica domandando il passaporto per ritornare in America.

Io non ho d'uopo di ricordare all'onorevole Gallini il tristissimo e gravissimo fatto che era, con tanta iattura del paese, acca-

to il 29 di quel mese; ora l'autorità politica insospettata, a buon diritto, da questa pentina domanda di ritorno in America per parte di un individuo che era ritornato appena pochi giorni innanzi, credette, anche all'avviso del pretore, di arrestarlo e procedere a talune indagini; indagini, mi affetto a dirlo, che riuscirono completamente favorevoli a questo signor Mazzotti, perchè il suo conto, politicamente, non ci fu niente a rilevare. Ed il Mazzotti stesso sarebbe stato immediatamente liberato, se nel frattempo, per mezzo dell'ambasciata di Parigi, non fosse giunta al sindaco di Mocogno una denuncia la quale rivelava come questo Mazzotti avesse il 25 del mese precedente abbandonato la propria moglie a Parigi appropriandosi una somma pertinente a costei di 3,000 lire. Dalla perquisizione era risultato che costui realmente era possessore di 300 lire circa.

Di fronte a questa denuncia l'autorità politica informò la procura del Re, la quale fece le pratiche che doveva fare, e pochi giorni dopo, se non erro il giorno 18, il tribunale di Pavullo, non trovando che quella richiesta avesse tutte le forme regolari perchè si potesse iniziare una procedura, pronunciò un'ordinanza di scarcerazione del Mazzotti.

Ma il procuratore del Re si appellò contro questa sentenza, e la sezione d'accusa della Corte di appello di Modena emise pronunciato, con cui ordinò che questo signore restasse in istato di detenzione, stabilendo termine di due mesi perchè il giudice istruttore compiesse la istruttoria.

I due mesi passarono, le pratiche furono fatte dal giudice istruttore; ma siccome neppure queste pratiche corrisposero alle forme della legge, perchè la parte lesa non presentò regolare querela, due mesi appresso il tribunale emise regolare sentenza, che ho qui fra le mani, di scarcerazione del Mazzotti.

Dunque la sola parte che riguarda l'autorità politica è quella che si riferisce al primo arresto, e mi pare di averlo a sufficienza giustificato, per chiunque voglia considerare il tempo in cui avvenne ed i motivi che hanno determinato.

L'onorevole Gallini afferma che l'autorità giudiziaria aveva dichiarato illegale l'arresto, e io credo avere dimostrato che la scarcerazione sarebbe avvenuta subito se non fosse intervenuto il ricorso del procuratore del Re,

e come conseguenza l'ordine di mantenere l'arresto dalla sola autorità che aveva diritto di mantenere questo arresto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallini.

Gallini. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato di avermi dato molte dilucidazioni sopra questa questione, e di avere in certo modo riconosciuto che vi è stato un po' di precipitazione.

Romanin-Jacur, sotto-segretario di Stato per l'Interno. Eravamo al 4 di agosto!

Gallini. Mi sembra però che, come al solito, il Ministero sia stato inesattamente informato, perchè, lo dico in due parole per non tediare a lungo la Camera, la ragione vera di questa procedura la quale sta in ciò, che nel periodo di ossessione in cui il prefetto ed il sotto-prefetto cercavano dappertutto un anarchico da acchiappare, il sotto-prefetto di Pavullo avendo saputo che nel suo circondario era arrivato uno sbarcato dal *Guascogne*, credette d'aver fatto una operazione alla Fouchet, facendolo arrestare, mettendo sottoposta tutto il paese stupefatto, perchè conosceva il Mazzotti per un onesto operaio.

Ma tutto ciò sarebbe ancora concepibile perchè, ripeto, in quei giorni c'era una vera ossessione, e il solo nome del *Guascogne* bastava a giustificare qualunque cosa. Ma quello che non si può giustificare, e che è taciuto, (certamente per opera del prefetto Dall'Olio, il quale non poteva denunciare sè stesso) quello che non è giustificato è proprio questo, che avendo la procura generale di Milano, la quale aveva sottomano il processo Bresci, telegrafato: « Lasciate in libertà il Mazzotti che non c'entra per nulla », pur tuttavia, tacendo questo fatto alle autorità superiori, il Mazzotti venne mantenuto in carcere.

È venuto il tribunale ed ha detto: « Scarceratelo », anche perchè aveva ricevuto l'avviso della procura generale di Milano, ma malgrado tutto questo, il prefetto ed il sotto-prefetto, e questa è la colpa dell'autorità politica, hanno fatto tutto il possibile per tenerlo in carcere. In sostanza questo disgraziato ha sofferto due o tre mesi di carcere, malgrado che vi fosse una sentenza del tribunale per la sua scarcerazione. Questa mi pare la morale della favola, e questo ho voluto far conoscere alla Camera. Del resto, ripeto, gli schiarimenti datimi, fino ad un certo

punto, mi permettono di dichiararmi soddisfatto.

Balenzano, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Balenzano, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia*. Siccome l'onorevole Gallini parla di fatti della Procura del Re, debbo dire all'onorevole collega che la ragione per la quale l'autorità giudiziaria ha proceduto, non riguarda un reato politico, ma un reato di furto.

Gallini. No, no, domando perdono.

Balenzano, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sicuro. Fu denunciato all'autorità giudiziaria per il furto di tremila lire, dopo che era stato ordinato l'arresto dalla autorità politica.

La Camera di consiglio lo assolse, perchè mancava la querela di parte; ma avendo il procuratore del Re, ritenuto non essere necessaria la querela, la Sezione di accusa ha chiesto nuovi rapporti, dai quali però si è convinta che mancavano gli elementi del reato, ed ha emessa una sentenza di assoluzione.

Cosicchè, davanti all'autorità giudiziaria non vi è stato che un solo giudizio, un giudizio di reato comune, di furto qualificato.

Gallini. Domando di parlare, onorevole presidente.

Presidente. Non può fare che una dichiarazione.

Gallini. Non vi poteva essere e non v'era imputazione di furto, perchè oltrechè l'accusa sarebbe venuta dalla moglie, la quale non ha azione, veniva dall'estero, e in questo caso, per l'articolo 7 del Codice penale, non si può procedere mai senza querela di parte, e querela non vi era: insomma l'azione per il furto non era incoata. Fu una scusa per tenere quest'uomo in prigione un paio di mesi.

Balenzano, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma che scusa!

Romanin-Jacur, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Se v'è il pronunziato della Corte d'appello di Modena!

Seguito della discussione del disegno di legge sull'emigrazione.

Presidente. Essendo trascorso il tempo assegnato alle interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca: Seguito della discussione del disegno di legge sulla emigrazione.

La discussione sarebbe rimasta all'articolo 9. Però la Camera si era riservata tornare sull'articolo primo quando il Governo la Commissione e i proponenti degli emendamenti si fossero trovati d'accordo in una nuova dizione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti Luigi, relatore della Commissione.

Luzzatti, *relatore*. La Commissione e il Governo, dopo avere esaminato le ragioni dei proponenti questo o quello emendamento, tenuto conto delle gravi difficoltà che l'articolo poteva provocare, poichè si trattava di modificare varie disposizioni dei codici della procedura, e ponderato lo stato attuale del diritto vigente (leggi e regolamenti) e che a fine di semplificare il più possibile secondo le raccomandazioni che ci erano venute da varie parti, proporrebbe alla Camera di togliere tutte quelle disposizioni che vanno sino alla lettera *d* e che furono argomentate di tante controversie, sostituendole con le seguenti che costituiscono l'articolo primo:

« La emigrazione è libera nei limiti stabiliti dal diritto vigente. »

Dopo questa dichiarazione, si passerebbe a quest'altra:

« Gli iscritti di leva che abbiano compiuto o che compiano nell'anno il diciottesimo anno di età, e gli iscritti di leva militare e marittima del Corpo Reale Equipaggi potranno emigrare quando abbiano ottenuto permesso, i primi dal prefetto o sottoprefetto, i secondi dal capitano di porto e i terzi dal comandante del porto.

« I militari di prima categoria dell'esercito che non abbiano compiuto il ventunesimo anno di età potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso del comandante del distretto, al quale dovranno provare trovarsi in una delle condizioni che saranno specificate dal regolamento.

« È libera la emigrazione dei militari di seconda e terza categoria appartenenti all'esercito che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, ma sino a quando non abbiano compiuto il trentaduesimo anno di età essi debbono notificare la loro partenza al comandante del distretto. Questa notificazione sarà fatta in carta libera e senza spesa nel modo che sarà stabilito nel regolamento.

« La facoltà consentita ai militari dai precedenti capoversi potrà in casi eccezionali

essere temporaneamente sospesa su proposta del ministro della guerra e della marina.

« Il ministro degli affari esteri potrà, d'accordo col ministro dell'interno, sospendere l'emigrazione verso una determinata regione per motivi d'ordine pubblico, e quando potranno correre grave pericolo la vita, la libertà e gli averi degli emigranti. »

Come la Camera vede, qui non c'è altro che una dichiarazione di principio per l'emigrazione, libera nei limiti stabiliti dal diritto vigente. Sulle altre disposizioni, sia per gli articoli che già abbiamo votato e riguardano i minorenni, sia per le disposizioni del diritto vigente, noi crediamo di poter fare meno di affaticare la Camera con una discussione, la quale non gioverebbe.

Le disposizioni relative ai militari, ai minorenni e agli iscritti di leva allargano il diritto attuale e per conseguenza devono essere sancite dalla nuova legge. La sola differenza tra il progetto che abbiamo proposto, questo, si è che ora gli si dà una forma positiva, invece che negativa.

Di un emendamento presentato abbiamo accettato la parte ultima, dove dice: « questa notificazione sarà fatta in carta libera e senza spesa », a fine di togliere ogni dubbio intorno al carattere gratuito della notificazione.

Poi rimangono gli ultimi due capoversi: la facoltà di emigrare consentita ai militari ai precedenti capoversi potrà, in casi eccezionali, essere temporaneamente sospesa con Decreto Reale su proposta dei ministri della guerra e della marina. Quindi viene la facoltà che il ministro degli affari esteri d'accordo col ministro dell'interno si riserva di sospendere l'emigrazione verso una determinata regione.

Presidente. Sono d'accordo Commissione e Governo?

Luzzatti, relatore. Siamo d'accordo e speriamo di essere in questi punti anche d'accordo con gli onorevoli proponenti degli emendamenti.

Presidente. Onorevole Valli Eugenio, dopo la nuova dizione concordata fra Governo e Commissione, Ella insiste nel suo emendamento?

Valli Eugenio. Lo ritiro.

Presidente. Onorevole Majno, insiste nel suo emendamento?

Majno. Io dichiaro di accettare la nuova proposta concordata fino al punto che nel di-

segno di legge è segnato con la lettera e), ma di non potere accettare le altre disposizioni, che vengono dopo e che riguardano la condizione di coloro che appartengono all'esercito e la facoltà data al ministro degli esteri, d'accordo col ministro dell'interno, di sospendere l'emigrazione.

Presidente. Sta bene.

Luzzatti, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Luzzatti, relatore. È ben naturale che l'onorevole Majno non possa esser soddisfatto dell'ultima parte della nostra proposta. Qui rimane il dissidio, ma non è più il dissidio tecnico che ieri ci divideva intorno ai criteri della facoltà di emigrare.

Presidente. Allora procederemo alla votazione secondo il nuovo testo concordato fra Governo e Commissione, e quando saremo alla lettera e) metteremo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Majno.

Majno. Io non vorrei che intervenisse un equivoco. Ho dichiarato che mantengo il mio emendamento come è stato presentato.

Presidente. Dunque la nuova dizione concordata fra Commissione e Governo è la seguente:

« L'emigrazione è libera nei limiti stabiliti dal diritto vigente.

« Gli iscritti di leva che abbiano compiuto o che compiano nell'anno il diciottesimo anno di età, e gli iscritti di leva militare e marittima del Corpo Reali Equipaggi potranno emigrare, quando abbiano ottenuto il permesso, i primi dal prefetto o sottoprefetto, i secondi dal capitano di porto e gli ultimi dal comandante del porto.

« I militari di prima categoria dell'esercito, che non abbiano compiuto il ventottesimo anno di età potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso dal comandante del Distretto, al quale dovranno provare di trovarsi in una delle condizioni, che saranno specificate dal regolamento. »

Qui verrebbe l'emendamento dell'onorevole Majno.

Ne do lettura:

« Non possono emigrare gli iscritti di leva che abbiano compiuto o che compiano nell'anno il diciottesimo anno di età; gli iscritti di leva marittima e i militari del Corpo Reali Equipaggi se i primi non ottengono il permesso dal prefetto o sotto-pre-

fetto, i secondi dal capitano di porto, gli ultimi dal comandante del Corpo.

« I militari di prima categoria dell'Esercito, che non siano in attività di servizio, possono emigrare previa notificazione della loro partenza al comandante del Distretto militare. »

Metto a partito questo emendamento.

(Non è approvato).

Pongo a partito la prima parte dell'articolo, come è proposto dalla Commissione e dal Governo.

(È approvata).

Viene ora il seguito dell'articolo 1:

« È libera l'emigrazione dei militari di seconda e terza categoria appartenenti all'Esercito, che abbiano compiuto il ventottesimo anno di età; ma, fino a quando non abbiano compiuto il trentaduesimo anno, essi debbono notificare la loro partenza al comandante del Distretto. Questa notificazione sarà fatta in carta libera e senza spesa, nel modo che sarà stabilito dal regolamento.

« La facoltà di emigrare consentita ai militari dai precedenti capoversi, potrà essere temporaneamente sospesa con Decreto Reale su proposta dei ministri della guerra e della marineria.

« Il ministro degli affari esteri potrà, d'accordo col ministro dell'interno, sospendere la emigrazione verso una determinata regione per motivi d'ordine pubblico, o quando possano correre grave pericolo la vita, la libertà e gli averi degli emigranti ».

Metto a partito questa seconda parte dell'articolo.

(È approvata).

L'ultima parte dell'emendamento Majno non ha più ragione di essere, in quanto che la sua proposta è conforme a quella testè approvata.

Veniamo all'articolo 9.

« Il ministro degli affari esteri, di concerto col ministro dell'interno, nominerà nei porti di Genova, Napoli e Palermo, e di quelle altre città che fossero determinate per Decreto Reale, un ispettore d'emigrazione, investito anche della qualità d'ufficiale di pubblica sicurezza, e preso tra gl'impiegati dell'Amministrazione dell'interno.

« Nei luoghi di emigrazione saranno istituiti Comitati mandamentali o comunali per l'emigrazione, con funzioni gratuite, composti del sindaco (o di chi ne fa le veci) presidente, del pretore, o, in mancanza, di un giudice conciliatore, di un parroco o ministro del culto, e d'un medico, designati, questi tre ultimi, dal Commissariato. I membri elettivi durano in carica tre anni e sono rieleggibili ».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« Al 1^o comma: Dopo le parole: « ministro dell'interno » aggiungere: « e col ministro delle finanze. »

« Abignente. »

Al 2^o comma, sostituire: « Nei luoghi di emigrazione saranno istituiti Comitati mandamentali per l'emigrazione, con funzioni gratuite, composti del Pretore Presidente, dei Sindaci dei Comuni componenti il Mandamento, di un ministro del culto, di un medico, di un Presidente di Società operaia di mutuo soccorso, o di Circolo agricolo.

« Questi ultimi tre saranno nominati dal Commissariato Generale e dureranno in carica tre anni.

« Le attribuzioni dei Comitati mandamentali saranno, con disposizioni tassative, determinate dal Regolamento.

« Falletti. »

« All'alinea secondo sostituire: « Nei luoghi di emigrazione saranno istituiti Comitati mandamentali o comunali per l'emigrazione, con funzioni gratuite, composti del pretore, o, in mancanza, del conciliatore e di due delegati operai delle società agricole e delle società operaie locali.

« Majno, Ciccotti, Costa, Albertelli, Agnini. »

« Al 2^o comma: alle parole d'un parroco o ministro del culto, sostituire queste altre: di un membro di Società operaia locale scelto dal Consiglio comunale.

« Mazza, Garavetti. »

« Allo stesso comma: « Dopo le parole: « di un medico », si aggiunga « e di un maestro comunale, designati questi quattro ultimi, dal Commissariato. »

« Casciani. »

« Allo stesso comma: Aggiungere in fine: « Il suddetto Ispettore vigilerà altresì alla tutela visita del bagaglio degli emigranti sia in partenza sia al ritorno.

« Abignente. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Casiani.

(Non è presente).

Non essendo presente, il suo emendamento intende ritirato.

Spetta ora di parlare all'onorevole Falletti.

Falletti. Onorevoli colleghi. Mi sono indotto presentare un emendamento, alla seconda parte dell'articolo 9, per due ragioni, a svolgere le quali ho bisogno d'invocare, per alcuni istanti, la vostra benevola attenzione.

Anzitutto è indubitato come uno stridente contrasto si manifesti fra la parte preponderante che l'attuale disegno di legge attribuisce ai Comitati locali per l'emigrazione, l'assenza di una disposizione qualsiasi nel medesimo disegno di legge, la quale definisca le attribuzioni di questi Comitati e ne disciplini, con opportune norme, il modo di funzionare.

Che i Comitati locali sieno considerati, all'attuale disegno di legge, come quell'Istituto sul quale maggiormente si confida per la tutela dell'emigrazione, è già stato rilevato da altri oratori nella discussione dell'articolo primo, là dove è stato dimostrato che in virtù di alcune disposizioni del medesimo varie categorie di cittadini non avrebbero potuto emigrare senza il beneplacito di questi Comitati locali. Ed io vivamente mi compiaccio di apprendere, come ha testè dichiarato l'onorevole relatore, che quelle disposizioni sieno state soppresse.

Per provare il mio asserto, io mi riferirò ad altri tre articoli del disegno di legge, quali con l'articolo che discutiamo sono in stretta correlazione. All'articolo 14 è detto, che il vettore di emigrante potrà, con lettera diretta al Commissariato generale, il quale entrerà il parere dei prefetti, domandare che sia nominato un suo rappresentante in ogni emendamento. Ora faccio osservare che questo rappresentante di vettore dovrà certo essere scelto fra le persone del luogo dove sarà destinato ad esercitare la sua azione.

Chi dovrà riferire al prefetto circa l'one-

stà di questi agenti, sono appunto i Comitati locali; dunque, dai Comitati locali dipenderà che, sotto questa nuova forma del rappresentante di vettore, non vengano a risorgere quelle che si tende ad abolire, dell'agente e del sub-agente di emigrazione. In altri termini, dal retto funzionamento di questi Comitati locali dipenderà che non sia frustrato uno degli scopi principalissimi della legge, che è, appunto, di impedire che, per opera di intermediarii, non abbastanza soggetti al controllo della legge fra le Compagnie di navigazione e gli emigranti, sieno questi ultimi sorpresi nella loro buona fede.

E, riferendomi all'articolo 15, rilevo come già sieno comminate delle penalità contro coloro che diffondono false notizie sull'emigrazione. Ora, chi dovrà appurare se questo fatto punito dalla legge sia o meno accaduto? Non sono appunto i Comitati locali? Si accorda dunque a quei Comitati locali una vera e propria facoltà di denuncia, ed io credo che questo sia un pericoloso sistema; in quanto che, quando di questa facoltà usassero non i Comitati solidalmente, ma i singoli membri che li compongono, noi offriremmo un'arma pericolosa a chi potrebbe avvalersene per esercitare basse vendette personali.

In fine, secondo l'articolo 25 di questa legge, i Comitati dovranno anche esplicitare la loro azione per l'emigrazione in paesi non transoceanici. Dunque, è l'emigrazione temporanea che si lascia qui in balia dei Comitati locali. Ora, quando si consideri come questa emigrazione si verifichi in ogni periodo dell'anno, si vedrà che a questi Comitati si accorda la facoltà d'intralcio il muoversi, ogni giorno, da luogo a luogo, specialmente per i paesi di frontiera, ai nostri operai; e sotto questo riguardo, quando i Comitati malamente funzionassero, costituirebbero un vero e proprio attentato alla libertà individuale.

Per tutte queste ragioni io domando, appunto, che, mediante disposizioni del regolamento, sia disciplinato il funzionamento di questi Comitati e che nelle medesime sia prescritto che i Comitati non possano prendere deliberazioni, se non in corpo collegiale, prima di riferire al Comitato generale della emigrazione su qualsiasi cosa riguardi l'emigrazione.

Sotto un altro punto di vista ravviso ne-

cessario che i Comitati siano contemplati nel regolamento.

I servizi ai quali deve provvedere il commissario generale sono vastissimi. Essi vanno dalla tutela dell'emigrante nel porto di partenza, a quella nel luogo di destinazione.

Potranno bastare per tutti questi servizi i fondi derivanti dalle tasse che i vettori verseranno nelle casse dello Stato? Io qui ho i miei dubbi. D'altra parte i servizi che i Comitati locali dovranno rendere importeranno non lievi spese.

È infatti nei lontani abituri delle nostre campagne che dovranno divulgarsi quelle notizie che il Commissariato generale crederà conveniente di procurare sulla emigrazione.

È fra questi abituri che si dovrà svolgere l'opera dei Comitati locali, affinché persone che non sieno investite della facoltà concessa dalla legge non vengano ad intromettersi nelle operazioni concernenti la emigrazione.

Nella relazione al presente disegno di legge noto pure che i Comitati avranno anche l'incarico di accompagnare gli emigranti al porto d'imbarco. Sono dunque gravi spese che questi Comitati dovranno sostenere. Ora in me sorge il dubbio che questi Comitati, quando manchino i fondi nella cassa generale per l'emigrazione, si rivolgano ai Comuni per sussidi. Ho inteso dire molto opportunamente nel corso di questa discussione, che, con serie cautele, dovrà procedersi perchè questa legge non costituisca un pericolo per la finanza dello Stato. Ebbene, io ritengo che uguali cautele si debbano prendere, perchè non costituiscano un pericolo per la finanza dei Comuni; giacchè tosto o tardi si potrebbe accollare ai Comuni una tangente per le spese di emigrazione: e non mi pare nè utile nè conveniente di ciò fare, proprio all'indomani del giorno in cui si sono votate leggi, le quali hanno carattere di provvedimenti di salvataggio, appunto per puntellare questo barcollante edificio della finanza comunale. Questo mio dubbio è già abbastanza fondato per l'uso troppo invalso in Italia di ricorrere ai tributi locali per servizi relativi allo interesse generale dello Stato.

La seconda ragione per la quale ho presentato il mio emendamento è quella di definire meglio la costituzione dei Comitati locali dissipando quel certo che di vago e di indeterminato che vi è in questo articolo. Noi non possiamo oggi dissimularci come il

campo, dove maggiormente fervano le lotte locali, sia rappresentato dai piccoli Comuni. In essi, per la ristrettezza dell'ambiente, per la mancanza di un certo numero di persone colte ed intelligenti che moderino l'opinione pubblica, per la stessa monotonia dell'esistenza, queste lotte locali assorbono tutta la vita cittadina. Non ignoriamo a quanti inconvenienti diano oggi luogo le Commissioni mandamentali per l'accertamento della ricchezza mobile, e come tutti i partiti giungendo al potere nei Comuni procurino subito di accaparrarsi i membri di queste Commissioni per i loro scopi partigiani. E disgraziatamente i nostri costumi politici favoriscono questo stato di cose, dei dissidi locali valendosi non di rado i governi per costituire le loro maggioranze politiche. Bisogna dunque procedere con grandi cautele nello introdurre nuove Commissioni locali, specie del genere di quella per la tutela dell'emigrazione, che dovrà anche penetrare nel segreto delle famiglie e che, abusando dell'ufficio suo, potrebbe degenerare in un vero e proprio comitato di inquisizione nei nostri Comuni.

È per questi motivi che io desidero il Comitato sia presieduto dal pretore il quale, nella sua qualità di magistrato, incontrerà certamente una grave responsabilità ogni qualvolta le deliberazioni o l'operato del Comitato medesimo sieno inquinati di partigianeria.

Come si è creduto di ammettere a far parte del Comitato un ministro del culto ed un medico, i quali, avvicinando le famiglie, potranno dar notizia sugli emigranti, così converrà pure introdurre una rappresentanza dell'elemento operaio, il quale valga a salvaguardare i diritti dei lavoratori dei campi e di quelli delle officine.

Per quanto concerne questi ultimi, io osservo come, nelle nostre colonie, molte e fiorenti associazioni di mutuo soccorso esistano fra italiani.

Al giorno d'oggi queste società sono in corrispondenza con le nostre in Italia. I membri di queste ultime posseggono una tessera, che chiamano il loro libro d'oro, mediante la quale gli operai che si recano all'estero possono chiedere alle società di mutuo soccorso italiane, costituite lungi dalla patria, asilo e protezione.

Poichè dunque le nostre società di mutuo

soccorso si trovano in rapporti continui con i nostri concittadini all'estero, ritengo che i membri delle medesime, facendo parte dei Comitati locali, potranno procurare al Commissariato generale utili elementi per guidare e proteggere la emigrazione.

Con queste modificazioni, a mio giudizio i Comitati locali sarebbero di qualche utilità.

Ad ogni modo se, come mi auguro, tali modificazioni saranno accettate dalla Commissione, desse varranno ad impedire che si costituisca un permanente pericolo per la quiete e per la libertà dei cittadini.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Majno.

Majno. Io parlo sulla seconda parte dell'articolo 9 che riguarda la composizione dei comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione.

L'attuale disegno di legge modifica la proposta originaria: originariamente avevamo dei comitati mandamentali col sindaco, col prete e col parroco, e dei Comitati comunali col sindaco, col parroco e con una persona designata dal Consiglio comunale.

Ora troviamo invece che i Comitati mandamentali e comunali verrebbero accresciuti di numero con l'introduzione di altre persone, che tutte le cariche elettive verrebbero dominate dal Commissario generale.

Io ho proposto un emendamento su questo secondo comma dell'articolo 9, per quanto appunto riguarda la composizione di questi comitati.

Credo che l'emendamento da me proposto possa incontrare l'approvazione della Camera che non gli si possano opporre quelle obiezioni che sopra altra consimile proposta furono fatte, ieri, per quel che riguardava la composizione del Commissariato e la composizione del Consiglio generale di emigrazione: perchè, a proposito del Commissariato, è potuto dire che il Governo che doveva averne la responsabilità, doveva avere anche il diritto di scelta dei funzionari; quando noi veniamo invece ai Comitati mandamentali e comunali, si tratta di organismi inferiori, quali, essendo chiamati ad esercitare una funzione diretta di tutela dell'emigrante, a funzione locale, conviene che siano composti con elementi eletti direttamente nel luogo.

Il mio emendamento suonava in questo

senso: che a comporre i Comitati comunali o mandamentali entrassero il pretore o, in sua mancanza, il conciliatore e due delegati operai delle società agricole e delle società operaie locali.

Tenendo conto dell'andamento della discussione, e delle votazioni che avvennero ieri, io mi permetto (e credo che mi sarà concesso) di apportare al mio emendamento un piccolo emendamento, il quale consiste in questo, che si dica: « Nei luoghi di emigrazione saranno istituiti Comitati mandamentali o comunali per l'emigrazione, con funzioni gratuite, composti del pretore, presidente, o, in mancanza, di un giudice conciliatore e di due membri eletti dal Consiglio comunale del capoluogo o del Comune dove il Comitato sarà istituito. I membri elettivi durano in carica tre anni, e sono rieleggibili. »

Le ragioni di questo mio emendamento le ho già accennate, quando ho detto che, per la fonte di nomina a membro di questi Comitati, trovo preferibile l'autorità locale al Commissariato generale. Questo sarebbe troppo lontano dal luogo dove i Comitati debbono esercitare la loro azione; e, volere o non volere, esso dovrebbe sempre deferire ai rapporti delle autorità locali. Chiamando, invece, il Consiglio comunale a nominare i membri dei Comitati locali di emigrazione, credo di mettere i funzionari nel loro posto, con quel sistema che è meglio adatto e confacente alle loro funzioni. Escludo, come norma obbligatoria, nella composizione dei Comitati mandamentali o comunali, escludo, come norma obbligatoria, che vi debba entrare il parroco od un ministro del culto. Ho rilevato, in parecchi punti della relazione e del disegno di legge, non dirò una tendenza, ma alcune dichiarazioni che, se potevano essere opportune, come ricordo di benemerienze qua e là acquistate, non devono, secondo me, concorrere alla designazione obbligatoria di un parroco, di un ministro del culto, come membro dei Comitati locali o mandamentali.

Nella relazione vediamo che i Comitati dovrebbero far leggere notizie e circolari anche nelle Chiese; nella relazione vediamo ricordata l'opera benemerita di padri francescani, di monsignori, ecc.; trovo, all'articolo 28 del disegno di legge, che ci si propone di stabilire anche norme per il trasporto

gratuito di missionari che si recano in altri continenti, per provvedere alla tutela degli emigranti.

Ripeto: tutti questi accenni potranno anche essere opportuni, come ricordi di benemeritenze acquistate; ma queste benemeritenze non sono tali che costituiscano il monopolio di alcuna classe di persone; e, dato l'indirizzo che ha avuto oggi l'idea dell'assistenza pubblica, non credo che possiamo vincolare la composizione dei Comitati mandamentali e comunali coll'obbligo di farvi entrare i ministri del culto.

Ricorderò alla Camera che questa designazione obbligatoria contrasta anche con un concetto generale del nostro diritto pubblico. Noi abbiamo nell'articolo 23 della legge comunale e provinciale che i ministri del culto non possono essere eletti consiglieri comunali e provinciali; all'articolo 11 della legge sulle Opere pie, io trovo che i ministri del culto aventi cura d'anime sono esclusi dalla condizione di eleggibilità.

Ora io domando con quale garanzia la funzione così importante, come è quella della tutela dei nostri emigranti, possa essere affidata ai ministri del culto.

Io trovo che i ministri del culto sono incapaci di assumere la carica di consiglieri comunali e provinciali; non possono far parte di Congregazioni di carità e soltanto possono far parte di minori istituzioni di beneficenza, e perciò, richiamando il carattere del nostro diritto pubblico, io domando con quali garanzie una funzione così importante, qual'è quella della tutela dei nostri emigranti, che praticamente può avere anche un'importanza assai maggiore di quella che possa avere una minuscola Congregazione di carità dell'ultimo Comune del nostro Paese, io domando, dico, come in questa condizione del nostro diritto pubblico noi possiamo ammettere la obbligatorietà che i ministri del culto entrino a far parte di questi Comitati.

Io ho già accennato che non ritengo la filantropia, la beneficenza e l'assistenza pubblica monopolio di nessuno. La mia proposta quindi si contiene in termini assai modesti, e nei termini in cui è formulata, specialmente dopo l'emendamento del mio emendamento, io credo che essa potrà essere di buon grado accettata anche dalla Commissione proponente questo disegno di legge.

Non trovo opportuno nè confacente allo

scopo che nella composizione dei Comitati mandamentali e comunali ci siano restrizioni di questa natura, restrizioni le quali c'impingono di andare a prendere i componenti di questi Comitati da una gerarchia che non dipende da noi, da una gerarchia che si regola qualche volta con concetti diversi dai nostri, che sono forse anche al di sopra del concetto dell'assistenza degli emigranti. Io non vedo perchè dobbiamo vincolare la composizione di questi Comitati comunali mandamentali, colla nomina di persone, quali, di fronte agli emigranti di qualsiasi fede e qualsiasi credenza, può sentire dei doveri che si sovrappongono a quelli anche dell'assistenza degli emigranti; non vedo perchè dobbiamo vincolare la composizione di questi Comitati comprendendovi membri di una categoria di persone le quali se immaginiamo poi i Comuni di montagna rendono difficile il poter scegliere una persona adatta al servizio.

La mia proposta, ripeto, non esclude che in qualche Comune, che non sia capoluogo di mandamento, si trovino persone anche nella categoria dei ministri del culto che per l'attitudine loro e per le tendenze manifestate possano riuscire utili elementi per la tutela degli emigranti. Ed io non voglio togliere la libertà ai Comuni di scegliere questi membri; lascio anzi loro la libertà di sceglierli anche nella categoria dei ministri del culto; ma non mi par giusto e conveniente il fare entrare di necessità in un Comitato di un numero così ristretto di persone un ministro del culto il quale potrebbe eventualmente avere attitudini intellettuali e morali richieste ma del quale ci dovrete accontentare anche se venga meno allo scopo della sua scelta.

Presidente. Onorevole relatore, favorisca dichiarare se accetta o no gli emendamenti presentati.

Luzzatti, relatore. La Commissione non intende di ingrossare questa questione perchè a suo avviso, non ne vale la pena. Essa non è stata mossa nel proporre, d'accordo col Governo, questo modo di composizione dei Comitati mandamentali, se non da una idea che non è nè politica, nè economica, nè sociale, ma soltanto di opportunità e di convenienza. Noi ci siamo detti: qui c'è della povera gente la quale probabilmente, purtroppo accade in Italia, non sa nè le

gere nè scrivere e quindi è soggetta a tutti gli inganni; mettiamola a contatto con persone le quali possano illuminarla in questi modesti interessi che pur costituiscono tanta parte della loro vita quotidiana. Quali sono queste persone? Le autorità comunali, il parroco, il medico, il pretore, e via dicendo; dunque non c'è in questa scelta nessuna ragione politica e sociale (*Interruzioni*). Ma è evidente che, se vogliamo, per esempio, fare una indicazione di tutte le banche-usura alle quali gli emigranti in America non debbono affidare il loro denaro, questo elenco e questo conto sarà più efficace e se il parroco glielo spiegherà in chiesa o fuori di chiesa.

Una voce. Ma ci sarà qualche altro!

Luzzatti, relatore. Ma chi? Noi abbiamo cercato di mettere in contatto gli emigranti con la gente di cui essi hanno più fiducia per salvarli da questi pericoli che non hanno nessun carattere politico, ma che costituiscono attentati alla loro misera esistenza; questa la sola ragione per la quale abbiamo indicato quelle persone. Siamo dolenti di non poter accettare modificazioni; del resto a questi Comitati mandamentali noi non vogliamo dare importanza maggiore di quella che hanno; noi non abbiamo fatto altro che restringerne il numero; questa è la differenza tra la prima relazione e la seconda, notata dall'onorevole Majno. Volete mettere anche invece di *saranno istituiti*, la frase *potranno essere istituiti*? Noi non vi abbiamo nessuna difficoltà.

Ne esperimenteremo gli effetti e, con lo esperimento, vedremo se questa istituzione dovrà continuare o no; se, per esempio, si avvereranno i guai accennati, e se questi Comitati, invece di rispettare la libertà dell'emigrante, la infrenassero, si scioglieranno ed una volta sciolti non si ricostituiranno più. Tutto, tutto procederà col metodo sperimentale. In quanto alla nomina, credo meglio sia affidata al commissario, perchè egli potrà farla con quei criteri di unità che dal servizio si richiedono. Un emendamento accetterei d'accordo con la Commissione e col Governo, ed è quello di mettere nel Comitato locale, insieme al parroco e al medico, anche un rappresentante di Società operaie od agricole locali, scelto però dal Consiglio comunale; perchè non ho nessuna difficoltà che, se vi è una Società operaia in quel luogo, un suo rappresentante entri a far parte di questo Comitato; mai però per ragioni politiche o

per tendenze sociali, ma solo per continuare la tutela degli affini nella sventura in questa mutua fratellanza del Comitato. Non accettiamo le proposte dell'onorevole Falletti perchè costituirebbero questi Comitati come una specie di parlamento, ammettendovi tutti i sindaci del mandamento e allargandone il numero dei loro componenti si toglierebbe ad essi il carattere di modesto consigliere e diventerebbe un'istituzione di cui sarebbe facile il tralignamento.

Noi manteniamo le proposte fatte, ma ispirandoci ai molti emendamenti che ci sono dinanzi, ne proponiamo due:

Dove dice: « saranno istituiti, sostituire: « potranno essere istituiti »;

Aggiungere: « e di un rappresentante di Società operaie od agricole locali scelto dal Consiglio comunale »; che è all'incirca l'emendamento degli onorevoli Mazza e Garavetti.

Rispetto ai due emendamenti dell'onorevole Abignente, lo pregherei di desistere dal primo: la nomina di concerto col ministro delle finanze. Il secondo che riguarda la tutela del bagaglio dell'emigrante, è cosa importante e, salvo la dizione, la Commissione ed il Governo l'accettano.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Abignente.

Abignente. Avevo presentato due emendamenti all'articolo 9, appunto per regolare questa questione che è piuttosto grave, della visita dei bagagli.

Dichiaro che il primo emendamento l'avevo proposto perchè mi pareva opportuno che il ministro delle finanze intervenisse in questa nomina, in quanto che l'ispettore deve esercitare un'ingerenza appunto sopra i funzionari delle dogane nella visita dei bagagli. Ora se Commissione e Ministero rinunziano a questa ingerenza, io non ho nulla da dire, purchè la visita dei bagagli si faccia con l'intervento dell'ispettore nominato *ad hoc*.

Se per avventura il secondo emendamento non fosse stato accettato, avrei dovuto per coerenza enumerare una quantità infinita e dolorosa di fatti avvenuti nella visita dei bagagli, dai quali viene dimostrato che non solo i bagagli degli emigranti furono manomessi dagli agenti delle Compagnie, cioè dai vettori, ma spessissimo con la connivenza, e qualche volta con l'intervento, degli ufficiali di dogana.

Era appunto perciò che desideravo che

all'ispettore, al quale è demandata la completa tutela dell'emigrante quando s'imbarca o ritorna, sia demandata anche questa speciale funzione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mazza.

Mazza. Prima di procedere alla votazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Majno, credo sia opportuno mi si consenta di parlare sopra l'emendamento che con l'onorevole Garavetti ho avuto l'onore di presentare alla Camera, perchè, se non erro, l'onorevole relatore ha nelle sue parole dichiarato di accettarlo in parte.

Luzzatti, relatore. Precisamente.

Mazza. Con mio dispiacere debbo però insistere perchè l'emendamento intero sia votato, salvo poi, ove l'emendamento quale noi l'abbiamo formulato non fosse accettato dalla Camera, a votarlo nella forma che l'onorevole relatore accetta e propone.

Dopo le parole pronunciate dall'onorevole Majno per isvolgere l'emendamento che ha presentato, mi occorrono ormai poche parole. Risalendo all'indole, all'origine, alla genesi della nostra legislazione positiva, una cosa è certa: che i parroci aventi cura d'anime sono stati esclusi da tutti gli uffici pubblici aventi carattere di temporalità, e non solamente dalla legge del 1890, ma anche da quella che fu votata 35 anni fa, nel 1865 (la legge comunale e provinciale unificatrice del Regno), erano banditi dai pubblici uffici comunali. Essi non potevano e non possono far parte dei Consigli comunali, nè far parte di pubbliche Amministrazioni, e ad aggiungere un'altra citazione alle citazioni già fatte dall'onorevole Majno, dirò che non possono neppure far parte dei giurì di Corte d'assise.

Quindi il concetto del legislatore è stato questo, di relegare le funzioni del parroco unicamente al campo spirituale, di escluderle da ogni ufficio di temporalità. Se così è, io non comprendo come in una legge, che dovrebbe essere ispirata a sentimenti, a principii di modernità più assoluta, in quanto mira a tutelare gli interessi delle moltitudini nuove, che con nuovi ideali e con nuovi bisogni battono alle porte, si debba attribuire a colui che ha cura di anime un ufficio di questa natura.

L'onorevole Falletti ha terminato poc'anzi le sue osservazioni dicendo che le disposi-

zioni contenute nell'articolo 9 potevano, per la qualità delle persone, che sono chiamate a costituire i Comitati locali, convertire i Comitati stessi in Comitati di inquisizione delle famiglie e che potevano costituire un pericolo per la pace e per la libertà delle famiglie stesse. Faccio mie queste parole considerando come il concetto della laicità progredisca incessantemente ogni giorno di più, e chiedo che sia abolito questo periodo dell'articolo 9 e siano, cioè, sopresse le parole « d'un parroco o ministro del culto » e ad esse siano sostituite le altre: « di un membro di Società operaia locale scelto dal Consiglio comunale. »

Alle osservazioni poi dell'onorevole Majno contrappongo che egli, con l'ultimo emendamento da lui proposto, se ho ben compreso il suo concetto e le sue parole, toglie l'elemento operaio dal Comitato locale e questo certo non può essere nel suo desiderio e nei suoi intendimenti. Si tratta di una legge che riguarda l'emigrazione degli operai, dei lavoratori; è evidente che è necessario, essenziale che dei Comitati locali vengano a far parte coloro che appartengono alla medesima classe sociale, che degli emigranti conoscono più direttamente i bisogni e che gli emigranti più direttamente conoscono di persona. Quindi è che io insisto sulla formula dell'emendamento, presentato anche a nome dell'onorevole Garavetti, salvo poi ad arrendermi alla più semplice e più comprensiva formula accettata dall'onorevole relatore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rizzetti.

Rizzetti. Io mi permetto di pregare l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione di accettare una piccola modificazione al secondo comma dell'articolo 9. Essa consiste nel dare la presidenza di questo Comitato non già al sindaco, ma bensì al pretore.

La dicitura di questo comma come è proposta è questa: « Nei luoghi di emigrazione saranno istituiti Comitati mandamentali comunali per l'emigrazione, con funzioni gratuite, composti del sindaco (o di chi ne fa le veci), del presidente, del pretore, o, in mancanza, di un giudice conciliatore. »

Ora il dare la presidenza di un Comitato di questa natura ad un sindaco e il mettere il pretore locale in sott'ordine al sindaco stesso: me pare meno decoroso ed inopportuno; e io credo che sarà portare un grande vantag-

o all'esecuzione di questa legge dando la presidenza invece al pretore, che è un elemento di gran lunga più illuminato, più cauto, e più indipendente: mentre noi sappiamo che non sempre l'elemento dei nostri sindaci, specialmente nei piccoli Comuni, trovasi a quell'altezza di coltura, di discernimento e di esperienza pratica che occorre per stare alla testa di questi Comitati per l'emigrazione.

Io, per l'esperienza che ho nella regione e ho l'onore di rappresentare, posso dire che su 43 sindaci, quali appunto sono quelli che sono in Valsesia, in una popolazione di 100 mila abitanti in tutto, non tutti presenterebbero quel complesso di requisiti che sono richiesti per quell'ufficio: perciò credo che sarebbe molto opportuno l'emendamento da me presentato il quale mira a dare la presidenza ai Comitati al pretore, anziché al sindaco, lasciando che il sindaco faccia parte dei Comitati medesimi.

Presidente. Onorevole Rizzetti, la Camera potrebbe prendere in considerazione il vostro emendamento se non è sottoscritto da altri deputati; a meno che il Governo e la Commissione non lo accolgano senz'altro.

Rizzetti. Io appunto prego il Governo e la Commissione di volerlo accettare perchè ho molta convinzione che esso sia utile; ma poi vorranno respingerlo, ci vorrà pazienza, io non vi insisterò.

Presidente. La Commissione ed il Governo accettano l'emendamento dell'onorevole Rizzetti?

Luzzatti, relatore. Io non ho alcuna difficoltà a affidare la presidenza dei Comitati al pretore invece che al sindaco, se anche il Governo è dello stesso parere.

Visconti-Venosta, ministro degli affari esteri. Io sono contento perchè non ci vedo inconvenienti.

Presidente. Va bene.

Presentazione di disegni di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Baracco, presidente del Consiglio. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge « Approvazione della spesa straordinaria per la nostra spedizione militare in Cina », chiedendo che esso sia deferito all'esame della Commissione del bilancio; e un altro disegno di legge già presentato altra volta, e che

contempla l'esercizio della medicina presso gli stranieri da parte dei medici chirurghi non italiani: chiedo che questo sia mandato all'esame degli Uffici.

Presidente. Dò atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questi due disegni di legge che saranno stampati e distribuiti. Se non vi sono obiezioni, il primo sarà mandato per l'esame alla Giunta del bilancio, il secondo agli Uffici.

(Rimane così stabilito).

Segue la discussione sulla legge per l'emigrazione.

Presidente. Veniamo ora alla votazione sull'articolo 9. Avendo l'onorevole Abignente ritirato il suo primo emendamento, parmi che senz'altro si possa mettere a partito il primo comma dell'articolo 9:

« Il ministro degli affari esteri, di concerto col ministro dell'interno, nominerà nei porti di Genova, Napoli e Palermo, e di quelle altre città che fossero determinate per Decreto Reale, un ispettore d'emigrazione, investito anche della qualità d'ufficiale di pubblica sicurezza, e preso tra gl'impiegati dell'Amministrazione dell'interno. »

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al secondo comma dell'articolo 9 ci sono vari emendamenti: il primo è dell'onorevole Falletti.

Luzzatti, relatore. Onorevole presidente, mi pare che ora verrebbe opportuno come secondo comma dell'articolo l'emendamento proposto dall'onorevole Abignente, accettato dal Governo e dalla Commissione. Soltanto io vorrei che invece di « suddetto ispettore » si dicesse semplicemente « esso vigilerà altresì ecc. »

Presidente. Benissimo: allora io pongo a partito il secondo comma dell'articolo 9, costituito dalla proposta dell'onorevole Abignente così modificata: « Esso vigilerà altresì alla tutela e visita del bagaglio degli emigranti sia in partenza, sia al ritorno. »

Chi approva questo comma è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Veniamo ora all'ultima parte dell'articolo 9. L'onorevole Falletti insiste nel suo emendamento?

Falletti. Io mi dolgo veramente che la Commissione non abbia, per lo meno in parte, accettato il mio emendamento...

Luzzatti, relatore. Quanto al rappresentante delle Società operaie l'ha accettato.

Falletti. ...e me ne dolgo specialmente per l'obbiezione che mi è stata fatta: che cioè soverchio sarebbe stato il numero dei sindaci. Si poteva facilmente superare questo ostacolo, introducendo nel testo dell'emendamento una lieve modificazione: limitando, vale a dire, il numero dei sindaci e facendo in modo che questi partecipassero annualmente per turno al Comitato. Nondimeno sono disposto a ritirare il mio emendamento, tranne l'ultima parte la quale dispone che con norme tassative sieno dal regolamento determinate le attribuzioni dei Comitati mandamentali. E ciò propongo perchè questa materia non è in alcun modo disciplinata dalla legge. La lacuna è evidente: poichè mentre l'articolo 28 disciplina tutte le parti della legge, non fa neppure parola dei Comitati locali che ne costituiscono la parte più importante.

Io dunque ritiro il mio emendamento tranne l'ultima parte, a meno che il relatore dichiarerà che di questa si riparlerà all'articolo 28.

Luzzatti, relatore. Prego l'onorevole Falletti per tutto ciò che concerne l'emigrazione temporanea, siccome ci sono anche altri emendamenti, di riserbare le sue idee a quando discuteremo l'articolo 28. Così nulla è pregiudicato.

Falletti. Allora ritiro il mio emendamento, riservandomi di prendere a parlare sull'articolo 28.

Presidente. Sta bene.

L'onorevole Majno insiste nel suo emendamento?

Majno. Lo ritiro, dichiarando di associarmi a quello degli onorevoli Mazza e Garavetti.

Presidente. Gli onorevoli Mazza e Garavetti mantengono il loro emendamento, che suona così: *alle parole* « d'un parroco o ministro del culto » *sostituire queste altre:* « di un membro di Società operaia locale scelto dal Consiglio comunale. »

Mazza. Lo mantengo.

Presidente. Allora pongo a partito questo emendamento non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Rimane l'emendamento dell'onorevole Casciani...

Mazza. Mi pare che dovrebbe ora mettersi in votazione il medesimo emendamento con questa variazione: dove si diceva « sostituire » dire « aggiungere. »

Luzzatti, relatore. Avendola inserita nell'articolo concordato col Governo, ne diamo possibile la votazione, quindi ci d'essere grati l'onorevole Mazza.

Mazza. Sta bene.

Presidente. Verrebbe ora l'emendamento proposto dall'onorevole Casciani. L'onorevole Casciani vi insiste?

Casciani. Dopo la dichiarazione dell'onorevole relatore, che ha accettato la seconda parte dell'emendamento Mazza e Garavetti io non ho più alcuna ragione di insistere nel mio che aveva il solo scopo di porre nel Comitato mandamentale un elemento che vive in mezzo al popolo e ne conosce le tendenze ed i bisogni. Poichè, in luogo di maestro elementare, il relatore, anche a nome della Commissione e del Governo, dichiara accettare che sia incluso un delegato della Società operaie, io sono lieto di questa istituzione e ritiro il mio emendamento.

Luzzatti, relatore. Speriamo che nominerà un maestro elementare!

Presidente. Ora veniamo alla votazione dell'ultima parte dell'articolo 9, così come è stata formulata dalla Commissione, accettata una parte dell'emendamento degli onorevoli Mazza e Garavetti, ed una parte degli emendamenti degli onorevoli Abignente e Garavetti.

Ne dò lettura.

« Nei luoghi di emigrazione potranno essere istituiti Comitati mandamentali comunali per l'emigrazione, con funzioni di tutela, composti del pretore o, in mancanza di un giudice conciliatore o del sindaco (chi ne fa le veci), d'un parroco o ministro del culto, d'un medico (designati quest'ultimi dal Commissariato) e di un rappresentante di Società operaie o agricole scelto dal Consiglio comunale.

« I membri elettivi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

« Il Comitato è presieduto dal pretore in sua mancanza dal sindaco. »

Pongo a partito quest'ultima parte dell'articolo.

(È approvata).

« Art. 10. Il medico o uno dei medici di bordo dovrà appartenere al Corpo dei medici della marina militare, in servizio attivo o ausiliario; e verrà designato dal ministro della marina su richiesta del Commissariato. A tali medici sarà affidato anche il servizio di vigilanza a bordo delle navi nell'interesse della migrazione, secondo le norme che verranno determinate dal Regolamento. Essi saranno distribuiti a cura del Fondo per l'emigrazione, nella cui cassa i vettori dovranno versare le competenze loro dovute nella misura che verrà determinata dal Regolamento.

« Il vettore sarà obbligato di fornire gratuitamente ai detti medici, anche per ritorno, vitto e una cabina di prima classe.

« Il ministro degli affari esteri curerà di istituire negli altri Stati, anche mediante accordi coi rispettivi Governi, uffici di protezione, d'informazione e d'avviamento al lavoro.

« Nominerà, secondo le norme che verranno stabilite nel Regolamento, ispettori d'emigrazione viaggianti all'estero nei paesi transatlantici. Avrà facoltà di delegare a tale servizio anche ufficiali consolari.

« Questi ispettori informeranno il Commissariato sulle condizioni dell'emigrazione italiana, e ne raccoglieranno e trasmetteranno lui i voti.

« Tanto nei porti di transito quanto in quelli di arrivo, si eseguiranno, a bordo dei vapori che trasportano emigranti, delle regolari ispezioni per cura degli ispettori viaggianti all'estero, o degli ufficiali consolari, secondo le norme che verranno stabilite dal Regolamento. »

A questo articolo 10 sono stati proposti nell'ordine del giorno e due emendamenti.

L'ordine del giorno è dell'onorevole Bacchi-Alfredo, e suona così:

« La Camera, convinta che alle sorti dell'emigrazione italiana debba almeno in parte provvedere l'azione protettrice dello Stato, invita il Governo a stanziare in bilancio, come pena sia approvata la legge sulla emigrazione, le somme occorrenti perchè il comma dell'articolo 10 abbia immediata ed efficace esecuzione. »

Il primo emendamento, poi, è dell'onorevole Casciani, ed è del seguente tenore:

« 3° comma. Entro un anno dalla promulgazione della legge, il ministro degli affari esteri istituirà negli altri Stati, anche me-

dante accordi coi rispettivi Governi, uffici di protezione e di avviamento al lavoro. »

L'altro emendamento dell'onorevole Valli Eugenio, è del tenore seguente:

« Al quarto comma dopo le parole stabilite dal Regolamento, aggiungere le seguenti: « e non più tardi di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge ».

Intanto dò facoltà di parlare al primo iscritto, che è l'onorevole Santini.

Santini. Voglia la Camera essermi indulgente, com'è suo costume cortese, di benevola attenzione alle brevi osservazioni, che mi permetterò portare intorno all'articolo 10, che, provvedendo alle garanzie igieniche degli emigranti, è di questo disegno di legge uno dei più importanti, e vuole particolare considerazione. E credo fare opera doverosa, imperocchè io sia intimamente convinto che debba ogni deputato portare alle discussioni nostre, per modesto che sia, quale il mio, il contributo di quelle singolari cognizioni che ha potuto acquisire nel tirocinio e nell'esercizio della propria professione. Io non esito un istante a sottoscrivere pienamente all'articolo 10, e ricordo come bene si apponesse l'onorevole Luzzatti nell'elogiare i nostri emigranti. E quanti li abbiamo veduti all'opera nei lontani paraggi di oltre oceano possiamo attestare che essi la meritano davvero, come la hanno meritata dal Governo e dalla Commissione, ogni cura amorosa, cui danno loro diritto l'onestà, la robustezza nel lavoro, la sobrietà in ogni esplicazione della travagliata esistenza. E tanto più la Camera fa opera doverosa nell'interessarsi ai nostri emigranti, perchè essi, pur lontani dalla patria, spiegano, nel duro esercizio del loro lavoro, qualità, da tutti invidiate, intimamente legate ad un intenso e fedele amore per il luogo nativo. E ne abbiamo avuto prova solenne in quel nuovo plebiscito patriottico, onde essi, riscuotendo la simpatia degli stessi Governi di quelle Repubbliche, associate al nostro lutto, espressero i propri sentimenti di cordoglio e di sdegno, che pel feroce assassinio dell'amatissimo Re Umberto premono e premeranno sempre ogni gentile cuore italiano.

In ordine al servizio di bordo sulle navi degli emigranti, da affidarsi ai medici della marina militare, è stata quasi unanime la nota di approvazione ed io ne colgo volentieri occasione per dire l'animo mio memore

e riconoscente al collega Colajanni per le espressioni sue di lode all'indirizzo dei medici militari, espressioni, delle quali io, a rovescio di quanto egli ha creduto affermare, gli sono veramente grato e per la competenza, che gli deriva dalla sua professione, e perchè appunto vengono da un avversario politico.

Inoltre noi, che ci onoriamo sedere su questi banchi, abbiamo così scarsa consuetudine con gli elogi, che ci vengono da quei signori che non possiamo a meno di dare ad essi un valore ancor più alto nelle rarissime contingenze, nelle quali ne siamo degnati.

La nota discordante contro il servizio sanitario di bordo, deferito ai medici della marina militare, è sorta dall'egregio collega Pantaleoni, dal quale, mente acuta e progenie di medico, io aveva diritto di attendermi più studiato giudizio intorno ad un argomento sanitario. Ma a me piace sottrarre senza indugio l'animo dell'onorevole Pantaleoni alle sue preoccupazioni circa l'inettitudine dei medici militari a soddisfare al servizio sanitario, esplicito sulle donne e sui fanciulli. Una è la scienza medica, e le specialità vi rientrano quali parti accessorie. D'altronde, l'onorevole Pantaleoni, che è distinto professore, sa che i medici militari, al pari di tutti che escono dalle nostre Università, sia in teorica, come in pratica nelle cliniche, hanno tutto il campo di addestrarsi alle malattie dei bambini e delle donne.

Aggiungerò, che i medici militari, sempre ligi al dovere, compiendolo, fino alla esagerazione, sempre pronti a soccorrere alle sventure, da essere la vera provvidenza dei poveri quartieri, dove generalmente s'indovano gli ospedali militari, sono continuamente chiamati, specialmente nella notte, a prestare gli ausilii medici anche a donne, specialmente nei casi di urgenza, sempre i più difficili. Il che mi giova rammentare, perchè l'onorevole Pantaleoni ha fatto una punta nel campo dell'ostetricia. Del resto, la efficacia delle cure, che i medici militari della reale marina potranno spendere sulle navi degli emigranti a beneficio delle donne e dei bambini, viene garantita e rafforzata dal loro esercizio della pratica privata. E quando, specie in lontani paraggi stranieri, in perigliose contingenze di guerre e di rivoluzioni le navi della marina italiana ospitano quanti, non belligeranti, si rifugiano all'ombra della

nostra gloriosa bandiera, l'opera dei medici di bordo, anche nel soccorrere alle donne, esplica sempre efficace e vivamente provdenziale.

E me ne appello all'onorevole ministro della marineria, ai cui ordini rammento, con intima soddisfazione dell'animo, di avere rdestamente servito il mio Re e la mia patria in mari lontani, per attestare che nella guerra fra il Chili ed il Perù e durante la rivoluzione Arabysta in Egitto la vecchia nave *Ciribaldi* accoglieva al suo bordo cospicuo numero di donne e di fanciulli che, ammalati, reclamavano, ed avevano veramente efficace l'opera dei medici militari. E di sesso femminile era una vera grazia di Dio a bordo quella nave di Sua Maestà.

Quindi su ciò pregherei l'egregio collega Pantaleoni di modificare il suo giudizio, tendendo affidarlo che il servizio sanitario sulle donne e per i fanciulli emigranti, deferito ai medici della marina militare, nulla lascia a desiderare.

Talun mio egregio collega in professione invero *rara avis*, ha voluto vedere quasi un'offesa ai medici civili l'affidare ai medici della marina militare il servizio sanitario sulle navi, adibite al trasporto degli emigranti. Ma chiunque abbia, pur non mobattuto il mare, non può non riconoscere imprescindibile necessità di imbarcare su una nave di emigranti (i quali, non rotti alla vita del mare, facilmente ammalano), meglio allenati alla vita di bordo. Anzi io tengo che su queste navi, non medici, diciamo assunti in servizio, ma debbano imbarcare medici di prima classe, ossia capitani, i quali della specialissima vita del mare abbiano consumata esperienza.

L'onorevole Pantaleoni disse: Ma come voi volete dare all'emigrazione medici militari? O ne avete troppi, ed allora il vostro organico è eccessivo; o ne avete scarsi, ed allora dove li prendete? Io rispondo all'onorevole Pantaleoni che di medici militari la marina ha tutt'altro che eccesso; ma che supplirà alla mancanza dei medici, i quali imbarcheranno sulle navi degli emigranti aprendo un concorso tra i medici civili, i quali andranno a supplantare quelli, che vengono adibiti al servizio a bordo delle navi degli emigranti.

Ho voluto esporre queste brevi considerazioni, lusingandomi che la mia povera v

più che di un modesto deputato, di un vecchio medico di marina, trovi benevola accoglienza nella discussione di siffatto argomento. E mi sia ancora dalla cortesia della Camera consentito un breve accenno all'argomento della cubatura sulle navi, trasportanti emigranti, nel senso che le esigenze di una sufficiente cubatura abbiano la precedenza sulla velocità, che varrà infinitamente meglio di un miglio in più di velocità all'ora, maggior velocità, che importa sempre non lieve aumento di spesa, una maggior cubatura di aria respirabile.

È in questo importantissimo argomento come nella buona tenuta delle sentine, nella vigilanza dell'acqua, nella rinnovazione e nella ventilazione dell'aria, insomma in tutte le applicazioni più recenti dell'igiene navale, la quale, non nelle Università mancanti di questo insegnamento, ma si appara nella lunga pratica di bordo, ove dovrà più ampia esplicarsi l'opera del medico di marina. Ed eventualmente eziandio alle disinfezioni, governate dai più moderni sistemi, dovranno rivolgere la loro consumata pratica i medici della marina militare, cui è affidato il governo sanitario degli emigranti. E giova rammentare che in questa preziosa conquista della medicina moderna l'Italia tiene con altissimo onore il suo posto, in merito del nostro valoroso delegato al Consiglio sanitario internazionale di Alessandria d'Egitto, il dottore Terella, cui si deve la proposta, da tempo adottata, di eseguire le disinfezioni sulle navi nel luogo di partenza infetto, e non nel porto di approdo, se l'Europa ha potuto e può opporre più valida difesa contro le importazioni delle epidemie.

Un'altra proposta vorrei fare, ed è: che i nostri emigranti, prima di partire o al momento della partenza, siano tutti rivaccinati, a fine di scongiurare quelle fiere epidemie di vaiuolo, che tanto sovente han fatto delle navi degli emigranti veri bastimenti-ospedali di morenti, di morti. Siffatta tanto provvida igienica misura vige da tempo per gli operai degli arsenali della Regia Marina. Ed è in virtù di questa salutare disposizione che dessi sono rimasti immuni dalle epidemie di vaiuolo, che inferivano e mietevano numerose vittime nelle varie città. E gli egregi colleghi vorranno consentirmi venia cortese, se, essendo stato io il modesto autore di siffatta salutare proposta, ho creduto mio dovere di

evocarla nell'interesse della salute degli emigranti.

Da queste modeste osservazioni mi piace augurarmi possa così instaurarsi una nuova giurisdizione sanitaria marittima, vindice quasi delle inconsulte soppressioni di savie leggi di sanità pubblica, immolate a volgari odii politici. Così la scienza medica italiana, affermantesi ogni giorno con nuove trionfali scoperte, tra le quali mi è caro rammentare quella del bacillo della febbre gialla, dell'amico e collega Sanarelli; questa scienza medica italiana, che non teme rivali, possa trarre anche da questa legge nuovi titoli d'onore, per virtù di insigni benemerenze, che, provvedendo a più efficace tutela della salute pubblica, costituiscono la più bella delle vittorie, la vittoria in uno della scienza e dell'umanità. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccelli Alfredo.

Baccelli Alfredo. Permettetemi, onorevoli colleghi, che io invochi per pochi minuti soltanto la vostra indulgente attenzione.

Si tratta di un argomento che è certo fra i più importanti e i più gravi di quanti sono contenuti nella legge che noi stiamo ora esaminando.

Io ho udito dall'una e dall'altra parte della Camera discutere con molta competenza di Compagnie di navigazione, di *trust*, di agenti e di subagenti; ma un argomento, che per me è capitale, fu invece appena sfiorato, più che toccato, ed è quello che concerne la tutela e la protezione degli emigranti appena siano sbarcati.

Poco importerà, infatti, onorevoli colleghi, che questi disgraziati abbiano un migliore trattamento durante la traversata, se poi, giunti nelle lontane contrade, restano abbandonati alla loro oscura fortuna.

Si è detto che la emigrazione è un bene si è detto che è un male; io non credo in modo assoluto nè all'una cosa, nè all'altra, ma dirò che l'emigrazione è un bene se protetta efficacemente, un male se abbandonata a sè stessa.

Difatti, quando le migliaia di sventurati che vanno in lontane contrade, si trovano senza mèta fissa, senza certo pensiero, abbandonati a sè stessi, ignoranti, miserabili, senza aiuti, in conflitto spesso con le popolazioni indigene e quasi sempre con le emigranti di altri Stati d'Europa, restano in condizioni

a

ssai difficili. I nostri emigranti, specialmente, meno istruiti degli altri e meno provvisti di danaro, soccombono in una lotta ineguale. E allora? Allora la miseria del corpo proietta la sua sinistra luce anche sull'anima e, dopo la fame, viene la delinquenza: da cui la trista rinomanza della nostra emigrazione all'estero.

Al contrario, la emigrazione protetta dà ottimi risultati. L'emigrante non è più il mendico della famiglia internazionale; esso è una libera forza che si espande, che lotta, che vince, e la luce della vittoria sua si riflette in decoro e prosperità sul capo della madre patria.

Dunque, o signori, di grande importanza è l'argomento della tutela e della protezione dei nostri emigranti all'estero.

Gli Stati d'Europa i quali danno maggior contingente alla emigrazione, hanno tutti (e voi me lo insegnate) provveduto convenientemente alla tutela degli emigranti.

L'Inghilterra ha istituti ed uffici a Londra e in ogni angolo della terra; la Germania ha provveduto con la legge del 1887 assai efficacemente; la Svizzera, poi, in ciò è maestra, poichè il Consiglio federale e le autorità cantonali aiutano le Società di mutua assistenza, aiutano gli ospedali e le scuole; e le sue circolari del 1887 e del 1894 sono quanto di meglio sia stato scritto nel genere.

Ma noi che cosa abbiamo fatto di fronte a tutto ciò? Avevamo un Bollettino delle Società di protezione degli emigranti, e dal 1879 ha sospeso le sue pubblicazioni, forse perchè non c'era più alcuno che proteggesse cosa alcuna.

Abbiamo, è vero, un ufficio a New York e uno a Buenos-Ayres: ma sono uffici, che non esercitano una grande azione. Abbiamo la buona opera di monsignor Scalabrini e la sua Società, ma è piccola cosa anch'essa e di modesta efficacia. E poi, lasciatemelo dire, onorevoli colleghi, qui dove il dissidio tra la Chiesa e lo Stato, latente o patente, ferve sempre, non è doloroso per noi che le buone iniziative debbano sempre sorgere dalla Chiesa e che lo Stato debba essere secondo e scomparire al paragone?

È avvenuto così che la nostra emigrazione all'estero è stata perseguitata dalla più trista fama. Io vi ricorderò che nel 1888 negli Stati Uniti di America si parlò di una inchiesta a carico della sola emigrazione italiana, e si voleva alla emigrazione italiana

applicare la legge cinese, cioè proibire agli italiani di immigrare negli Stati Uniti. assai doloroso, o signori!

Sei secoli fa i grandi viaggiatori italiani aprivano le ultime porte alla civiltà italiana e portavano nelle terre lontane la luce del nostro sapere e della nostra prosperità. Oggi i discendenti della forza romana, della grazia fiorentina, della ricchezza genovese, sono equiparati agli ultimi e barbari Cinesi! Lo Stato non può, non deve tollerare una simile condizione di cose!

Una volta, gli italiani andavano ad insegnare dalle cattedre universitarie; facevano sorgere magnifici edifici, ed ornavano quadri e statue immortali le metropoli d'Europa; oggi gli italiani sono i cantastorie ed i facchini dell'universo; ed è cosa che stringe il cuore, percorrendo le città straniere, di udir, là dove un umiliante natiere si esercita, parlar sempre la dolce lingua italiana! (*Approvazioni*).

C'incombe dunque l'obbligo di pensare efficacemente alla tutela dei nostri emigranti ed è questo un dovere del cuore ed un avvedimento politico.

È un dovere del cuore, perchè si tratta di nostri fratelli. Essi hanno lasciato addolorati il loro paese; essi sono laggiù abbandonati in una lotta ineguale contro alle emigrazioni che li opprimono, eppur ricordano la madre-patria. Ebbene, facciamo noi, se non abbiamo potuto aiutarli mentre erano in patria, li soccorriamo quando sono lontani; facciamo sì che essi non debbano credere che la voce d'Italia sia così debole non poter essere udita oltre l'Oceano; e che essi sentano la nostra mano benefica.

Disse un grande statista inglese che dove è un inglese là è l'Inghilterra, e su quella baldia fierezza si fondano il decoro e la fama della nazione Britannica. Ebbene, affermo anche noi che dove è un italiano così è l'Italia.

Ho detto che è non soltanto un dovere del cuore soccorrere gli emigranti, ma anche un avvedimento politico.

Dopo che agli eserciti assoldati si è sostituita la coscrizione nazionale ed è perduto ne' più angusti confini l'avvenire delle colonie militari, noi dobbiamo dare impulso alle libere colonie commerciali, industriali e agricole. Dobbiamo in esse trovare la base della nostra prosperità avvenire.

In tutti gli Stati, il rapido accrescersi delle popolazioni impensierisce gli uomini politici, e tutti cercano con affannosa cura un lembo di terra ove andare ad espandere il di più delle proprie forze. Oggi pare costata una gara ambiziosa, ma domani sarà la ferrea legge dell'esistenza. Guai a quegli Stati che avranno posta la loro emigrazione in condizione di inferiorità rispetto alle altre nazioni di Europa, per modo che ad essa siano chiuse le terre che ad altre sono aperte.

Presidente. Onorevole Baccelli, tutto questo toccherebbe alla discussione generale. La pregherei di voler parlare dell'articolo o del suo ordine del giorno.

Baccelli Alfredo. Debbo pur dare ragione del mio ordine del giorno. — Ora a tutto ciò provvede l'articolo 10 della legge che stiamo discutendo?

Il comma 3º dell'articolo 10 stabilisce:

« Il ministro degli affari esteri curerà di istituire negli altri Stati, anche mediante accordi coi rispettivi Governi, uffici di protezione, d'informazione e d'avviamento al lavoro. »

Se questo comma fosse eseguito, noi potremmo essere tranquilli per la tutela dei nostri emigranti. Ma io, sebbene giovane di anni e di esperienza, di esperienza ne ho però già tanta da conoscere che certi principii restano molte volte una semplice affermazione, consacrata nella legge, senza essere eseguiti. E perciò, mosso da un sano concetto e da un giusto timore, ho presentato il mio ordine del giorno.

La parola della legge deve essere efficacemente eseguita. Si dirà, è vero, che s'intende provvedere col fondo dell'emigrazione, e che però non è necessario uno stanziamento in bilancio.

Io non so quale sarà la sorte che questo fondo dell'emigrazione correrà; e poi quando anche il fondo di emigrazione potrà funzionare, appena 500 mila lire potranno erogarsi al nostro scopo. Ebbene, onorevole ministro, si accerti che mezzo milione è troppo poca cosa, se si vuole efficacemente proteggere la emigrazione. E finchè il fondo di emigrazione non sarà costituito? Vorrà la sua amministrazione contrarre un debito? Troppo facilmente e troppo presto si darebbe così ragione all'onorevole Sonnino, il quale

diceva che questi fondi speciali ad altro non servono che ad essere focolai di debiti.

Io dunque temo fortemente che la buona disposizione dell'articolo 10 non abbia il suo effetto, e insisto nell'ordine del giorno.

Concludo. Voi tutti sapete quale sia la prosperità economica della nostra colonia sulle rive del Plata, e come colà la buona energia italiana si sia solennemente affermata.

A Buenos-Ayres il 42 per cento del capitale industriale è italiano: il 60 per cento dei negozi sono italiani; noi possediamo per molti milioni di beni stabili. Ebbene, plaudiamo a quelle nobili forze ed auguriamoci che in avvenire, efficacemente protetta, la nostra emigrazione rinnovi in altri lontani paesi cotesto miracolo. Che questa discussione sulla emigrazione non si chiuda, senza che si sia mandato un saluto alle generose popolazioni italiane, che hanno saputo sul Plata così alto mantenere il nome nostro. Io credo di interpretare il sentimento di voi tutti inviando loro la parola del nostro più caldo affetto, e beneaugurando ad esse prosperità a fortuna. (*Bene! Bravo! — Congratulazioni!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casciani.

Casciani. Onorevole presidente, io ho già svolto il mio ordine del giorno durante la discussione generale. Non ho quindi da aggiungere che pochissime parole.

Questo emendamento ha per scopo di determinare il tempo dentro il quale deve essere stabilito l'ufficio di protezione ed avviamento al lavoro. Sono stato spinto a presentare questo emendamento dal fatto che, anche durante la discussione della legge che avvenne nel 1893, il Governo prese impegno che, a tempo opportuno, avrebbe provveduto ad istituire in America un ufficio di tutela per i nostri emigranti. Allora dal banco dei ministri si diceva che il Governo, appena approvata quella legge, avrebbe pensato ad istituire un ufficio col quale potere avviare al lavoro gli emigranti arrivati nell'America latina.

Ora, poichè questa condizione non si verificò mai, a me pare conveniente che si debba stabilire fin d'ora un limite entro cui debba svolgersi l'opera del Governo: l'epoca cioè entro la quale debba adempiersi all'impegno stabilito da questo articolo 10.

Per questo io mi auguro di udire dal-

l'onorevole ministro degli affari esteri che accetta il mio ordine del giorno nell'intendimento che l'impegno stabilito dall'articolo 10 non sia una delle solite vecchie promesse, ma che si istituirà realmente questo ufficio che sarà di grande aiuto, forse il più forte aiuto, per la nostra emigrazione. Spero che l'onorevole ministro degli esteri vorrà darmi una soddisfacente risposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lemmi.

Lemmi. L'articolo 10 tratta due cose distinte: e cioè il protettorato degli emigranti a bordo, e il protettorato degli emigranti in terra straniera. Io ho chiesto di parlare per chiedere la divisione di questo articolo; per formare cioè il primo e secondo paragrafo come articolo decimo, e poi formare, col rimanente dell'articolo decimo attuale, un articolo 10 *bis* nel senso che gli uffici di protezione ed avviamento al lavoro degli emigranti all'estero debbano, non possano, essere istituiti a cura del Governo. Quindi io proporrei di fare un articolo 10 sino alle parole: « e una cabina di 1ª classe » ed un articolo 10 *bis* da quelle parole sino alla fine, coll'avvertenza che alle parole: « il ministro degli affari esteri curerà d'istituire », siano sostituite le parole: « saranno istituiti negli altri Stati, ecc. ».

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

Visconti-Venosta, *ministro degli affari esteri.* Il Governo si associa interamente alle considerazioni svolte con tanta eloquenza dall'onorevole Baccelli, il quale ammetterà che alle sue idee, alle sue convinzioni, una soddisfazione è data con questa legge che non fu opera lieve portare innanzi al Parlamento. Io riconosco l'opportunità d'istituire presto gli uffici di protezione e di avviamento al lavoro per i nostri emigranti: ma il prendere ora l'impegno d'iscrivere in bilancio, non appena approvata questa legge, le somme necessarie potrebbe incontrare ostacoli e difficoltà, mentre io non credo impossibile e nemmeno troppo difficile per il Governo di poter provvedere altrimenti. Io prego quindi l'onorevole Baccelli di prendere atto delle mie dichiarazioni e del proposito che ho di attuare, nel più breve tempo possibile, istituzioni che saranno di reale tutela e di grande miglioramento per le sorti della nostra emigrazione.

Eguale dichiarazione naturalmente faccio

all'onorevole Casciani, al quale però osserterei che un termine io potrei anche accettarlo dipendesse solo da me, ma non posso accettarlo per quanto dipende dall'azione di altri Governi. Come si può porre in un articolo di una legge italiana un termine perentorio entro il quale un altro Governo debba concludere un patto con noi? Prego quindi l'onorevole Casciani di prendere atto delle mie dichiarazioni, e di non insistere nel suo emendamento.

Quanto alle proposte fatte dall'onorevole Lemmi, mi pare che non vi possa essere difficoltà di accettarle; lo prego però di voler ancor più nettamente formulare perché io possa farmene un concetto esatto.

Presidente. La divisione della votazione consentita dal regolamento quando ne sia fatta istanza: quanto a ciò non v'è questione possibile; per il rimanente udremo poi la Commissione. Intanto ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano.

Di Stefano. Io mi sono permesso di chiedere di parlare intorno all'articolo 10, per richiamare l'attenzione della Camera, e specialmente della Commissione, circa la dizione di questo articolo, e circa quanto esso dispone in ordine alla vigilanza dei passeggeri a bordo. Con quest'articolo, innovando a quanto avevano disposto le leggi precedenti e a quanto il precedente disegno di legge proponeva, è affidato unicamente al medico militare qualità di commissario governativo a bordo delle navi, che trasportino emigranti.

Ora, poichè la legge, che noi votiamo oggi, deve essere coordinata con le leggi organiche della marina mercantile che sono in vigore prima che l'articolo 10 sia approvato, mi sembra giusto si debba dalla Commissione ponderare la disposizione, che essa ha proposto, per vedere se sia in armonia con le leggi generali, quali sono il Codice della marina mercantile ed il regolamento che fa seguito, di recente modificato.

L'istituzione d'un commissario governativo a bordo non è nuova; essa esiste per leggi in vigore ed è precisamente definita all'articolo 70 del regolamento. Questo articolo sancisce infatti: « Sui piroscafi addetti a viaggi di lunga navigazione, che trasportano più di 300 emigranti, potrà essere imbarcato con l'ufficio di commissario governativo, un funzionario scelto tra gli impiegati di capitanerie di porto o tra gli ufficiali dei Cor

della Regia marina in attività di servizio o in posizione ausiliaria.»

Quali sono le attribuzioni di questo commissario governativo?

« Il commissario governativo, così segue l'articolo 70, veglierà perchè non siano accordate abusive modificazioni nell'assetto interno del bastimento, e ne siano eliminati gli inconvenienti che si manifestassero; curerà d'impedire che negli scali intermedi siano imbarcati passeggeri in numero maggiore delle piazze disponibili e vigilerà sulla scrupolosa osservanza, da parte del capitano, dei medici e dell'equipaggio, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari. »

In questa disposizione, adunque, non solo la figura del commissario governativo a bordo è completamente delineata e ne sono determinate le attribuzioni, ma sono stabilite le categorie d'impiegati, in cui deve farsi la scelta.

Quando venne il primo disegno di legge per l'emigrazione presentato dal Governo, all'articolo 8 (comma sesto), si dispose che « il servizio di sorveglianza sulla emigrazione a bordo delle navi, anche nei viaggi di ritorno, verrà affidato a commissari viaggianti, scelti tra i medici della marina militare, e, in difetto, fra gli ufficiali delle capitanerie di porto, dello stato maggiore generale e del Corpo di commissariato della Regia marina, sia in attività di servizio, sia in posizione ausiliaria ».

Questo disegno di legge portava già una modificazione a quanto disponeva l'articolo 70, dando la preferenza ai medici della marina militare; ma, in difetto di essi, conservava, se non altro, la scelta tra gli ufficiali delle capitanerie di porto, dello stato maggiore generale e del Corpo di commissariato della Regia marina.

E la scelta degli ufficiali delle capitanerie di porto a commissari governativi aveva una importanza speciale: inquantochè il commissario governativo non deve badare semplicemente alla igiene, non deve toccare solamente il polso all'ammalato, o assistere il ragazzo, o la donna che partorisce, come si diceva l'altro giorno, in questa Camera, (perchè per far ciò basta il medico, che deve trovarsi, per le odierne leggi, sopra ogni nave che trasporti 100 passeggeri); ma deve vigilare anche che le leggi della marina mercantile siano da tutti osservate, ed osservate

anche dal *medico di bordo*, dal capitano e dall'equipaggio; e quindi deve avere una competenza tecnica che non si riscontra nei medici della marina militare.

Orbene, questo disponeva la legge attuale; ed un funzionamento questa legge ha avuto, nè finora, per quanto si sappia, si sono rilevati danni dall'attuazione di essa, essendosi sempre, meno una sola volta, scelti come commissari governativi a bordo ufficiali delle capitanerie di porto, i quali hanno adempito, inappuntabilmente, ai loro doveri ed in qualche caso, come in quello dell'avaria del piroscalo *Attività*, hanno salvato, con veri atti di abnegazione e coraggio, la nave e gli emigranti da sicura perdita.

Io mi sono domandato: perchè mai la Commissione, quando ha proposto il nuovo testo unico, di accordo col Governo, ha soppresso questo diritto di scelta ed ha tolto agli ufficiali di porto la possibilità di essere nominati commissari governativi? Quali ragioni han mosso la Commissione a far ciò? Ho voluto leggere, attentamente, la relazione della Commissione, ma non ho trovato in essa nulla che mi dicesse il perchè siasi pensato di abrogare l'articolo 70 del Regolamento della marina mercantile, e sopprimere la possibilità di nominare gli ufficiali di porto commissari governativi, perchè siasi voluta infliggere questa *diminutio capitis* ai medesimi, e perchè siasi ristretta semplicemente ai medici militari, il cui numero è, d'altronde, insufficiente, la possibilità di essere chiamati all'ufficio di commissario di bordo.

Mi pare che, prima di votare un emendamento così grave delle leggi che esistono, un emendamento che viene a toccare le leggi organiche della marina mercantile (dappoichè noi abbiamo la parte che concerne il trasporto dei passeggeri codificata negli articoli 85-91 del Codice della marina mercantile e poi abbiamo tutto un regolamento che si compone di circa 100 articoli, che si occupa appunto del trasporto dei passeggeri e della vigilanza sotto tutte le forme), prima di votare, ripeto, questo emendamento, che muta radicalmente le leggi organiche, che annulla quello che l'articolo 70 aveva disposto, che rende il medico di bordo vigilante sè stesso, poichè, quando commissario governativo è il medico di bordo, è evidente che il suo operato come *medico*, rimane senza controllo alcuno; mi pare, dicevo, onorevoli col-

leggi, che la Commissione debba riesaminare questa disposizione per vedere di togliere la disarmonia, che esiste fra le leggi organiche e questa legge che ora dobbiamo votare, per evitare che, domani, succedano inconvenienti, che renderebbero frustranee le disposizioni della legge stessa.

In questo senso, io non vi presentò un emendamento, ma faccio la proposta che quest'articolo, prima di votarsi dalla Camera, sia rinviato alla Commissione affinché essa, come si è fatto per l'articolo primo, lo esamini e lo metta in rapporto con le disposizioni d'indole generale contenute nel Codice della marina mercantile e col regolamento del 1897 e 1898, che vi fa seguito.

Presidente. L'onorevole Valli Eugenio ha facoltà di parlare.

Valli Eugenio. Dirò una sola parola perchè urge che la legge sia presto votata.

Io desidererei di vedere accolto il mio emendamento; che cioè fossero nominati questi ispettori di emigrazione viaggiante all'estero, nei paesi transoceanici, perchè vi annetto addirittura una grande importanza.

Ad ogni modo, se il ministro e la Commissione credono che questa disposizione non abbia da prendere posto nella legge, ed il ministro mi affida che li nominerà nel più breve termine possibile, non ho difficoltà di ritirare anche questo mio emendamento.

Visconti Venosta, ministro degli affari esteri. Dò all'onorevole Valli l'affidamento che presto saranno nominati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marineria.

Morin, ministro della marineria. Debbo dichiarare all'onorevole Di Stefano che è in pieno accordo con la Commissione anche il Ministero nell'accogliere la proposta di stabilire unicamente nella categoria dei medici di marina la scelta del funzionario che deve imbarcare a bordo dei bastimenti che trasportano emigranti, come commissario governativo.

Io credo che questo provvedimento sia molto opportuno, perchè credo che nessuno meglio del medico della marineria possa adempiere alle funzioni che sono realmente proprie del commissario viaggiante.

Difatti, che cosa deve fare il commissario viaggiante rispetto alla tutela che deve esercitare sugli emigranti? Curare principalmente la salute loro e il loro benessere.

Ora, per provvedere a che gli emigranti sieno trasportati in buone condizioni igieniche, in condizioni che assicurino il loro buon mantenimento, occorrono due ordini di provvedimenti: il primo si riferisce alle installazioni fisse di bordo, ed io convengo con l'onorevole Di Stefano che, per verificare se le condizioni volute da questo primo ordine di provvedimenti si verificano, può essere convenientemente indicato un ufficiale di capitaneria di porto, quantunque anche questo punto possa discutersi. Ma, per conoscere se le installazioni fisse sieno conformi alle disposizioni regolamentari, non è necessario viaggiare, basta passare un'ispezione alle navi prima della partenza.

Invece a bordo, durante il viaggio, si richiede l'esercizio di funzioni continue, le quali sono più proprie di chi ha cognizione di igiene navale. Queste cognizioni le possiede molto di più un medico di marina di qualunque altro funzionario dipendente dal Ministero della marina. I medici di marina, non solo sono medici nello stretto senso della parola, ma sono medici che hanno fatto studi speciali relativamente alle migliori condizioni nelle quali può l'uomo vivere a bordo, che sono pratici nel rintracciare l'origine delle malattie che si possono manifestare sulle navi, che hanno competenza per riconoscere quali sono le influenze che il vitto, la ventilazione, il clima e altri molteplici coefficienti possono esercitare sulla salute degli emigranti.

Dunque, ripeto, sotto tutti i punti di vista, mi pare che le persone le quali con maggior competenza possano adempiere alle funzioni di commissario viaggiante sieno i medici di marina.

È stata fatta l'obiezione che il Ministero della marina probabilmente non avrebbe ora il personale sufficiente per provvedere a questo servizio.

Ma a questo riguardo, posso rispondere che il rimedio a tale insufficienza è molto semplice: non abbiamo che ad aprire concorsi per medici di marina. Questi concorsi sono sempre affollatissimi, e ci forniscono un mezzo molto facile di reclutare ufficiali sanitari numerosi e volenti.

Certamente non saranno i medici nuovi quelli che noi destineremo per commissari viaggianti sulle navi: essi potranno fare il servizio a bordo come medici in seconda e intanto acquistare esperienza. Abbiamo an-

che un numero di medici in servizio ausiliario fra i quali si ricaverebbero ottimi e volenterosi elementi.

Il pericolo che si difetti di personale certamente non esiste; ma nella disposizione, la quale stabilisce che i commissari viaggianti siano medici della marina militare vedo anche un altro lontano vantaggio, vantaggio non per il servizio della emigrazione, ma per quello della marina militare stessa. Vedo in questi medici, viaggianti sopra i bastimenti che trasportano passeggeri, un prezioso semenzaio per la marina militare, la quale, quando si presentasse un caso di guerra, dovrebbe di molto aumentare il numero dei suoi medici; ed è molto più opportuno che lo aumenti con medici i quali abbiano già la pratica del mare, anziché con elementi scelti al momento del bisogno tra i medici civili, i quali possono essere eccellenti a terra, ma a bordo, sono soggetti a trovarsi, per qualche tempo, in istato da non potere esercitare in modo soddisfacente il loro mandato. Perciò pregherei l'onorevole Di Stefano di convincersi che la disposizione adottata non è cattiva come egli la crede, e che essa risponde interamente alle esigenze alle quali si deve soddisfare; e quindi lo inviterei a non insistere nella sua proposta.

Di Stefano. Domando di parlare.

Presidente. Mi dispiace, ma Ella non può parlare più di una volta, ed ormai ha parlato.

Il Governo accetta l'emendamento dell'onorevole Valli Eugenio?

Visconti-Venosta, ministro degli affari esteri. Lo accettiamo come raccomandazione.

Valli Eugenio. Sta bene.

Presidente. Allora verremo ai voti: cominciamo dall'ordine del giorno dell'onorevole Baccelli Alfredo:

« La Camera, convinta che alle sorti dell'emigrazione italiana debba almeno in parte provvedere l'azione protettrice dello Stato, invita il Governo a stanziare in bilancio, appena sia approvata la legge sulla emigrazione, le somme occorrenti perchè il comma 3 dell'articolo 10 abbia immediata ed efficace esecuzione. »

Baccelli Alfredo. Poichè il ministro degli affari esteri ci ha assicurato che il capoverso 3º dell'articolo 10, del quale ho parlato, avrà esecuzione e che il Governo in un modo

o nell'altro troverà i fondi per questo scopo, prendo atto di tale dichiarazione, lo ringrazio e ritiro l'ordine del giorno.

Presidente. L'onorevole Casciani insiste o mantiene il suo emendamento?

Casciani. Per le stesse ragioni, lo ritiro.

Presidente. In quanto alla proposta dell'onorevole Di Stefano, non può mettersi a partito perchè non firmata da dieci deputati; tanto meno potrebbe inviarsi alla Commissione, giacchè anche per ciò occorrerebbe una proposta di rinvio sempre firmata da dieci deputati. Così non rimangono che le proposte dell'onorevole Lemmi, di cui la prima consiste nel dividere la votazione dei due primi capoversi dell'articolo 10 e la seconda nel riformare il primo capoverso della seconda parte dell'articolo. In quanto alla prima proposta la divisione della votazione è di diritto, e quindi, non essendovi più emendamenti, passerò alla lettura dello articolo; ma prima chiedo l'avviso della Commissione in proposito.

Luzzatti, relatore. La Commissione non ha difficoltà ad accettare la divisione della votazione; soltanto fa le sue riserve per il coordinamento dell'articolo, delle varie sue parti, numeri ecc.

Presidente. Sta bene; questo è sempre inteso.

Luzzatti, relatore. Anche bisogna aggiungere, signor presidente, dopo la parola *bordo* « sulle navi che trasportano emigranti » ecc.

Presidente. Dunque il primo capoverso dell'articolo 10 resta così formulato: « Il medico o uno dei medici di bordo, sulle navi che trasportano emigranti, dovrà appartenere al corpo dei medici della marina militare, in servizio attivo o ausiliario; e verrà designato dal ministro della marina su richiesta del Commissariato. A tali medici sarà affidato anche il servizio di vigilanza a bordo delle navi nell'interesse della emigrazione, secondo le norme che verranno determinate dal Regolamento. Essi saranno retribuiti a cura del Fondo per l'emigrazione, nella cui cassa i vettori dovranno versare le competenze loro dovute nella misura che verrà determinata dal Regolamento. »

Pongo a partito questo primo capoverso.
(È approvato).

Secondo capoverso: « Il vettore sarà obbligato di fornire gratuitamente ai detti medici, anche per il ritorno, il vitto e una cabina di prima classe. »

Pongo a partito questo secondo capoverso dell'articolo 10.

(È approvato).

Verremo ora alla seconda parte dell'articolo nel cui primo capoverso vi è la modificazione proposta dall'onorevole Lemmi ed accettata dal ministro degli esteri.

La Commissione l'accetta anch'essa?

Luzzatti, *relatore*. È d'accordo.

Presidente. Allora questa seconda parte viene modificata così: « A cura del ministro degli affari esteri saranno istituiti negli Stati verso i quali si dirige a preferenza l'emigrazione italiana, anche mediante accordi coi rispettivi Governi, uffici di protezione, d'informazione e d'avviamento al lavoro.

« Il ministro degli affari esteri nominerà, secondo le norme che verranno stabilite nel Regolamento, ispettori d'emigrazione viaggianti all'estero nei paesi transoceanici. Avrà facoltà di delegare a tale servizio anche ufficiali consolari.

« Questi ispettori informeranno il Commissariato sulle condizioni dell'emigrazione italiana, e ne raccoglieranno e trasmetteranno a lui i voti.

« Tanto nei porti di transito quanto in quelli di arrivo, si eseguiranno, a bordo dei vapori che trasportano emigranti, delle regolari ispezioni per cura degli ispettori viaggianti all'estero, o degli ufficiali consolari secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento. »

(È approvato).

Pongo ora a partito tutto l'articolo 10.

(È approvato).

« Art. 11.

« Nessuno può arrolare o accaparrare emigranti, promettere o vendere biglietti d'imbarco, se non ha ottenuto dal Commissario la patente di *vettore d'emigranti*, più una speciale licenza subordinata a opportune garanzie, dello stesso Commissario, quando trattisi di emigranti con viaggio gratuito o sussidiato, o in qualsiasi modo favoriti o arrolati.

« Possono ottenere la patente, quando dispongano di piroscafi nelle condizioni previste dall'articolo 28:

a) le Compagnie nazionali di navigazione;

b) le Compagnie forestiere, di navigazione, riconosciute nel Regno a termini degli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio;

c) gli armatori nazionali, sia individualmente, sia in consorzio;

d) gli armatori forestieri e i noleggiatori nazionali e stranieri.

« Gli atti costitutivi delle Compagnie forestiere di navigazione saranno registrati con tassa fissa da lire 500 a lire 3,000 in proporzione del capitale sociale. Gli atti che portano l'aumento del capitale sociale saranno registrati con tassa fissa, il cui ammontare verrà determinato proporzionalmente alla tassa pagata per la registrazione dell'atto costitutivo in rapporto col capitale sociale originario.

« Alle Compagnie, agli armatori e noleggiatori stranieri, la patente può essere conferita soltanto quando essi nominino come loro mandatario un cittadino italiano, domiciliato nel Regno, che legalmente li rappresenti, e si sottomettano a tutte le leggi e regolamenti del Regno per tutto ciò che si riferisce alle operazioni d'emigrazione e agli atti che ne conseguono.

« La patente è valida per un anno, soggetta, di volta in volta, a una tassa di concessione di mille lire, e vincolata a una cauzione, non inferiore a tremila lire di rendita in titoli dello Stato, che verrà fissata dal Ministero degli affari esteri, secondo l'importanza delle operazioni da compirsi ».

« La richiesta della patente implica accettazione di tutti gli obblighi derivanti al vettore dalla presente legge.

« Il ministro degli esteri, udito il Consiglio dell'emigrazione, può, con suo decreto motivato, negare, limitare o ritirare la patente.

« La cauzione sta a garanzia in primo luogo dell'adempimento di tutte le obbligazioni del vettore e del suo rappresentante verso l'emigrante o chi per esso, e in secondo luogo del pagamento delle pene pecuniarie in cui il vettore o il suo rappresentante possano incorrere in forza della presente legge. La cauzione dovrà essere reintegrata ogni qual volta abbia subito diminuzione, sotto pena di decadenza dalla patente; e sarà restituita, salvo il caso di giudizio pendente, sei mesi dopo che il vettore avrà cessato d'esser tale. »

A questo articolo sono stati proposti i seguenti emendamenti:

All'art. 11.
lettera d.

Soppresso.

Valli Eugenio.

Possono anche ottenere patente di vettore di emigrazione:

Gli agenti marittimi che siano:

1° Rappresentanti di Compagnie nazionali od estere;

2° Noleggiatori di piroscafi;

3° Specialmente delegati dalle predette Compagnie di navigazione.

Vienna.

All'art. 11.

Dopo la lettera d.

Possono pure ottenere patente speciale per vendere biglietti di passaggio di terza classe ed essere intermediarii, in tali viaggi, gli agenti marittimi che, per la legge del 1888, ebbero patente di agenti di Emigrazione restando ad essi vietata, sotto le penalità previste dall'articolo 27, qualunque operazione per emigranti viaggianti con nolo pagato da Governi esteri o Imprese private o vincolati per contratto a Governi esteri o Imprese private. Per queste patenti la cauzione dovrà essere ridotta a lire 1000 di rendita e la tassa annuale a lire 200.

Bruniardì.

All'art. 11

comma n. 4.

Rimane modificato così: « alle Compagnie straniere la patente può essere conferita soltanto, ecc. » come nel testo del progetto.

Valli Eugenio.

Dopo le parole: « quando essi nominino come loro mandatario un cittadino italiano domiciliato nel Regno » aggiungere le seguenti: « ovvero una ditta legalmente costituita. »

Da Bernardis, Visocchi.

Al 7° comma aggiungere le seguenti parole: « salvo ricorso per parte del vettore alla V Sezione del Consiglio di Stato. Il Decreto del ministro degli esteri non potrà mai essere sospeso sopra istanza del ricorrente »

Valli Eugenio.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Fabri.

Fabri. Mi sono iscritto a parlare su questo articolo, per fare alcune osservazioni in appoggio alla formula proposta dalla Commissione sull'articolo 11. E poichè parlo in appoggio dell'articolo della Commissione, vorrei perciò udire gli argomenti in contrario, portati da coloro che presentarono gli emendamenti, che sono destinati a far rientrare dalla finestra gli agenti di emigrazione, che erano usciti dalla porta.

La legge ha due punti notevoli: uno è quello del sistema dei noli, questione dibattuta, che però ha già portato un primo beneficio, poichè, come molti dei miei colleghi sanno, è bastato che la legge venisse in discussione, e che si approvasse genericamente la teoria della fissazione, o meglio dell'approvazione dei noli, da parte di un Commissariato, perchè i noli del Plata, da 200 lire, a cui erano saliti nello scorso ottobre, scendessero a lire 160. Di modo che si ha già un beneficio. Il primo *trust* per il Plata è già rotto, onde si può sperare che, quando la legge sarà approvata, potranno rompersi anche i *trusts* che ci sono ora per i viaggi di Nuova-York.

Il secondo beneficio, certo, non meno notevole di questa legge, è l'abolizione completa degli agenti di emigrazione. E mi piace qui ad un avversario politico di render lode, per la onestà d'intendimenti veramente notevole che ha portato in tutta questa questione. Ed è l'onorevole Pantano, perchè ho ammirato quanto studio e quanto amore egli abbia portato nella compilazione di questa legge, ma, per me, quello che è più lodabile, è l'onestà sua di condotta, poichè, egli che credeva benefica l'azione degli agenti di emigrazione, e si mantenne fedele a questo concetto per due o tre anni, quando ebbe la prova che il convincimento suo era errato, e che gli agenti di emigrazione non erano che gli alleati del monopolio delle Compagnie, contro la propria convinzione, ha trovato nella sua coscienza l'onestà di ribellarsi. E a me piace da questi banchi, che sono in continua battaglia contro quegli altri, portare il mio tributo modestissimo di lode a quest'uomo, e colgo l'occasione di manifestare la mia soddisfazione nel vedere il Parlamento, uscito dalle lotte che ci hanno diviso, riunito una volta tanto nell'intento del bene comune.

(Bravo!)

Dicevo, adunque, che il secondo dei bene-

ficii portato da questa legge, è specialmente quello di avere colpito gli agenti di emigrazione. Ed io non vi dirò le solite cose, cioè che questi agenti di emigrazione, specialmente per la facoltà che avevano di poter vendere l'emigrante, come se fosse una merce, offrendolo a chi meglio lo pagava, hanno costituito finora il vero danno della emigrazione. Io rappresento un collegio dove vi è tutta una emigrazione (quella emigrazione che strappava all'onorevole Luzzatti il magnifico inno con cui chiuse il suo discorso), io rappresento un collegio di modestissimi lavoratori, i quali vanno a mietere le messi nelle Americhe lontane, per tornare poi a mietere le nostre. E tutta questa povera gente sente nella sua ignoranza il bisogno di una tutela, e la invoca dallo Stato rifiutando praticamente le teorie eccessivamente liberiste, che hanno finora fruttato ai più forti, ai più intelligenti, ai più avidi che erano appunto gli agenti di emigrazione. Oggi ad esempio delle maggiori nazioni marittime, ad esempio specialmente dell'Inghilterra, gli agenti di emigrazione con la legge sono finalmente aboliti. Ma risorgono, ed hanno atteso l'articolo 11 per trovare una forma nuova; e si son detti: non saremo agenti di emigrazione, saremo agenti marittimi.

Badate, si è detto, voi distruggete abolendo gli agenti di emigrazione una quantità di interessi che, all'ombra della legge del 1888, si erano organizzati: non potete ad un tratto distruggere tutti questi interessi.

Ma poichè non voglio fare un discorso di frasi intorno agli agenti di emigrazione, così amo di esporre alla Camera alcune cifre per dimostrare quali fossero veramente i legittimi interessi che erano creati dalla legge del 1888. Le vere patenti (lo sappia la Camera) le vere patenti, le quali erano concesse dalla legge del 1888 in Italia non erano che trenta, trenta soltanto circa, delle quali due alla Navigazione Generale e alla Veloce, otto o nove, se non erro, a Compagnie estere. Di guisa che i veri agenti di emigrazione con patente si riducevano ad una ventina. La cauzione prestata dagli agenti di emigrazione, ammettendo che fosse di settanta mila lire per ognuno, ammontava a circa tre milioni. È vero che si erano moltiplicati, ma si erano moltiplicati illegittimamente perchè era sorto il sistema abusivo che all'ombra della patente concessa all'agente di emigra-

zione (poichè la patente, è questa una lacuna della legge, era presa da Società di venti trenta individui che prestavano una cauzione sola) le trenta agenzie avevano fruttificato più di duecento agenti.

Ora, se questo è il vero stato degli interessi, se erano circa una trentina le agenzie se queste agenzie avevano un capitale cauzionale di tre milioni, la legge che discutiamo perchè è legge buona ed onesta, e fatta con intendimenti onesti, a chi ben guardi non offende nessuno di questi interessi.

E ve lo dimostro. La legge provvede a che vi siano i noleggiatori nazionali stranieri. Ebbene, coi tre milioni che costituiscono la cauzione delle agenzie, con quel capitale di tre milioni, gli agenti di emigrazione possono diventare legittimamente i noleggiatori, perchè quel capitale servirà loro per il pagamento della tassa di registro, e importa il contratto di noleggio e diventeranno veri noleggiatori assumendo tutta la responsabilità che la legge ai noleggiatori impone, come la impone alle Compagnie di navigazione. Ed invece di offendere interessi privati, questa legge toglie una sfrenata libertà, la quale si convertiva in danno per i miseri, toglie completamente tutto quello che era il nascondiglio e che permetteva la speculazione, e vuole invece che il lavoro onesto il quale accompagna questa forma di attività umana che è la emigrazione sia tutelato, e, preciso, sia anche possibilmente sorvegliato.

Ma badate ancora, si è detto, agli altri piccoli interessi: voi offendete gli interessi di tutti i famosi subagenti che sono disseminati nei mandamenti e Comuni d'Italia. Ebbene, mi sono preso la briga (appunto per non fare delle frasi e per portare modestamente il mio contributo pratico ad una legge che amo vedere prestamente votata, perchè la reputo un beneficio pel mio Paese). Ho fatto anche il conto di quanti sono i mandamenti d'Italia: sono 1800. E poichè la legge permette che vi sia il rappresentante delle Compagnie o di questi noleggiatori in ogni Comune d'Italia, ho fatto il conto che trentasei mila sarebbero questi rappresentanti in tutto il Paese. Dimodochè saranno anche troppi sarebbero già sufficienti 1800. Ma voi vedete come tutto l'interesse diventi un interesse completamente legittimo e sindacabile e per conseguenza gli agenti di emigrazione, i quali vogliono tutelare un interesse onesto, possono

accettare lietamente questa legge, perchè essa tutela ogni forma di onestà ed anche coloro i quali offrono il loro lavoro utile agli emigranti. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fiamberti.

Fiamberti. Sarò brevissimo. È mio obbligo di combattere gli emendamenti proposti dagli onorevoli Brunicardi, Valli E., De Bernardis, Visocchi.

L'accusa principale che si è mossa a questa legge, è quella del timore che essa possa costituire un monopolio. Ora a questa accusa, a mio modo di vedere, risponde appunto l'articolo 11, perchè esso è latissimo nel concedere la patente alle Compagnie forestiere di navigazione e a quelle nazionali, agli armatori nazionali, sia individualmente, sia costituiti in consorzio, agli armatori forestieri e ai noleggiatori, tanto nazionali quanto forestieri. Questa è la risposta la più eloquente a coloro i quali accusano la legge di costituire un monopolio. Poichè non solo nella legge sono contemplate le grandi e piccole Compagnie ma anche i singoli armatori, quelli che possiedono un solo piroscifo. E non basta: sono contemplati anche coloro i quali, pur non avendo la fortuna di possedere un piroscifo, lo noleggiano per dedicarsi appunto all'industria dell'emigrazione. E se noi portiamo limitazioni a queste concessioni, allora si che diamo ragione a coloro che accusano la legge di costituire un monopolio. L'onorevole Valli Eugenio proporrebbe di togliere la possibilità di ottenere la patente a tutti gli armatori forestieri e a tutti coloro, sia italiani che forestieri, che, pur non avendo un piroscifo in proprietà, lo noleggiano. Secondo questa proposta, potrebbero avere la patente soltanto le grandi Compagnie, tanto italiane quanto estere, e i grandi armatori.

Mi oppongo a questa proposta nel modo più assoluto, sia in nome della libertà che deve essere rispettata finchè l'esercizio di essa non urti con l'interesse pubblico, sia in nome del principio che informa tutta la legge, che vuole esteso alla maggior parte degli armatori e dei noleggiatori il beneficio, che può loro portare l'industria dell'emigrazione.

L'onorevole Valli Eugenio, con il suo secondo emendamento, logicamente, chiede che sia riformato il capoverso quarto, nel senso

che si dia alle Compagnie straniere la patente, a norma dell'articolo 8. Io combattendo il primo emendamento di lui ho risposto e combattuto anche il secondo.

Gli onorevoli De Bernardis e Visocchi propongono questo emendamento: laddove la legge dice che le Compagnie, gli armatori ed i noleggiatori stranieri per esercitare l'industria di emigrazione dovranno nominare nel Regno un rappresentante italiano, essi chiedono di aggiungere le seguenti parole: « ovvero una ditta legalmente costituita. »

Io qui richiamo la vostra benevola attenzione, colleghi, sopra un pericolo, che può nascondersi in questa aggiunta, salvo che gli onorevoli proponenti dichiarino nettamente, che questa ditta sarà italiana, e allora, per me, tanto vale un commerciante singolo, quanto una ditta.

Se l'aggiunta ha senso generico, può implicare l'autorizzazione di una ditta estera con tutti gli inconvenienti, che, coloro, che proposero la legge, intesero appunto di evitare.

Un'osservazione ancora e ho finito.

Questa osservazione la rivolgo al ministro e alla Commissione e riguarda la tassa di registro per le Compagnie straniere, che vogliono esercitare un'industria nello Stato. Si dice nell'articolo: « gli atti costitutivi delle Compagnie forestiere di navigazione saranno registrati con tassa fissa di lire cinquecento a lire tre mila in proporzione del capitale sociale. Gli atti, che portano l'aumento del capitale sociale, saranno registrati con tassa fissa, il cui ammontare verrà determinato proporzionalmente alla tassa pagata per la registrazione dell'atto costitutivo in rapporto col capitale sociale originario ». Ora fo osservare che, al riguardo, la nostra legge di registro è molto mite, poichè stabilisce lire 120 di tassa per ogni mille lire di capitale. Dunque una Società con un capitale di cinque milioni pagherebbe la tassa di lire 6,500; non vedo quindi la ragione, signor ministro, per cui si debba dare la preferenza alle Compagnie forestiere! Le Compagnie italiane e gli armatori italiani pagano le tasse a norma delle leggi italiane.

Quando una Compagnia, o un armatore forestiero vuole esercitare l'industria in Italia, paghi almeno quello, che paghiamo noi, soprattutto quando queste tasse non sono molto gravose.

L'onorevole ministro della marina, a questo riguardo, mi sa insegnare che le Compagnie straniere vengono a larga mano nei nostri porti, perchè su trentasei milioni di tonnellate nei nostri porti, oltre venti milioni sono esercitate da ditte straniere.

Dunque, se questi signori vengono, e ben vengano a concorrere con noi nella grande palestra del commercio e delle industrie, paghino almeno quello che paghiamo noi.

Confido che gli onorevoli Valli, De Bernardis e Visocchi vorranno ritirare i loro emendamenti e la Commissione e il ministro vorranno, a riguardo della tassa di registro, non porre le Compagnie italiane in peggiori condizioni rispetto alle Compagnie straniere.

Presidente. Il Governo e la Commissione accettano gli emendamenti dei quali ho dato lettura?

Visconti-Venosta, ministro degli affari esteri. Esporrò nettamente gli intendimenti del Governo intorno agli emendamenti dell'onorevole Vienna e dell'onorevole Brunardi.

Questi emendamenti si riferiscono ad una questione, la quale involge un punto essenziale della legge.

Scopo sostanziale di questa legge è la soppressione dell'agente di emigrazione, il quale, nella sua presente figura, nella sua presente qualità, si presenta, nella nostra convinzione, e credo sia stato dimostrato anche nella discussione, come un intermediario dannoso, perchè, raccogliendo gli emigranti per darli poi al miglior offerente, è causa di serie e di provvigioni che si traducono in un aumento di noli a danno degli emigranti.

Per evitare questo inconveniente noi abbiamo con la presente legge soppresso l'agente di emigrazione; stabilito che la patente di vettore non potrà esser data che a chi possiede dei piroscafi propri, oppure noleggiati; che i vettori potranno incaricare i loro rappresentanti di raccogliere gli emigranti, ma a patto che non possano raccogliere emigranti per altri che per il proprio vettore, e per il proprio mandante. Così solo si può ottenere che cessi lo stato presente delle cose, il quale si traduce in uno sfruttamento sistematico dell'emigrante.

Ma tutta l'azione di questa legge si basa sul presupposto, che chi raccoglie degli emigrati abbia l'interesse di trasportarli esso stesso. Se non avesse questo interesse proprio, non potrebbe aver che quello di cedere gli

emigranti ad altri, vale a dire, a quelli presso i quali potrà trovare maggiori profitti.

Ora il solo fatto che può stabilire l'esistenza dell'interesse di trasportare per conto proprio gli emigranti, è quello di possedere un piroscafo proprio. Da ciò il principio fondamentale, che la patente può essere data, solo a coloro che hanno piroscafi propri e noleggiati. E solo ponendo in relazione diretta il vettore e l'emigrante, che si potrà assicurare quell'intento che la legge cerca di poter raggiungere.

Gli emendamenti che ora discuto, hanno per iscopo di infrangere questo principio e di giungere a questo risultato, che la patente possa essere data a chi non ha piroscafi propri; e in tal modo l'agente di emigrazione evidentemente risorge, e, come disse l'onorevole Fabri, uscito dalla porta rientrebbe dalla finestra. E ciò si verificerebbe qualunque fosse il nome che gli agenti di emigrazione assumano, si chiamino agenti marittimi, si chiamino raccomandatori, o assumano un'altra veste qualunque.

Perciò non posso accettare quegli emendamenti, che condurrebbero necessariamente a questo risultato.

Se gli agenti marittimi vogliono essere rappresentanti o mandatari dei vettori nessuno lo impedisce. Se gli agenti marittimi vogliono unirsi in consorzio per noleggiare i bastimenti, lo possono fare, e anzi per parte nostra ce ne compiaceremmo come rappresentanti delle Compagnie e degli armatori, con noleggiatori di piroscafi, essi potranno ancora avere un campo abbastanza vasto per ottenere onesti guadagni. Ciò che noi vogliamo evitare sono gli illeciti lucri a danno dell'emigrante, sono gli antichi e noti inconvenienti di cui la Camera ha potuto rendersi conto.

Il Governo dunque mantiene il testo del suo progetto e confida di aver consenzienti la Camera che, avendo già dato un voto che approva i concetti fondamentali della legge non vorrà poi fare a questi concetti un grave ferita.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luzzatti, relatore. La Commissione anche in questo punto è concorde col ministro; ma mentre esclude ogni specie di tentativo per fare risorgere gli agenti di emigrazione, si accampa in questa Camera a difendere la concorrenza di tutti coloro che navigano. Quindi non pu

ottare in nessun modo nè gli emendamenti che sopprimono i noleggiatori (s'intende i noleggiatori di piroscafi pel trasporto degli emigranti), nè può accettare le osservazioni dell'onorevole Flamberti le quali mirano a restringere la concorrenza fra coloro che navigano e che noi vogliamo aperta ai nostri nazionali e agli esteri alle stesse condizioni. Poichè vogliamo mantenere le stesse condizioni fra armatori e nazionali abbiamo introdotto nella legge quelle eccezioni che a noi parvero straordinarie.

Una Compagnia estera di navigazione che vorrà ad espandere in Italia il traffico pel trasporto degli emigranti, non è giusto che debba essere costretta a registrare per tutto il suo capitale, anche per quella parte di capitale che è la maggiore, che riguarda affari commerciali fuori di casa nostra; se noi non avessimo inserita questa eccezione, ci avrebbe potuto pungere il rimorso di far davvero gli interessi delle Compagnie nazionali a danno della concorrenza che ci piace difendere e di tutti.

Ma noi dobbiamo mantenere illese queste due disposizioni una delle quali permette ai noleggiatori nazionali ed esteri di piroscafi, che trasportano emigranti e si sottopongono a tutte le condizioni dei vettori di potere entrare nella gara, e l'altra che non toglie alle Compagnie estere con soverchie fiscalità di poter continuare la concorrenza di cui siamo noi custodi. Trionferemo, in nome della libertà di concorrenza, con la rottura dei trusts, che si fanno col Commissariato, perchè quando le Compagnie debbono fare appello a tutte le ragioni tecniche per dimostrare la legittimità dei noli, e queste ragioni di noli non si celano in complicità e silenzio e in sole considerazioni interessate fra i vettori, ma debbono venire qui alla luce del Parlamento ed essere argomento di pubblico dibattito, questo obbligo toglie la possibilità di quelle occulte leghe che non si alimentano che nelle occulte complicità nei silenzi interessati e si dissolvono alla chiara luce del sole.

Ma per queste ragioni manteniamo l'articolo 1º, perchè l'articolo, qual'è, esclude il patto e lascia la strada aperta ai nazionali ed esteri, della libera concorrenza. (*Benissimo!*)

2º — *Approvazioni*.
Poichè ho facoltà di parlare dichiaro di potere accettare l'emendamento dell'onorevole De Bernardis, qual'è formulato, e in ciò

sono pienamente d'accordo con l'onorevole Flamberti; e spero che ciò gli avrà addolcito un poco l'impressione che le mie parole hanno dovuto produrgli.

Presidente. Domanderò ora agli onorevoli proponenti se intendono mantenere i loro emendamenti. V'è prima l'emendamento dell'onorevole Valli Eugenio. È presente l'onorevole Valli?

(*Non è presente*).

S' intende che vi abbia rinunciato.

Onorevole Vienna, mantiene il suo emendamento?

Vienna. Lo mantengo.

Presidente. Onorevole Brunicardi, mantiene il suo emendamento?

Brunicardi. Lo ritiro.

Presidente. Onorevole De Bernardis...

(*Non è presente*).

Vienna. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Vienna. La sorte toccata ad un altro mio modestissimo emendamento, malgrado il buon viso che era stato fatto ad esso da molti deputati e da qualche membro della Commissione, ed i discorsi fatti fin qui non m'incoraggerebbero eccessivamente a svolgere questo mio emendamento. Ma poichè, quando credo di essere dalla parte della ragione, divento testardo, così l'ho voluto mantenere, anche per dissipare qualche equivoco sorto in questa Camera. Si è detto che sotto il nome di agenti marittimi di trasporto potessero travestirsi o rivivere gli agenti di emigrazione. Ciò non è esatto, non solo perchè lo penso io, ma perchè così l'ha sempre pensato l'onorevole Pantano, uno dei relatori di questo disegno di legge. Nella relazione presentata il 3 febbraio 1900, si leggono queste parole: « per contro il progetto d'iniziativa parlamentare mantiene gli agenti di emigrazione, restringendo il loro compito a quello di semplici agenti marittimi. »

Ora, l'onorevole Pantano e gli altri deputati che firmavano la proposta d'iniziativa parlamentare facevano una distinzione, secondo la quale per agenti di emigrazione non potevano intendersi gli agenti marittimi. Ma più specialmente l'onorevole Pantano, nella relazione sul suo progetto d'iniziativa parlamentare, presentato il 2 dicembre 1899, rilevava qualche cosa a favore di quelli che

si chiamavano e si chiamano ancora agenti marittimi di trasporto. L'onorevole Pantano infatti dimostrava che i mali maggiori toccati ai poveri emigranti erano dovuti più specialmente all'opera della Navigazione generale italiana, e, volendo provare che a quest'opera qualcuno si era opposto ed aveva talora messo un freno, soggiungeva: « Il periodo triste ebbe termine grazie ad un mutamento provocato dagli agenti marittimi di Genova, con l'avvento nei nostri porti delle Compagnie tedesche.

Dunque, secondo il mio avviso e secondo il concetto espresso ripetutamente dall'onorevole Pantano, dire *agente d'emigrazione* non è lo stesso che dire *agente marittimo di trasporto*. Io, venendo qui a difendere la figura dell'agente marittimo di trasporto, non faccio rientrare per la finestra gli agenti di emigrazione che sono usciti per la porta.

Questo ragionamento, o a meglio dire, questa frase è stata raccolta anche dal ministro degli esteri; il quale, due giorni or sono, nel suo discorso, ebbe a proclamare in questa Camera che il Governo non avrebbe mai pensato a sopprimere gli agenti di emigrazione, se costoro fossero stati elementi di concorrenza.

Io vorrei, a questo proposito, notare che si disse che gli agenti di emigrazione non furono elementi di concorrenza, perchè una volta si unirono in convenzione con le Compagnie. Quest'ultimo fatto, portato a notizia del Governo dagli stessi agenti di emigrazione, si verificava diciotto mesi addietro; il progetto di iniziativa del Governo aboliva gli agenti di emigrazione, cinque anni or sono, quando precisamente ferveva più aspra la lotta tra gli agenti di emigrazione e le Compagnie di navigazione; quindi, il ragionamento presentato non ha base, e non resiste all'urto dei fatti.

Si fa un secondo ragionamento, e si dice che gli agenti marittimi di trasporto possono dare adito agli agenti di emigrazione di rivivere; e, con questo, si aboliscono le figure dell'agente di emigrazione e dell'agente marittimo di trasporto.

Nella relazione del 3 febbraio 1900, s'incominciò a dir questo: hanno torto, sono colpevoli gli agenti di emigrazione; dunque, debbono essere aboliti. Poi si soggiunse: hanno torto e sono colpevoli le Compagnie di navigazione. Ed io, leggendo, credevo di tro-

vare la stessa conseguenza: *ergo*, devono essere abolite. (*Ilarità — Commenti*).

Ma no, invece si concluse che dovevano essere mantenute, perchè abbiano la mano ferma; senza che gli agenti di emigrazione possano fare qualche cosa per impedire tutti i fatti e tutte le conseguenze che sono state nella stessa relazione.

Luzzatti, relatore. Allora, anderanno a pigliare gli emigranti.

Vienna. Ma io vengo a qualche cosa di concreto.

Che cosa chiedono gli agenti marittimi? Chiedono che ad essi sia conservata la figura giuridica che possedevano prima della legge del 1888; che siano ad essi conservati i diritti che dal Codice di commercio loro derivano.

Io comprendo che si tenti, si voglia l'abolizione degli agenti di emigrazione; costoro passarono vita dalla legge del 1888; ed è naturale che, essendo essa distrutta, muoia con essa coloro che derivano da essa la vita. Ma gli agenti marittimi di trasporto vivevano prima della legge del 1888; vivevano in forza del Codice di commercio; e non comprendo mai, almeno con un concetto giuridico, come da una legge speciale si vengano a distruggere i diritti sanciti da una legge generale del Codice di commercio, il quale ammette gli agenti marittimi di trasporto. E tanto mi meraviglio di questo fatto, in quanto trovo che è stato logico, encomiabilissimo l'onorevole Sonnino, quando, a proteggere i suoi emendamenti, ha chiesto o la sostituzione di alcuni articoli a quelli esistenti per l'esercizio e per la marina, o l'abolizione del terzo comma dell'articolo 11 del Codice civile. Vi dovrete fare altrettanto, per essere logico: conseguenti: abolite gli articoli del Codice di commercio da cui traggono vita gli agenti marittimi...

Fortis. Ma non è in questo senso...

Vienna. Il Codice di commercio parla di gli agenti marittimi di trasporto.

Fortis. Ma non nel senso suo.

Vienna. È Lei che ci dà un altro senso: tratta di agenti marittimi che avevano diritto d'intervenire alla vendita dei biglietti di passeggeri chiamati genericamente mediatori di trasporto. (*Interruzioni*).

Come, dove esistono? Mi fa meraviglia che questa obiezione mi venga dall'onorevole Fortis; mi fa meraviglia che questa c

manda mi venga da una persona competentissima, da un giuriconsulto, sostenendo che non esiste per il Codice di commercio la figura dell'agente marittimo. *(Interruzioni)*.

Significa che Lei non ha dato ascolto al mio ragionamento, perchè se avesse ascoltato ricorderebbe che io ho dichiarato che la legge del 1888, cerveloticamente ha affibbiato la qualità di agenti di emigrazione agli agenti marittimi di trasporto che vivevano prima. Invece a questo proposito debbo aggiungere che gli agenti marittimi protestarono contro questa qualità avanti alle competenti autorità, facendo ricorso perfino a molti deputati, alcuni dei quali fecero parte della Commissione precedente a quell'attuale.

Io dico dunque che voi non avete il diritto con una legge speciale di distruggere i diritti sanciti dalla legge generale, se non derogate prima quegli articoli in forza dei quali gli agenti marittimi vivevano.

Ma, venendo al caso concreto, che cosa chiedono gli agenti marittimi di trasporto a allarmare così grandemente il ministro degli affari esteri? e non so se da allarmare anche la Commissione, poichè l'onorevole Buzzati nulla disse in riguardo al mio emendamento. Gli agenti marittimi di trasporto chiedono di avere la patente di vettori, quando vestono questa qualità: di rappresentanti delle Compagnie sia estere che nazionali; noleggiatori di piroscafi nei sensi del Codice di commercio e di delegati delle predette Compagnie di navigazione.

Ora il mio emendamento, se letto attentamente, non solo non distrugge nè sovverte il principio fondamentale della legge ma lo integra, lo completa, mentre voi venite a distruggere l'unico anello di congiunzione che ci sarebbe in Italia con le Compagnie estere. In questa Camera più di un deputato si è preoccupato delle grandi difficoltà che verranno in campo il giorno in cui ad una Compagnia estera verrà in mente di ottenere la patente di vettore di emigrazione: sono tante le condizioni fatte a queste Compagnie per farle arrestare. Ma si sono preoccupati anche di un altro fatto e cioè che alcune Compagnie riescono ad ottenere la patente di vettore. Siccome però nella relazione dell'onorevole Pantano, quando egli sosteneva il suo disegno di legge d'iniziativa parlamentare si è dimostrato a luce meridiana che non fosse facile alla Navigazione Generale

italiana di trovar modo di allontanare tutti i possibili concorrenti, allora che cosa potrebbe accadere? Che potrebbe in una lotta sorda vincere anche le Compagnie estere, le quali si allontanerebbero. Ne seguirebbe allora che, trovandosi il cittadino, il quale è vettore per sè stesso, questo cittadino, siccome le Compagnie richieste da lui non incontrerebbero delle difficoltà perchè troverebbero in esso tutte le condizioni dalla legge volute, alla Compagnia estera potrebbe rivolgersi più facilmente e provocare appunto quella concorrenza la quale altrimenti non si può verificare mai colla presente legge.

C'è poi un'altra preoccupazione, e si dice: in questo modo i noli sarebbero aumentati. Per me questa è tale un'argomentazione assurda che io non ho saputo spiegarmela, perchè leggendo la legge ho trovato che in essa sono ben determinati i noli; quindi qualunque fatto dell'agente marittimo di trasporto non li potrebbe fare aumentare ed esso non potrebbe che avere un compenso soltanto dalle Compagnie.

Ora, facendosi opposizione al mio emendamento, è sempre l'interesse delle Compagnie che si viene a fare. Quindi non sta in fatto che la legge sarebbe snaturata, anzi essa sarebbe integrata e completata, perchè non è possibile l'aumento dei noli e la figura del vettore di emigrazione nella persona dell'agente marittimo potrebbe produrre la concorrenza. Vi sono dunque tutti gli elementi in questo emendamento perchè il Governo e la Commissione lo debbano accettare. Io non mi faccio illusioni; però ho letto nella relazione del 3 febbraio 1900 una dolorosa confessione che i Commissari dovettero fare; essi dovettero riconoscere, cioè, che tutti abbiamo errato nel 1888. Noi italiani portiamo sempre l'eccesso del sentimento in ogni cosa nostra; ed è il nostro difetto, ed io non scorderò mai il concetto racchiuso in due versi:

« ... quando eccede,
cangiata in vizio ogni virtù si vede. »

Io mi auguro, onorevoli colleghi, che oggi il sentimentalismo non faccia velo agli occhi della mente in questa Camera e non ci costringa a dire da qui a pochi altri anni: eravamo tutti nel 1900. *(Bene!)*

Pantano, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pantano, relatore. Poche parole. Desidero

soltanto accennare che è perfettamente vero che quando sostenni le condizioni degli agenti marittimi, specificai le condizioni tra gli agenti marittimi e quelli di navigazione per dimostrare che la legge del 1888, avendo confuso le due figure, ha potuto produrre le inesattezze che lamentiamo: ma una volta che la legge è venuta a disciplinare tutto il movimento dell'emigrazione, la terza classe sfugge all'agente marittimo ed entra nel dominio dell'agente di emigrazione; quindi, l'agente marittimo non può vendere che biglietti di prima e seconda classe, quanto al resto se la vedono tra loro. *(Interruzioni)*.

In quanto all'altra osservazione, cioè al dire che le Compagnie estere potrebbero coalizzarsi e fuggire, e così le sole Compagnie nazionali resterebbero padrone del campo, perchè non essendoci più gli attuali agenti, non si potrebbero chiamare le Compagnie estere, mi pare che non abbia ragione di essere.

Noi abbiamo aperte le porte alle Compagnie estere; ma quando queste vogliano andarsene, resteranno quelle nazionali a fare trasporti sotto il vincolo dei noli imposti dalla legge. È vero che noi abbiamo detto che nel 1888 errammo tutti; ma è appunto perchè errammo tutti, che abbiamo voluto mettere la nuova legge sotto il controllo del Parlamento perchè non si possano verificare più tutti gli inconvenienti verificatisi finora, e la Camera possa, occorrendo, essere la vera tutrice degli emigranti e della economia nazionale.

Dopo ciò, dichiaro che non accogliamo l'emendamento dell'onorevole Vienna.

Presidente. Allora veniamo ai voti. Pongo a partito l'articolo 11 fino alla lettera d.

« Nessuno può arrolare o accaparrare emigranti, promettere o vendere biglietti d'imbarco, se non ha ottenuto dal Commissariato la patente di *vettore d'emigranti*, più una speciale licenza subordinata a opportune garanzie, dello stesso Commissariato, quando trattisi di emigranti con viaggio gratuito o sussidiato, o in qualsiasi modo favoriti o arrolati.

« Possono ottenere la patente, quando dispongano di piroscafi nelle condizioni previste dall'articolo 28:

a) le Compagnie nazionali di navigazione;

b) le Compagnie forestiere di naviga-

zione, riconosciute nel Regno a termini degli articoli 230 e seguenti del Codice commercio;

c) gli armatori nazionali, sia individualmente, sia in consorzio.

(È approvato).

L'onorevole Vienna insiste nel suo emendamento, il quale è così concepito:

« Possono anche ottenere patente di vettore di emigrazione:

Gli agenti marittimi che siano:

1° Rappresentanti di Compagnie nazionali od estere;

2° Noleggiatori di piroscafi;

3° Specialmente delegati dalle predette Compagnie di navigazione ».

Questo emendamento non è accettato dal Governo, nè dalla Commissione: lo mette a partito.

(Non è approvato).

Rimane quindi ad approvarsi la seconda parte dell'articolo 11 che resterebbe nella forma proposta dalla Commissione meno l'aggiunta dell'emendamento degli onorevoli De Nardis e Visocchi, integrata dal relatore della Commissione, al comma quarto, che direbbe così:

« Alle Compagnie e agli armatori e noleggiatori stranieri la patente può essere ferita soltanto quando essi nominino il loro mandatario un cittadino italiano domiciliato nel Regno od una ditta italiana legalmente costituita, ecc. ».

Rileggo questa seconda parte:

« d) gli armatori forestieri e i noleggiatori nazionali e stranieri.

« Gli atti costitutivi delle Compagnie straniere di navigazione saranno registrati con una tassa fissa da lire 500 a lire 3,000, in proporzione del capitale sociale. Gli atti che comportano l'aumento del capitale sociale saranno registrati con tassa fissa, il cui ammontare verrà determinato proporzionalmente alla tassa pagata per la registrazione dell'atto costitutivo in rapporto col capitale sociale nominale ».

« Alle Compagnie, agli armatori e noleggiatori stranieri, la patente può essere ferita soltanto quando essi nominino il loro mandatario un cittadino italiano, domiciliato nel Regno; od una ditta italiana legalmente costituita, che legalmente li rap-

senti, e si sottomettano a tutte le leggi e regolamenti del Regno per tutto ciò che si riferisce alle operazioni d'emigrazione e agli atti che ne conseguono.

« La patente è valida per un anno, soggetta, di volta in volta, a una tassa di concessione di mille lire, e vincolata a una cauzione, non inferiore a tremila lire di rendita in titoli dello Stato, che verrà fissata dal ministro degli affari esteri, secondo l'importanza delle operazioni da compirsi.

« La richiesta della patente implica accettazione di tutti gli obblighi derivanti al vettore dalla presente legge.

« Il ministro degli affari esteri, udito il Consiglio dell'emigrazione, può, con un Decreto motivato, negare, limitare o ritirare la patente.

« La cauzione sta a garanzia in primo luogo dell'adempimento di tutte le obbligazioni del vettore e del suo rappresentante verso l'emigrante o chi per esso; e, in secondo luogo, del pagamento delle pene pecuniarie in cui il vettore o il suo rappresentante possano incorrere in forza della presente legge. La cauzione dovrà essere reintegrata ogni qual volta abbia subito diminuzione, sotto pena di decadenza dalla patente; e sarà restituita, salvo il caso di giudizio pendente, sei mesi dopo che il vettore avrà cessato d'esser tale. »

Metto a partito la seconda parte dell'articolo 11 così modificato.

(È approvata).

Passeremo ora all'articolo 12, del quale prego di dare lettura.

Lucifero, segretario, legge:

« I prezzi dei noli, che i vettori si propongono di percepire dagli emigranti, dovranno riportare l'approvazione del Commissariato.

« Non più tardi del 15 novembre, del 15 marzo e del 15 luglio d'ogni anno, i vettori faranno pervenire le loro proposte al Commissariato. Questo, udito il parere della Direzione generale della marina mercantile, delle Camere di commercio delle più importanti città marittime italiane; tenuto conto delle informazioni degl'ispettori d'emigrazione e delle Camere di commercio italiane all'estero nei principali centri di emigrazione italiana; di quelle sul corso dei noli dei principali porti stranieri, che i consoli italiani dovranno

fornirgli con rapporti periodici, provvederà all'approvazione dei noli.

« Per quelle proposte che non fossero approvate, il Commissariato è obbligato a invitare i vettori a esporgli, dentro un congruo termine, le loro ragioni; dopo di che esso trasmetterà tutti gli atti, insieme con le proprie proposte motivate, al Consiglio superiore di marina, che dovrà esprimere il proprio parere motivato. Spetterà quindi al ministro degli affari esteri di stabilire il prezzo dei noli secondo la qualità dei trasporti, la classe e la velocità dei piroscafi.

« Così dei noli approvati come di quelli da lui stabiliti, il ministro degli affari esteri darà comunicazione al Parlamento con speciale relazione, alla quale dovranno essere allegati tutti gli anzidetti pareri ed informazioni.

« Di regola, la determinazione dei noli si farà ogni quattro mesi, cioè: il 1º gennaio, il 1º maggio e il 1º settembre d'ogni anno, e avrà vigore per tutto il quadrimestre. Si potrà però, quando occorra, su proposta dei vettori o per iniziativa del Commissariato variare i noli anche nel quadrimestre, con le medesime norme con le quali vennero stabiliti; e con le stesse norme si potranno anche dentro il quadrimestre, determinare i prezzi dei noli di nuovi vettori.

« I prezzi dei noli dovranno esser resi pubblici, almeno quindici giorni prima della loro applicazione; e per le revisioni straordinarie, nel più breve termine possibile.

« Il commissario notificherà i prezzi dei noli così determinati ai Comitati mandamentali e comunali, e notificherà loro anche le offerte di trasporti, a minor prezzo, di tutti i vettori che ne facciano richiesta e ai quali, in difetto di rappresentanti locali del vettore, i Comitati potranno indirizzare gli emigranti per mezzo degl'ispettori d'emigrazione.

« Al vettore che sorpassasse i prezzi dei noli approvati o stabiliti, ovvero si rifiutasse trasportare per tali noli gli emigranti, sarà ritirata la patente; nè potrà essergli riconcessa, che per deliberazione del ministro degli affari esteri.

« Il vettore non potrà elevare il prezzo del nolo per gli emigranti, che già sia stato pubblicamente annunziato, ovvero fissato nel biglietto d'imbarco o in equivalenti scritture.

« Volendo ridurre il prezzo già annunziato o contrattato, la riduzione dovrà essere estesa

a tutti gli emigranti che verranno imbarcati per quella partenza.»

Presidente. Su questo articolo non essendo emendamenti scritti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti.

(È approvato).

« Articolo 13. In caso di coalizione fra vettori per rifiutare il trasporto degli emigranti ai noli approvati o stabiliti, il Governo potrà autorizzare i Comitati locali a sostituirsi in tutto all'opera dei rappresentanti dei vettori; potrà autorizzare con speciali concessioni altre Compagnie, armatori o noleggiatori, italiani e stranieri, al trasporto degli emigranti; potrà consentirne il trasbordo in porti esteri di qua dall'Oceano, e prendere ogni altro provvedimento opportuno a tutela dell'emigrazione.

« Quando si verifichi il caso predetto, verrà ritirata al vettore la patente, che non potrà essere nuovamente concessa se non dietro motivata deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di recidiva, la patente verrà definitivamente ritirata. »

A questo articolo 13 gli onorevoli Majno, Ciccotti, Albertelli, Agnini e Costa hanno presentato il seguente emendamento:

La prima parte è modificata così:

« In caso di coalizione fra vettori per rifiutare il trasporto degli emigranti ai noli approvati o stabiliti, il Governo organizzerà provvisoriamente il trasporto con navi dello Stato o requisite tra quelle dei vettori, e ne riferirà entro due mesi al Parlamento per l'adozione di provvedimenti definitivi. »

L'onorevole Bissolati è incaricato di dar ragione dell'emendamento medesimo.

Bissolati. Veramente questo non è un emendamento nostro, ma piuttosto un emendamento riportato dal testo primitivo della Commissione medesima; noi non facciamo che ripristinarlo.

A questo articolo 13 la Commissione si è preoccupata di prevedere il caso di guerra; essa si è atteggiata ostilmente, una volta tanto, contro il possibile monopolio delle Compagnie; ha preveduto il caso che queste Compagnie non volessero subire la legge scritta e che a un dato momento si ribellassero alle sanzioni della legge medesima.

Nella precedente dizione di questa legge

era proposto, che, nel caso tra i vettori si stabilisse la coalizione e si rifiutasse di trasportare gli emigranti, coi noli stabiliti dal Commissariato, si potesse anche ricorrere alle navi dello Stato, per un tale servizio, od alla requisizione delle navi delle stesse Compagnie.

In questo secondo testo si dice semplicemente che le armi che saranno impugnate dallo Stato, per difendersi da codeste coalizioni, saranno due, anzi sarà, perchè in fondo trattasi di una sola, e cioè quella di fare speciali concessioni ad altre Compagnie, armatori o noleggiatori...

Luzzatti, relatore. No, no, ...e di prendere ogni altro provvedimento.

Bissolati. La guerra si riduce essenzialmente a questo: quando gli armatori avranno ben combinato il loro *trust* o *pool*, allora noi cercheremo di suscitare la concorrenza, ecco tutto.

In realtà, quando si prendono dei provvedimenti di guerra, bisogna supporre che il nemico scelga bene il momento della battaglia. Ma non è molto probabile, che il nemico scelga il momento in cui sia possibile a voi di eccitare questa concorrenza.

Il giorno in cui voi vi troverete di fronte alla coalizione delle Compagnie, al loro rifiuto dei prezzi stabiliti nei noli dal Commissariato, sarà in quel giorno che le Compagnie si saranno bene assicurate che nessuna concorrenza sarà possibile contro di loro perchè esse si saranno accaparrate il consenso e la coalizione di tutti gli altri possibili concorrenti. E in ogni modo poniamo pure che una certa possibilità l'abbiate di suscitare questa concorrenza di fronte al *trust* che sarà stato abilmente e di lunga mano preparato. Ma occorrerà del tempo: occorrerà del tempo perchè voi possiate fare le pratiche con quest'altre Compagnie da lanciare contro la coalizione, contro quelli che si rifiutano di subire il prezzo dei noli stabiliti dal Commissariato. E in questo tempo? In questo tempo voi sarete incalzati dall'onda degli emigranti i quali avranno magari liquidati i loro patrimoni, e saranno migliaia e decine di migliaia, che vi chiederanno di poter mettere piede stabile su questo o su quel continente; e voi dovrete provvedere. E per questo tratto di tempo che potrà essere di un mese o due mesi, che potrà magari

essere lungo, perchè voi probabilmente non troverete nessuna Compagnia che accetti di servirvi; contro la coalizione che volete combattere, quali mezzi adopererete? Evidentemente non ne avete che due: il primo è l'impiego delle navi da guerra, a cui avevate pensato quando fu steso il precedente testo della Commissione. Ma voi pensate che questo mezzo sia concesso e previsto dallo stesso articolo di legge, perchè l'articolo 13 dice che il Commissariato potrà prendere ogni altro provvedimento opportuno, e pensate che in questa larga dizione vi sia compreso tanto l'ipotesi dell'uso delle navi dello Stato, come anche di quella tale requisizione delle navi di proprietà delle compagnie?

Orbene, io vi dico: no; dopo che la Camera ha respinto la mozione svolta dal mio amico Ciccotti, e respingendo quella mozione ha detto no all'esercizio di Stato, voi sareste in contraddizione con tutto lo spirito posto in quel voto generale della Camera a tutta la legge, se adibiste all'uso dell'emigrazione e navi di Stato, voi sareste allora precisamente nel caso di un esercizio di trasporti degli emigranti per mezzo dello Stato.

È questo il vostro pensiero? Allora dovrete dirlo, dovete dirlo appunto perchè non sia l'equivoco, appunto perchè lo Stato non si trovi impotente a ricorrere a quel mezzo, quando non avesse altra arma con cui combattere la coalizione.

Avreste forse un altro mezzo, il mezzo della requisizione? Voi dite: anche questo può essere contenuto nella dizione generica del primo capoverso dell'articolo 13; ed io vi dico che da esso non potete assolutamente trarre questo diritto. Ma nella legge come è costituita oggi (parliamo di legge borghese e noi socialisti in questo caso assumiamo la parte di conservatori) voi non potete andare all'esproprio per pubblica utilità quando non siete facoltizzati da una legge. Nessuna legge consente di espropriare questo materiale per ragioni di pubblica utilità.

Se questo è il pensiero vostro, occorre che la legge lo dica. Per questo io sarei felicissimo se la presentazione del nostro emendamento vi potesse indurre a dire ed accettare che la legge dica, che in questi casi è consentito allo Stato di fare quello che noi proponevamo per tutti i casi, che cioè esso faccia il servizio di emigrazione, e, quando non abbia esso il materiale adatto, possa ricor-

rere alla requisizione, allo esproprio parziale e temporaneo delle navi delle Compagnie.

Ad ogni modo io credo che, anche se verrà respinto il nostro emendamento, sarà tanto di guadagnato per la chiarezza della discussione se avremo potuto provocare su questo punto particolare la parola della Commissione. (*Commenti*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alessio.

Alessio. Mi permetto di esporre brevi considerazioni in appoggio, se non della forma, del concetto fondamentale dell'emendamento svolto dall'onorevole Bissolati. In fondo quale è il concetto fondamentale di questa legge? Esso è soprattutto racchiuso nell'articolo 12, e consiste nella fissazione dei noli da parte dello Stato. Dunque è giusto che lo Stato si assicuri tutti i mezzi e tutte le vie perchè questa sua volontà venga adempiuta, perchè il principio venga rispettato.

Ora, ha ragione l'onorevole Bissolati quando osserva che la disposizione dell'articolo 13, la quale indica i mezzi che sono in mano dello Stato per combattere una possibile coalizione, non comprende tutte le vie che ha lo Stato, ma è insufficiente. Così quale possibilità vi è di ricorrere alle speciali convenzioni con altre Compagnie, quando si tratta di prendere il provvedimento in un momento critico, in un istante, direi quasi, nel breve corso di qualche giorno, quando si deve trattare con Compagnie italiane che non sono pronte alla partenza, o con Compagnie straniere che si trovano in altri porti, è certo che la posizione dello Stato è una posizione di dipendenza e di inferiorità, ed è positivo, che quel risultato che si vuole ottenere con questa legge non può conseguirsi.

D'altra parte potremmo chiarire la questione. Qui sono in lotta due principî: o monopolio delle Compagnie, o monopolio di Stato. Questi sono i due concetti che sono in lotta.

Si è cercato con questa legge di introdurre una ingerenza governativa, la quale, in determinati casi, possa vincere il monopolio delle Compagnie. E sta bene; accettiamo pure questo principio informatore della legge, ma diamo allo Stato i modi perchè questo principio possa attuarsi. E per questo occorre che lo Stato abbia la maniera di minacciare, od almeno di diventare lui il mo-

nopolista, ed è necessario che la legge gli consenta questo diritto. Se la legge non lo dice espressamente, lo Stato si troverà in una posizione di dipendenza di fronte alle Compagnie.

Fu poi osservato in via confidenziale che vi è il pericolo delle indennità.

Non comprendo questo pericolo. Una delle due: o voi intendete che sia compresa questa facoltà anche nell'espressione « prendere ogni altro provvedimento opportuno », oppure non lo credete. Se è compresa questa facoltà anche in quel provvedimento, allora il pericolo dell'indennità c'è sempre. Il giorno che avrete preso quel provvedimento, ci sarà sempre la possibilità di sollevare la domanda d'indennità. Anzi sarà maggiore, perchè si uscirà dalla dizione esatta della legge. D'altra parte quando le Compagnie vedranno che, con una precisa disposizione di legge, è riservata allo Stato anche questa eventuale facoltà, comprenderanno quali poteri vengono allo Stato assicurati, e sapendo che lo Stato può giovare, per volontà di legge, anche di questa arma, dovranno desistere da quelle decisioni che fossero contrarie al vero interesse dello Stato, agli interessi che esso con questa legge vuole tutelare.

Insisto su questo, che io non intendo punto che lo Stato proceda continuamente su questa via, ma intendo che questa minaccia eventuale sia compresa nell'articolo, appunto perchè abbia questa portata e questa opportuna efficacia, di fronte agli armatori ed alle Compagnie.

Ecco perchè, se la Commissione, la quale in fin dei conti non farebbe altro che ritornare ai suoi antichi criteri, non accettasse l'emendamento dell'onorevole Bissolati, io la pregherei di accettarne almeno il concetto in questo articolo, aggiungendo dopo le parole: « potrà autorizzare con speciali concessioni altre Compagnie armatori o noleggiatori italiani e stranieri, ecc. » queste altre: « ed eventualmente organizzare, in via provvisoria, i trasporti con navi dello Stato. » Io so che non avendo le dieci firme non posso presentare questo emendamento, ma faccio fiducia sull'assentimento del Governo e della Commissione. Accettando questa aggiunta, credo che chiariremo un punto molto discusso della legge, e daremo allo Stato un'arma per garantirsi contro ogni sorpresa, ed in ogni

modo renderemo sempre più potente lo Stato contro gli armatori.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pantano, relatore. Io debbo rispondere all'onorevole Bissolati, che giustamente sorride per trovarmi, in questo, suo avversario, per dargli dei chiarimenti che spero potranno persuaderlo.

Rispondendo giorni or sono all'onorevole Pantaleoni, dissi che il principio della requisizione, che in casi di suprema necessità era stato messo nella prima edizione del nostro disegno di legge, fu tolto in seguito ad una serie di considerazioni, non per il principio in sé, ma per le conseguenze che avrebbero potuto derivarne, e perchè a metterci sull'attesa fu un articolo molto vivace dell'onorevole Pantaleoni.

Sui pubblici giornali, criticando la legge fece convergere su questo punto i suoi attacchi maggiori, dicendo che la requisizione e le indennità, l'arbitrato per definire le indennità, diventavano la più grande delle speculazioni per parte delle Compagnie, le quali avrebbero trovato un grande tornaconto a farsi requisire, con la storia dolorosa degli arbitrati italiani in cui purtroppo le Compagnie hanno sempre ragione contro il Governo, comunque sieno composti. Ed allora di fronte a questo argomento realmente imponente, si pensò di togliere il concetto della requisizione, trovando qualche sostitutivo che, senza escluderla, la rendesse possibile in quelle date forme e contingenze secondo quei pericoli che può portare con sé, deteminati dalla gravità delle circostanze.

Perciò si formulò quell'articolo, in cui dopo avere accennato ai diversi metodi con cui può far fronte alla coalizione nella sua ultima resistenza, si ricorreva poi in ultima analisi a tutti quei mezzi che lo Stato può escogitare a tutela della emigrazione, formula generica nella quale non è esclusa la requisizione, nè il trasporto per parte dello Stato.

L'onorevole Bissolati dice: ma voi avete pregiudicato la questione votando contro l'emendamento Ciccotti. No, l'emendamento Ciccotti elevava a principio l'esercizio dello Stato come regola normale. Qui si tratta un caso eccezionale, *suprema ratio* per la salute pubblica, e quindi non vi è contraddizione di sorta. Anzi l'aver fatto continuer

qui queste dichiarazioni (e credo che il Governo non avrà nessuna difficoltà con l'autorità della sua voce a confermarlo) prova che nel pensiero di tutti coloro che hanno presieduto a questa legge è che dinanzi alla imposizione delle Compagnie lo Stato eserciterà con qualunque forma e in qualunque maniera, anche ricorrendo fino al trasporto di Stato (si può fare in caso di guerra guerreggiata economicamente contro una coalizione, che è un nemico accampato nel paese). Questo adunque toglie assolutamente il sospetto che in questa formula così mite, così pacata e intorno alla quale si conciliano tutte le varie coscienze non sia riservato completo il diritto che spetta allo Stato. Onorevole Bissolati, sia detto specificatamente, se al banco del Governo quando questi eventi succedono non vi sono uomini che abbiano il sentimento alto e completo della loro responsabilità, non metteranno mai in attuazione questi diritti; ma verranno ad accordi con le Compagnie accettando i noli che esse vogliono, mentre invece se vi sono uomini al Governo, i quali sentano tutta la loro responsabilità, all'ora del bisogno ricorreranno alla requisizione e al trasporto degli emigranti sulle navi dello Stato...

Ciccotti. Senza una legge?

Pantano, relatore. Ed io rispondo a questo: anzitutto non è poi vero che la legge attuale non ha mezzi per potervi ricorrere. Prescindendo dalle norme speciali che vigono su tutte le nostre navi per le convenzioni marittime, per la legge sui premi della marina mercantile che danno una grande quantità di diritti allo Stato per intervenire su questo materiale, vi è un principio anche nel contenzioso amministrativo, all'articolo 7, da cui si può trarre qualche utilità occorrendo: « Allorchè per grave necessità pubblica amministrativa debba, senza indugio, disporre della proprietà privata od in pendenza di giudizio per la stessa ragione, procedere alla esecuzione dell'atto delle cui conseguenze giuridiche si disputa esso provvederà con decreto motivato, sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti. »

Vi saranno delle indennità: le pagheremo, ma salveremo gli emigranti e metteremo a posto le coalizioni. E poi, debbo finalmente fare un'ultima osservazione, ed è questa: Non è vero, onorevole Bissolati, che quei provvedimenti subordinati sieno così

leggeri come Lei crede, perchè il Governo è armato in questi casi, non solo a fare delle convenzioni speciali con altre Compagnie, derogando a tutte le prescrizioni della legge, vale a dire, dando delle agevolanze straordinarie in un momento straordinario, ma può consentire l'imbarco degli operai in porti italiani e lo sbarco in porti esteri. Sapeste che cosa significa ciò? Che, senza bisogno di ricorrere a Compagnie di *trust* e di coalizione, il Governo può con vaporette semplici fare imbarcare a Napoli, o a Genova, gli emigranti e mandarli in qualunque porto d'Europa, dove c'è il transito dei vapori delle grandi Compagnie, per tutte le parti del mondo e, per un momento sottraendoli alle prescrizioni igieniche, avrà il modo di avviarli sulla via dell'Oceano per mille vie diverse.

Dunque, sia per questo, sia per le altre facoltà sue, perchè ha diritto di levare la patente e togliere loro il modo di esercitare l'industria di emigrazione, sia di ricorrere, *estrema ratio*, alla requisizione ed al trasporto di Stato, noi crediamo che i nostri amici possano consentire a votare anche questo articolo, prendendo atto di queste dichiarazioni in cui il loro pensiero non è escluso e vi è una formula in cui tutte le coscienze, dalle più ardite alle più timorate, si concentrano insieme, trovando ciascuno nell'articolo in discussione il modo di risolverlo, o pacificamente, od un po' più guerrescamente, come vorrebbero i nostri amici.

Dopo ciò, prego l'onorevole Majno di non insistere nell'emendamento.

Presidente Il Governo accetta quest'emendamento?

Morin, ministro della mariniera. Vorrei fare osservare agli onorevoli Bissolati ed Alessio, che l'articolo proposto in sostituzione di quello della Commissione, non arma molto di più di quanto eglino vorrebbero il Governo di fronte ad una possibile coalizione di vettori. Infatti nella proposta di modificazione si dice: « In caso di coalizione fra vettori per rifiutare il trasporto degli emigranti ai noli approvati o stabiliti, il Governo organizzerà provvisoriamente il trasporto con navi dello Stato o requisite tra quelle dei vettori. »

Il trasporto con navi dello Stato si potrebbe sempre fare, qualora lo Stato avesse navi adatte; ma queste non le ha e non le avrà mai.

Rimane il mezzo della requisizione. Ma, che cosa s'intende per requisizione? S'intende requisizione forzata, gratuita, o ai prezzi che il Governo crede di stabilire, senza udire alcuna ragione da parte del requisito? Oppure s'intende requisizione a prezzi da patuirsi?

Se si tratta del primo caso, il provvedimento è molto grave e non è tanto facile valutare l'entità delle conseguenze che potrebbe portare. Se si tratta del secondo, allora pare a me che nell'articolo proposto non vi sia molto di più, di quello che offre già l'articolo concordato fra la Commissione ed il Governo.

Dappoichè quest'articolo dà il mezzo di far trasportare gli emigranti a vicini porti esteri, per esservi trasbordati, dà la facoltà di affidare il trasporto a Compagnie estere, di far convenzioni con vapori liberi nazionali ed esteri e di prendere altri provvedimenti.

Perchè tutto fallisse bisognerebbe proprio che si avesse di fronte una coalizione mondiale.

Luzzatti, relatore. E se anche ci fosse?

Morin, ministro della mariniera. E da credere che, così armato, il Governo possa trovare il mezzo di opporsi alla coalizione dei vettori, senza far uso di facoltà che, mi sia permessa l'espressione, mi sembrano troppo brutali e tiranniche.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guerci.

Guerci. Desidero di essere chiarito bene, senza frasi ampollose, o retoriche che dir si vogliano. Cominciamo coll'affermare che, per quanto riguarda questo articolo, l'onorevole ministro della mariniera ha detto: In nessun modo lo Stato potrà con le sue navi fare il servizio degli emigranti.

Luzzatti, relatore. No! no!

Morin, ministro della mariniera. Con le navi, che ha ora!

Guerci. Ma, se deve costruire navi, è meglio le costruisca subito, e che facciamo il servizio di Stato.

Morin, ministro della mariniera. Non è opportuno che ne abbia di queste navi lo Stato! Il servizio transoceanico dei passeggeri lo Stato non potrà mai farlo.

Guerci. Sono lieto di questa sua franchezza, onorevole ministro! Ella ha detto: badate, quando succedesse una coalizione di interessi a danno degli emigranti, su di me

non potete contare, perchè non posso servirvi. Con questa premessa è inutile la aggiunta del comma. Questa è verità indiscutibile. Vengo alle osservazioni dell'onorevole Bissolati.

L'onorevole Bissolati è stato reciso. Egli disse: Le Società italiane vi rifiuteranno i noli, quando saranno sicure d'aver con loro anche le Compagnie estere; sarà soltanto allora, egli ha detto, che vi rifiuteranno i noli; quando il *trust* sarà esteso tra tutte le Compagnie. E badi, onorevole ministro, che il Governo è di molte parole, ma ha le unghie corte, mentre le Compagnie sono di poche parole ed hanno le unghie lunghe! In conclusione, non siamo qui per fare una buona legge? Come si è sospeso ieri l'articolo primo, si potrebbe sospendere anche questo, e decidere con piena conoscenza di causa; poichè questo, a mio avviso, è un punto nero del disegno di legge.

Se, come dissi nel mio primo discorso, che fu chiamato sofisticato, ero deciso a votar contro la legge, per via mi ero quasi rassegnato a dare una mano all'amico Pantano; ma arrivati a questo punto, colleghi egregi, mi casca l'asino (*Si ride*), e, se non si appaga la mia coscienza, voto contro.

Pantano, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pantano, relatore. Per conto mio, poichè la franchezza è al disopra di ogni diplomazia, dichiaro che, poichè in seno alla Commissione ho sostenuto tanto la requisizione quanto l'intervento dello Stato in casi supremi; poichè ho la persuasione (l'onorevole ministro degli affari esteri non ha assistito a questa riunione, e quindi è facile che non sappia del dissenso) che sia questo il pensiero della Commissione, e che, adottando quella formula larga, intendiamo che ci sia compreso anche questo concetto, che, come spada di Damocle, si è affermato in questa Camera; poichè, nonostante le dichiarazioni dell'onorevole ministro, ritengo che il pensiero della Commissione fu che in quei poteri ci sia tutto quanto occorre per tutelare la emigrazione, perciò dichiaro che voto l'uno e l'altro testo. Voto il testo della Commissione e del Governo, perchè per me esso include quel pensiero, che le parole dell'onorevole Morin non possono vulnerare; voto l'emendamento aggiuntivo de' miei amici, perchè in

esso questo stesso pensiero è espressamente enunciato.

Presidente. Veniamo ai voti.

La Commissione accetta di sospendere la discussione di questo articolo?

Luzzatti, relatore. No.

Presidente. L'onorevole Majno insiste nel suo emendamento, che riguarda la prima parte dell'articolo 13?

Majno. Insisto.

Guerci. Insisto nella mia proposta sospensiva.

Presidente. Una proposta sospensiva deve essere sottoscritta da 15 deputati. E poi la sua proposta non è sospensiva; è un rinvio alla Commissione.

Pongo dunque a partito l'emendamento dell'onorevole Majno ed altri, che è il seguente:

« In caso di coalizione fra vettori per rifiutare il trasporto degli emigranti ai noli approvata o stabilita, il Governo organizzerà provvisoriamente il trasporto con navi dello Stato o requisite tra quelle dei vettori e ne riferirà entro due mesi al Parlamento per l'adozione di provvedimenti definitivi. »

(Non è approvato).

Avverto la Camera che anche l'onorevole Alessio ha presentato un emendamento; ma, essendo stato presentato solamente in questa seduta, non può essere posto in votazione, a meno che la Commissione non dichiarì di farlo suo.

Luzzatti, relatore. No!

Presidente. Allora metto a partito l'articolo 13, quale è proposto dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

« Art. 14. Il vettore d'emigranti può, con lettera diretta al Commissariato, che sentirà il parere del prefetto competente, nominare rappresentanti propri, in ragione di uno per mandamento, assumendo la responsabilità civile di ogni loro atto in materia di emigrazione. È altresì responsabile del fatto dei suoi dipendenti, come degli altri vettori e di ogni altra persona cui egli affidasse, sia pure con l'intesa o col consenso dell'emigrante, tutto il trasporto o parte di esso. Ogni patto che escluda o limiti tale responsabilità, è nullo, quand'anche vi corrisponda una diminuzione del nolo.

« È data facoltà al Commissariato di negare, con decreto motivato, l'assenso alla nomina d'un rappresentante, e, pure con decreto motivato, di revocare l'assenso già concesso.

« I rappresentanti devono essere cittadini italiani, e non possono delegare ad altri il loro mandato.

« Possono diversi vettori, previo accordo da comunicarsi al Commissariato, nominare uno stesso rappresentante.

« È vietato a un rappresentante di procurare imbarco ad emigranti su piroscafi che non siano quelli del proprio mandante, o dei propri mandanti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

Visconti-Venosta, ministro degli affari esteri. Proporrei, se l'onorevole Commissione vi acconsente, che nel primo comma dell'articolo 14 fossero omesse le parole « in ragione di uno per mandamento », parendomi la limitazione non necessaria.

Luzzatti, relatore. Siamo d'accordo coll'onorevole ministro.

Presidente. Come la Camera ha inteso, il ministro propone di sopprimere, nel primo comma dell'articolo 14, le parole « in ragione di uno per mandamento », e la Commissione vi acconsente. Pongo dunque a partito questo articolo 14 così modificato.

(È approvato).

« Art. 15. È vietato al vettore e ai suoi rappresentanti di eccitare pubblicamente ad emigrare.

« Chi non ne ha facoltà dalla presente legge, non può, anche senza lucro, intromettersi in operazioni di accaparramento o di arruolamento di emigranti.

« Chiunque in annunci di qualsiasi genere o in guide concernenti l'emigrazione, pubblica scientemente notizie o indicazioni false, e chiunque scientemente diffonde nel Regno pubblicazioni di tale natura stampate all'estero, è punito con la detenzione fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 1,000. Se le notizie sono state pubblicate in buona fede, ma per negligenza del compilatore, la pena è dell'ammenda fino a lire 1,000. Di tali pubblicazioni, quando non possa scoprirsi l'autore, risponde il tipografo.

« Le circolari e gli annunci di qualunque specie, fatti da parte dei vettori, dovranno indicare: la stazza lorda e netta e la velocità dei

piroscafi, la data della partenza, gli scali e la durata dell'intero viaggio di andata.

« Il ministro degli affari esteri, d'accordo col ministro dell'interno, potrà permettere, imponendo condizioni speciali, che un privato arruoli, esclusivamente per conto proprio, il numero di persone che gli occorra per eseguire all'estero un determinato lavoro, o per un'impresa coloniale consentita dalle leggi del paese in cui deve compirsi; purchè il privato, ove si tratti di emigrazione nei paesi contemplati dall'articolo 6, si valga, pel trasporto, dell'opera d'un vettore patentato, e questi paghi la tassa prescritta dall'articolo 24.

« Trattandosi di viaggi in regioni poco o nulla frequentate dagli emigranti italiani, il ministro degli affari esteri potrà permettere, sotto la osservanza di determinate condizioni, che il trasporto sia fatto anche da un armatore non avente la qualità di vettore di emigranti. »

A quest'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'art. 15:

Sopprimere il primo e il secondo capoverso:

Chi non ne ha facoltà, ecc.

Chiunque non annunzi, ecc.

Majno, Ciccotti, Albertelli,
Agnini, Costa.

All'art. 15:

Si propone la soppressione dei capoversi 1° e 2°.

Comandini, Olivieri, Chiesi.

All'art. 15:

comma n. 3.

Sostituire all'ultimo periodo: « Eguali pene colpiranno il tipografo ».

Fiamberti.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Di concerto con la Commissione vorrei che fosse tolto un dubbio, che potrebbe nascere dall'articolo 416 del Codice penale. Epperò proporrei che il terzo comma di questo articolo fosse così modificato:

« Ferme le disposizioni dell'articolo 416 del Codice penale, chiunque in annunzi di qualsiasi genere o in guide concernenti l'emigrazione, pubblica scientemente notizie o indicazioni false e chiunque scientemente diffonde nel Regno pubblicazioni di tale natura stampate all'estero, è punito con la reclusione, ecc. ecc. »

Le modificazioni che proporrei a questo terzo comma, consisterebbero dunque nell'aggiunta delle parole « ferme le disposizioni dell'articolo 416 del Codice penale » e nella sostituzione della pena della reclusione a quella della detenzione. La ragione di questo emendamento sta in ciò, che già l'articolo 416 del Codice penale dice:

« Chiunque a fine di lucro induce un cittadino ad emigrare ingannandolo coll'addurre fatti insussistenti o raccontare false notizie, è punito colla reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore alle lire 500. »

Il terzo comma poi di questo articolo 15 è concepito più largamente, perchè infligge una pena non solo a chi induce un cittadino ad emigrare, ma anche a chi lo distoglie dall'emigrare, spargendo false notizie.

Inoltre, per il sistema del nostro Codice, a questa figura di reati deve applicarsi la pena della reclusione e non quella della detenzione.

Questa è la ragione dell'emendamento.

Inoltre, sempre di concerto colla Commissione, consento che si sopprima il secondo comma di questo articolo: « Chi non ha facoltà dalla presente legge, non può, anche senza lucro, intromettersi in operazioni di accaparramento o di arruolamento di emigranti ».

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Majno.

Majno. Prendo a parlare ancora una volta per proporre senz'altro la soppressione del primo e secondo capoverso dell'articolo 15. Sono disposizioni, che derivano direttamente da una falsa tendenza che esiste nel nostro paese; e cioè l'eccesso della legiferazione, specialmente in materia penale. Noi purtroppo abbiamo questo vizio; di fronte ad un fenomeno qualunque non sappiamo pensare di meglio che questo: facciamo una legge penale; introduciamo nella legislazione un altro delitto di nuova creazione, e così si rimedia al male.

Ma così non si rimedia al male, cui si vuole ovviare, e si crea invece un altro male, quello di infliggere sanzioni penali, nei casi in cui

non sono meritate. Avevamo nel disegno precedente una forma meno severa della terza parte dell'articolo 15; ivi si diceva: « Sono vietati gli annunci di qualsiasi specie concernenti la emigrazione senza il preventivo visto del Commissariato generale, il quale potrà dare la facoltà agli ispettori di emigrazione residenti nei porti per la pubblicazione ecc. » Invece, nel testo del presente disegno di legge è stata soppressa anche questa facoltà di concedere il visto alle pubblicazioni concernenti l'emigrazione. Nello stesso articolo 15, che, secondo la proposta dell'onorevole guardasigilli, verrebbe anche aggravato sostituendovi la reclusione alla detenzione, vediamo introdotta questa duplice forma di reato: pena della reclusione fino a sei mesi e multa fino a 1,000 lire per notizie false concernenti l'emigrazione pubblicate scientemente; e pena fino a lire 1,000 di ammenda per notizie pubblicate per negligenza del compilatore.

Ora io domando: ma l'articolo 416 del Codice penale, testè ricordato dall'onorevole guardasigilli, non provvede abbastanza per quei casi, che davvero meritano una sanzione penale, quando dice: chiunque a fine di lucro induce un cittadino ad emigrare ecc... è punito colla reclusione? Questo articolo 416, quando si compilò il Codice penale, fu ampiamente discusso anche per ciò che si riferisce all'estremo necessario di punibilità, costituito dal movente di lucro; mi sembra quindi che esso provveda abbastanza a reprimere quei casi, che la nostra coscienza ritiene meritevoli di repressione penale. Il disegno invece vorrebbe estendere la sanzione penale, quale è molto rigorosa, anche a casi in cui assolutamente questa necessità della repressione non la possiamo sentire; a casi in cui il giudice sarà chiamato ad emettere sentenze, che non so a quale possibilità di controllo si potranno prestare.

Si dirà: l'articolo 416 del Codice penale prevede tutti i casi; ma prevede solo quello in cui concorre il fine di lucro. Ma io domando: quando non c'è il fine di lucro, non potete voi immaginare che ci sia la pubblicazione dolosa? Quando la pubblicazione non ha avuto per iscopo di indurre alcuno ad emigrare, quale ragione pratica di punibilità, e di una punibilità che si estende fino a sei mesi di reclusione, potete voi prevedere?

Ma vengo alle notizie imprudenti, che

andrebbero soggette ad una sanzione penale estensibile fino a 1,000 lire di ammenda. Le notizie imprudenti! Ma questo è un sovvertire completamente i canoni del nostro diritto penale!

Abbiamo reati molto maggiori di quelli, che non siano le notizie relative all'emigrazione, eppure, quando non c'è malafede, essi non sono soggetti ad alcuna azione penale.

Prendiamo ad esempio la calunnia. Se voi denunciate dolosamente una persona all'autorità giudiziaria, conoscendone l'innocenza, avete la calunnia; ma se non ne conoscete l'innocenza, e siete solamente imprudente, non potete essere condannato, e contro di voi c'è solo l'applicazione di una sanzione civile. Noi dovremmo qui introdurre una pena di 1000 lire di ammenda a carico di colui che nessun altro reato abbia commesso all'infuori di quello di pubblicare notizie non abbastanza accertate? Dovremo dunque considerare l'emigrazione come qualche cosa di cui non sia lecito neppure fare il nome?

Non nominare il suo nome invano! Il Governo solo ha facoltà di nominare l'emigrazione; ha egli solo il monopolio delle notizie in materia di emigrazione: un monopolio da parificarsi a quello dei sali e tabacchi! Ma può il Governo arrogarsi la pretesa di farsi monopolizzatore delle notizie esatte, delle notizie sollecite, che si possono avere in materia di emigrazione? Mi basterebbe citar l'esempio delle notizie chinesi. Non abbiamo noi avuto l'esempio dell'esattezza delle notizie ufficiali, che hanno fatto tanto trepidare quelli, che hanno voluto trepidare sulla sorte, che non era vera, dei rappresentanti del Governo in quel lontano paese?

E, di fronte a questo esempio, si vorrebbe attribuire all'autorità giudiziaria il diritto di giudicare in merito a notizie riflettenti l'emigrazione! Lasciate fare l'autorità giudiziaria: e quando ci saranno processi in base alle notizie previste dall'articolo 15, darà sentenze, le quali impediranno perfino il controllo della stampa su ciò che si riferisce all'emigrazione! Il giornalista dovrà aspettare mesi e mesi, prima che vengano pubblicate le notizie riguardanti l'emigrazione; ma, se le vorrà dare, potrà commettere qualche inesattezza nel darle; e dovrà perciò solo essere sottoposto ad una sanzione penale? Ma la libertà di stampa? La libertà di controllo, in questa materia dell'emigra-

zione, non deve subire limitazioni di alcuna maniera.

Non dobbiamo mettere la stampa nella condizione di guardarsi dal parlare dell'emigrazione, perchè, parlando inesattamente dell'emigrazione, essa incorre nella sanzione o della notizia falsa o della notizia imprudente.

Lasciamo che il controllo si possa svolgere liberamente; non dettiamo sanzioni penali, che possano andare a colpire la notizia, che sia stata data con la più onesta intenzione del mondo. Giungono notizie gravi (potranno essere anche insussistenti; potranno essere esagerate) giungono notizie gravi, che il giornalista si crede in dovere di pubblicare, e per cui gli emigranti non possono correre nessun pericolo; dovrà egli essere in contravvenzione? Sarà punibile con mille lire di multa anche il fatto di pubblicare una notizia che poi si verifica inesatta? (*Commenti animati*).

Francamente, non mi posso acconciare a che ci siano nel testo di questa legge sulla emigrazione disposizioni di questo genere, vanno oltre a ciò, che può essere la necessità vera e sentita d'una repressione penale; vanno oltre ai casi previsti dall'articolo 416 del Codice penale, che punisce abbastanza le frodi in materia di emigrazione, quando siano commesse a scopo di lucro ed abbiano l'effetto pratico e reale di avere indotto qualcuno ad emigrare, mentre, senza la falsa notizia, non avrebbe emigrato.

Insisto quindi sulla soppressione di questa parte dell'articolo 15, e non entro in altre considerazioni su ciò che riguarda, per esempio, la responsabilità del tipografo; perchè altri emendamenti sono stati annunziati, e su questi parleranno altri colleghi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Olivieri.

Olivieri. Onorevoli colleghi, avrei potuto anche in precedenza consentire in quanto avrebbe detto il collega nostro Majno: tanta è la stima che ho per lui; e tanto grande è la fiducia, che ho nella sua rettitudine e nella sicurezza del suo criterio giuridico. Ma la ragione, per la quale io e gli amici miei abbiamo creduto di presentare una proposta simile a quella del collega Majno, sta in questo: noi intendiamo che, qualunque possa essere la sorte riservata alla proposta dell'onorevole Majno, sia sempre sostenibile da noi la pro-

posta in sott'ordine, diremo così, perchè venga soppressa la parte dell'articolo, che tende a colpire il tipografo. Questa responsabilità penale del tipografo non deve assolutamente essere scritta in un precetto legislativo: perchè essa, come la prima parte dell'articolo, e più ancora della prima parte dell'articolo, è assolutamente contraria ai canoni fondamentali del nostro diritto penale. La responsabilità penale del tipografo in qualsiasi caso, senza esaminare se abbia agito in buona o in mala fede, senza vedere se abbia concorso con la propria volontà alla pubblicazione della notizia falsa o anche della notizia inesatta, od anche alla diffusione imprudente di notizie insussistenti è tale enormità, è tale assurdo che non può essere scritto in un precetto legislativo.

Io ed i miei amici, siamo stati incoraggiati a presentare questa proposta dalle stesse dichiarazioni dell'onorevole presidente della Commissione, il quale, allorché l'onorevole Colajanni, caldo fautore e sostenitore di questa legge, ha avvertito che vi erano alcuni punti, nei quali non avrebbe potuto consentire, (e l'onorevole Colajanni richiamava appunto la responsabilità del tipografo) disse che la Commissione non sarebbe stata aliena dall'accettare quelle proposte, che avrebbe avuto per iscopo di migliorare la legge.

Luzzatti, presidente della Commissione. E mantengo.

Olivieri. L'onorevole Colajanni disse allo che questa responsabilità del tipografo avrebbe costituito un precedente molto pericoloso, aveva ragione. Ma non vorrei mi si dicesse dalla Commissione, od eventualmente da altri contraddittori, che questo principio della responsabilità penale del tipografo è già scritto in una delle nostre leggi, nell'Editto sulla stampa, nel quale, all'articolo 4, si stabilisce che per la stampa ordinaria, non per la stampa periodica, può essere ritenuto responsabile anche il tipografo, quando non sia conosciuto l'autore, e quando non sia possibile colpire l'editore.

Ora l'esempio della legge sulla stampa non potrebbe essere messo innanzi per essere combattuto dalle dottrine moderne, perchè contrario ai canoni fondamentali del nostro diritto e del diritto di tutti gli altri paesi. La legge sulla stampa non potrebbe essere chiamata se non per far voti che anche

essa scompaia questa, che è un'enormità giuridica.

Per queste ragioni ritengo che debba essere soppressa dalla legge la responsabilità penale del tipografo. Comprendo che la Commissione possa essere stata spinta a dettare questa parte dell'articolo, tratta dall'intendimento che la minaccia di una responsabilità penale possa far sì che il tipografo si senta più forte per resistere alle lusinghiere proferte di quelle rapaci arpie, che si chiamano gli speculatori. Però con questo non si risponde allo scopo: perchè il carattere esemplare della pena non può considerarsi come un canone di diritto; perchè, in secondo luogo, basta la minaccia di una responsabilità civile, alla quale può essere sempre soggetto il tipografo. Confido pertanto che la Commissione vorrà accettare questa mia proposta, e faccio voti perchè anche la Camera voglia accettarla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino Sidney.

Sonnino Sidney. Già nella discussione generale osservai che uno dei difetti della presente legge era l'eccesso delle pene. Noi stiamo ogni giorno creando nuove figure di reati, quasi che avessimo le carceri vuote in Italia. Ora il pericolo diventa più grave in questo argomento, dove spesso sono in giuoco interessi che riescono a determinare tutto un ambiente pro e contro l'emigrazione. È perciò pericoloso il lasciare facoltà di applicare severissime pene a carico di chi, per esempio, favorisca l'emigrazione di una o poche persone verso un paese dove il ministro degli esteri abbia creduto di vietarla. Voi comprendete che tutto questo ha bisogno di essere riveduto.

Potremmo dunque approvare intanto le altre parti dell'articolo 15, sospendendo la votazione sul secondo e terzo comma, rinviando anzi addirittura questi commi all'articolo, che riguarda le pene, cioè all'articolo 27. E qui, per non tornare domani a fare un analogo discorso, raccomando alla onorevole Commissione fin d'ora di mitigare di molto le pene di codesto articolo 27, di abbassarne i minimi e soprattutto di considerare se la formula, che è adoperata nell'articolo primo, messa in relazione con l'articolo 27, dove si viene a punire con gravi pene chi favorisca senza permesso l'emigrazione di una o più persone,

non sia tale da dar luogo a gravissimi inconvenienti.

Il Ministero potrebbe vietare l'emigrazione verso paesi dove siano guerre o rivoluzioni. Ora volete voi punire con sei mesi di carcere o mille lire di multa uno, che vada come volontario, o magari cento persone, perchè vanno come volontari in quelle regioni? È certo che ciò non è nell'intenzione della Commissione.

In conclusione propongo che i due commi, cui ho accennato, siano rinviati alla Commissione perchè li esamini e ci presenti domani un nuovo testo.

Presidente. Onorevole relatore, La prego di esprimere il parere della Commissione ricordando anche che c'è un emendamento dell'onorevole Fiamberti.

Luzzatti, relatore. Le osservazioni importanti degli onorevoli Majno, Olivieri e Sonnino, che fanno appello a noi, ed a criteri giuridici, ai quali io partecipo interamente, mi pare impongano alla Commissione e al Governo di pregare la Camera di sospendere la discussione di questo articolo e presentare, come per l'articolo primo, un emendamento il quale io spero che, trattandosi di una questione dove sostanzialmente siamo tutti d'accordo, potrà accogliere l'approvazione concorde di tutte le parti della Camera. (*Bravo!*)

Io prego i presentatori di emendamenti di radunarsi insieme alla Commissione per concordare una formola che possa accontentare tutti, perchè sono anch'io d'avviso che è meglio che le pene sieno miti, e perciò più serie, piuttosto che esse rappresentino una metafisica di severità la quale non ha nessuna applicazione pratica.

Presidente. Dunque la Commissione propone che la discussione di questo articolo sia sospesa e sia rimessa ad altra seduta. Per parte mia non ho nessuna difficoltà.

Voci. Rimettiamo tutta la discussione a domani.

Suardi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Suardi. Al punto, in cui è arrivata la discussione di questa legge, mi pare che sia meglio venire presto ad una conclusione. Propongo perciò che la Camera tenga seduta domattina alle dieci per continuare la discussione di questa legge. (*Rumori.*)

Voci. No, no!

Altre voci. Sì, sì!

Presidente. La Camera ha inteso. L'onorevole Suardi propone che la Camera tenga seduta domattina alle 10 per continuare la discussione di questa legge.

Metto a partito questa proposta dell'onorevole Suardi.

(Dopo prova e controprova la proposta dell'onorevole Suardi è approvata — Commenti — Conversazioni).

Comunicazioni della Presidenza.

Presidente. Comunico alla Camera un telegramma pervenuto dal ministro della marina. (*Segni d'attenzione*):

« Mi onoro comunicare a Vostra Eccellenza il seguente telegramma Candiani in risposta della comunicazione fattagli del plauso espresso dal Senato e dalla Camera:

« Truppe equipaggi mia dipendenza esprima viva riconoscenza plauso Senato e Camera. Confidano mantenere alta sempre e dovunque bandiera Italia. » (*Benissimo! — Applausi*).

La Giunta delle elezioni ha presentato la relazione sull'elezione contestata del collegio di Sessa Aurunca. Sarà stampata e distribuita, ed iscritta nell'ordine del giorno di martedì 4 dicembre.

Interrogazioni e interpellanze.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione e d'interpellanza pervenute alla Presidenza.

Pavia, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se è informato dell'atto preveggenete e coraggioso di un guardiano ferroviario che salvò il direttissimo la sera del 29 novembre all'imbocco della galleria presso Orvieto.

« Pinchia. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della marina sui criteri ai quali s'informa il trattamento degli operai nel cantiere di Castellammare di Stabia, e sulle anomalie ed ingiustizie a cui tali criteri danno luogo.

« Chiesi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno per conoscere quali ragioni hanno suggerito al prefetto di Novara ed al suo dipendente il sottoprefetto di Vercelli, di specializzare da qualche tempo in Santhià il divieto assoluto di qualunque riunione pubblica e privata, come avvenne, ad esempio, il 25 novembre corrente anno, anche in riguardo allo interrogante, al quale fu vietato in quel giorno di parlare perfino in una riunione strettamente privata di quindici persone, con aperta violazione, nella forma e nella sostanza, delle leggi e dei regolamenti.

« Nofri. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, e gli onorevoli ministri delle finanze e del tesoro, per sapere se non sia opportuno proporre, mercè la presentazione di un disegno di legge al Parlamento, l'abbandono delle penalità o soprattasse di registro, ecc.; e ciò per facilitare con non lieve vantaggio dell'erario, la regolarizzazione di quegli atti e di quei fatti civili, pei quali, coi recenti Regi Decreti di amnistia, venivano condonate le penalità al bollo, ecc.

« Gregorio Valle. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze, per sapere se intende regolare diversamente, nell'interesse della industria, la vendita, in provincia di Parma, del sale di Salsomaggiore, non fabbricato nella quantità voluta dal contratto.

« Guerci, Olivieri. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro per la grazia e giustizia se intenda ripresentare il progetto di legge su concordati preventivi estendendone il beneficio anche ai proprietari agricoltori.

« Chimienti. »

Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e dell'agricoltura e commercio per sapere se intendano adottare il sistema della bollatura legale sui recipienti che si usano per la compra in grosso dei vini e di adottare altri efficaci provvedimenti onde evitare le continue frodi che si commettono a danno dell'erario e dei produttori di vini.

« Aguglia. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze per sapere come intenda provvedere perchè l'intendenza di finanza di Palermo proceda senza altri indugi all'applicazione delle norme del Decreto del 1833 in favore dei comuni dei circondari di Cefalù e di Termini Imerese circa gli sgravi dell'imposta fondiaria sui terreni danneggiati dalla mosca olearia o dalla fillossera.

« Rossi Enrico. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole presidente del Consiglio sulla sua relazione a S. Maestà il Re pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre e sul programma del Governo.

« Giusso. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole presidente del Consiglio chiedendo se le recenti dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici si conciliano coi propositi manifestati dal Governo nella relazione a Sua Maestà il Re sul decentramento amministrativo.

« Pinchia. »

Presidente. Domando all'onorevole presidente del Consiglio se accetta di rispondere alla interpellanza a lui rivolta, annunciata nella seduta di ieri.

Saracco, presidente del Consiglio. La Camera che per posdomani, lunedì, mi sono impegnato a rispondere alle tre interpellanze degli onorevoli Tecchio, Ferri e Sacchi. Ora intendo di mantenere la data parola, e, comunque, risponderò.

Accetto, tuttavia, anche le altre interpellanze, ma gli onorevoli proponenti comprenderanno facilmente che non posso prendere l'impegno di rispondere lì, per lì, a tutte le interpellanze che mi vengono mosse. Quindi dichiaro che accetto le interpellanze, ma che prima intendo rispondere alle tre, per le quali la Camera si è impegnata a concedere la precedenza. Alle altre risponderò quando e come si potrà; risponderò anche subito dopo, se il tempo lo consentirà, ma non posso prendere impegno di rispondere subito.

Nullameno, mi riservo la facoltà di dichiarare se risponderò lunedì alle sole tre interpellanze già da me precedentemente accettate, oppure se mi convenga rispondere a tutte contemporaneamente; e dico ciò anche per considerazione dei miei poveri polmoni.

Gli onorevoli deputati lo comprendono: non è il momento di trattare di certe questioni, le quali, a mio giudizio, potrebbero essere meglio svolte e trattate in altra occasione e non a proposito delle interpellanze. Dunque, lo ripeto, pur accettando le inter-

pellanze presentate ultime, mi riservo di dire se risponderò subito dopo aver risposto alle tre interpellanze per le quali mi sono già impegnato, oppure se troverò più conveniente il rinviarle ad altro tempo.

Presidente. Onorevole Vischi....

Vischi. Cedo l'iscrizione all'onorevole Giolitti.

Presidente. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. Non intendo in alcun modo di creare imbarazzi al Governo; anzi dichiaro che evidentemente la mia interpellanza si riferisce agli stessi argomenti, che sono trattati dalle interpellanze precedenti.

L'onorevole presidente del Consiglio è in piena facoltà di rispondere, se crede, a ciascuna delle interpellanze anche successivamente. Ma ritengo che, come economia di lavoro parlamentare, forse il giorno, in cui verrà innanzi alla Camera la questione, lo stesso presidente del Consiglio riconoscerà essere opportuno di raggruppare tutte insieme le interpellanze, riferendosi queste ad argomenti pressochè identici.

Saracco, presidente del Consiglio. Ed anche della maggiore economia dei miei polmoni! Anche di questo, consentiranno, bisogna che tenga conto. Io non dico di no; ma mi permetta l'onorevole Giolitti che io gli dica che rispondendo alle tre interpellanze ormai già iscritte all'ordine del giorno, forse, egli stesso ed i suoi colleghi, potranno essere indotti a riflettere sulla convenienza o meno di ripetere la stessa discussione, e di tornare su argomenti già discussi anche senza il loro intervento. E poichè l'onorevole Giolitti riconosce, che nel dire ciò sono nel mio diritto, non credo vi sia una ragione al mondo perchè dobbiamo intrattenerci ancora su tale argomento.

Presidente. Non essendovi altre proposte, le interpellanze prenderanno il posto che loro spetta, secondo l'ordine di presentazione.

La seduta termina alle 19.10.

Ordine del giorno per le sedute di domani:

alle ore 10.

Seguito della discussione sul disegno di legge: Sull'Emigrazione (44)

Alle ore 15.

Esposizione finanziaria.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'Ufficio di Revisione.

